



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

257<sup>a</sup> seduta pubblica (pomeridiana)  
mercoledì 23 settembre 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,  
indi della vice presidente Bonino

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> . . . . .	<i>Pag.</i> VII-XXVI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> . . . . .	1-69
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> . . . . .	71-101
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> . . . . .	103-153

## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..... Pag. 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione, con modificazioni:

**(1331) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri.** – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:

SANCIU (PdL), relatore .....	2
PERTOLDI (PD) .....	6
BERTUZZI (PD) .....	7
VACCARI (LNP) .....	9
ALLEGRI (PdL) .....	10
PORETTI (PD) .....	12
PIGNEDOLI (PD) .....	14
DI NARDO (IdV) .....	17
MONTANI (LNP) .....	19

## SALUTO AI SINDACI DEI COMUNI DELLA VALLE D'ISARCO, IN PROVINCIA DI BOLZANO

PRESIDENTE .....	20
------------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331:

PRESIDENTE .....	20, 22, 25 e passim
ANDRIA (PD) .....	20, 39
PICCIONI (PdL) .....	22, 31
SANCIU (PdL), relatore .....	25, 28, 33 e passim
ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali .....	25, 26, 28 e passim
ZANOLETTI (PdL) .....	29
PIGNEDOLI (PD) .....	29, 31
CURSI (PdL) .....	30
VALLARDI (LNP) .....	31, 35, 46
INCOSTANTE (PD) .....	32, 34, 37 e passim

GIAMBRONE (IdV) .....	Pag. 33
SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) .....	35, 36, 37 e passim
MONGIELLO (PD) .....	42, 43
DI NARDO (IdV) .....	48

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .32, 34, 37 e passim

## Discussione e approvazione, con modificazioni:

**(1554) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004** (Relazione orale):

PRESIDENTE .....	49, 50, 51
AMORUSO (PdL), relatore .....	49, 50
MANTICA (PdL) .....	50
PEDICA (IdV) .....	50
FILIPPI Alberto (LNP) .....	50

## Discussione e approvazione:

**(1658) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia** (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE .....	51, 52
FILIPPI Alberto (LNP), f.f. relatore .....	51
PEDICA (IdV) .....	52

## Discussione e approvazione:

**(1574) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione** (Relazione orale):

PRESIDENTE .....	52, 53
------------------	--------

PALMIZIO (PdL), relatore . . . . .	Pag. 52	PEDICA (IdV) . . . . .	Pag. 58, 61
FILIPPI Alberto (LNP) . . . . .	53	GIAMBRONE (IdV) . . . . .	60, 61
PEDICA (IdV) . . . . .	53	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	61
<b>Discussione e approvazione:</b>		<b>Discussione e approvazione:</b>	
<b>(1750) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007:</b>		<b>(1738) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	53, 54, 55	PRESIDENTE . . . . .	61, 62
FILIPPI Alberto (LNP), ff. relatore . . . . .	53, 54	AMORUSO (PdL), relatore . . . . .	61
PERDUCA (PD) . . . . .	54, 55	PEDICA (IdV) . . . . .	62
MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	55	<b>Discussione:</b>	
PEDICA (IdV) . . . . .	55	<b>(1694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007</b>	
<b>Discussione e approvazione:</b>		<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007:</b>	
<b>(1734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>		PRESIDENTE . . . . .	
PRESIDENTE . . . . .	55, 56	62, 63	
BETTAMIO (PdL), relatore . . . . .	56	FILIPPI Alberto (LNP), relatore . . . . .	
PEDICA (IdV) . . . . .	56	62	
FILIPPI Alberto (LNP) . . . . .	56	PEDICA (IdV) . . . . .	
<b>Discussione e approvazione:</b>		63	
<b>(1735) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>		<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>	
PRESIDENTE . . . . .	57	PRESIDENTE . . . . .	
AMORUSO (PdL), relatore . . . . .	57	63	
PEDICA (IdV) . . . . .	57	<b>SUL VOTO ESPRESSO DAL SENATORE SANCIU NELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1672</b>	
<b>Discussione e approvazione:</b>		PRESIDENTE . . . . .	
<b>(1672) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 (Relazione orale):</b>		63	
PRESIDENTE . . . . .	58, 61	SANCIU (PdL) . . . . .	
MICHELONI (PD), relatore . . . . .	58	63	
<b>Discussione e approvazione:</b>		<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
<b>(1672) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 (Relazione orale):</b>		<b>Per lo svolgimento e per la risposta scritta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	64, 65	PRESIDENTE . . . . .	
BERTUZZI (PD) . . . . .	64	64, 65	
ANTEZZA (PD) . . . . .	64	BERTUZZI (PD) . . . . .	
MALAN (PdL) . . . . .	65	64	
<b>SULLA DRAMMATICA SITUAZIONE ALL'INTERNO DELLE CARCERI</b>		ANTEZZA (PD) . . . . .	
PORETTI (PD) . . . . .		65	
FLERES (PdL) . . . . .		66	
66		FLERES (PdL) . . . . .	
67		67	

**SUL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI NEI  
CONFRONTI DEI MIGRANTI DA  
PARTE DELLA LIBIA**

PERDUCA (PD) .....Pag. 67, 68

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA  
DI GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2009** .... 69*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1331**

Ordini del giorno ..... 71

Articolo 1 ed emendamenti ..... 74

Emendamento tendente ad inserire un articolo  
aggiuntivo dopo l'articolo 1 ..... 77

Articolo 2 ed emendamenti ..... 77, 78

Articolo 3 ed emendamenti ..... 80, 81

Articolo 4 ed emendamenti ..... 84

Articolo 5 ed emendamenti ..... 86

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 5 ..... 87**DISEGNO DI LEGGE N. 1554**

Articoli 1, 2 ed emendamento ..... 88, 90

Articolo 3 ..... 90

**DISEGNO DI LEGGE N. 1658**Articoli da 1 a 6 nel testo approvato dalla Ca-  
mera dei deputati ..... 91**DISEGNO DI LEGGE N. 1574**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 92

**DISEGNO DI LEGGE N. 1750**

Ordine del giorno ..... 94

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 95

**DISEGNO DI LEGGE N. 1734**Articoli 1, 2 e 3 nel testo approvato dalla Ca-  
mera dei deputati ..... 96**DISEGNO DI LEGGE N. 1735**Articoli 1, 2 e 3 nel testo approvato dalla Ca-  
mera dei deputati ..... 97**DISEGNO DI LEGGE N. 1672**

Articoli 1, 2 e 3 ..... 98

**DISEGNO DI LEGGE N. 1738**

Articoli 1, 2 e 3 ..... 99

**DISEGNO DI LEGGE N. 1694**Articoli 1, 2 e 3 nel testo proposto dalla Com-  
missione ..... Pag. 100*ALLEGATO B***INTERVENTI**Intervento del relatore Sanciu in sede di re-  
plica sul disegno di legge n. 1331 ..... 103Relazione orale del senatore Amoruso sul di-  
segno di legge n. 1554 ..... 105Dichiarazione di voto del senatore Alberto Fi-  
lippi sul disegno di legge n. 1554 ..... 108Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul  
disegno di legge n. 1554 ..... 109Integrazione alla relazione orale del senatore  
Alberto Filippi sul disegno di legge n. 1658 . 110Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul  
disegno di legge n. 1658 ..... 111Relazione orale del senatore Palmizio sul di-  
segno di legge n. 1574 ..... 113Dichiarazione di voto del senatore Alberto Fi-  
lippi sul disegno di legge n. 1574 ..... 115Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul  
disegno di legge n. 1574 ..... 116Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul  
disegno di legge n. 1750 ..... 117Relazione orale del senatore Bettamio sul di-  
segno di legge n. 1734 ..... 119Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul  
disegno di legge n. 1734 ..... 121Dichiarazione di voto del senatore Alberto Fi-  
lippi sul disegno di legge n. 1734 ..... 122Relazione orale del senatore Amoruso sul di-  
segno di legge n. 1735 ..... 123Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul  
disegno di legge n. 1735 ..... 125Relazione orale del senatore Micheloni sul di-  
segno di legge n. 1672 ..... 126Relazione orale del senatore Amoruso sul di-  
segno di legge n. 1738 ..... 128Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul  
disegno di legge n. 1738 ..... 129Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul  
disegno di legge n. 1694 ..... 130**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-  
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** . 131

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 140	Richieste di parere per nomine in enti pubblici . . . . .	<i>Pag.</i> 141
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Trasmissione di documenti . . . . .	141
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . .	140	<b>INTERROGAZIONI</b>	
Annunzio di presentazione . . . . .	140	Annunzio . . . . .	68
<b>GOVERNO</b>		Interrogazioni . . . . .	142
Trasmissione di atti per il parere . . . . .	141	Già assegnate a Commissioni permanenti da svolgere in Assemblea . . . . .	153

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CHITI

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.*

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

**(1331) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari**

SANCIU, *relatore*. Integra la relazione scritta. L'obiettivo del disegno di legge in esame è quello di rendere obbligatoria l'indicazione del luogo di origine e della provenienza delle materie prime utilizzate nei prodotti agroalimentari. Con tale misura saranno tutelati innanzitutto i consumatori, messi nelle condizioni di operare scelte consapevoli nei loro acquisti, anche in considerazione della crescente sensibilità collettiva verso il tema della rintracciabilità e della qualità delle produzioni. La maggiore trasparenza sulla origine e sulla composizione dei prodotti costituirà inoltre uno strumento essenziale per proteggere il mercato italiano dalla competizione sleale di falsificatori e sofisticatori, che mettendo in circolazione

prodotti di dubbia provenienza mettono anche a rischio la salute pubblica. La salvaguardia del *made in Italy*, del resto, è sempre stato un tema particolarmente sentito dai Governi guidati dal centrodestra ed è alla base del lavoro delle Commissioni parlamentari di merito. La necessità di una normativa chiara in materia è tanto più lampante se si pensa alla vicenda relativa alla denominazione di origine dell'olio d'oliva italiano, che portò all'apertura di una procedura d'infrazione contro in sede comunitaria. In quel caso, poi felicemente superato con lo storico risultato sull'etichettatura obbligatoria dell'olio italiano, si rivelarono le contraddizioni fra la normativa comunitaria e quella italiana, che l'Unione giudicava restrittiva e in contrasto con il regime della concorrenza sul mercato. L'esito positivo della vicenda, tuttavia, lascia ben sperare per il futuro, anche se rivela la necessità di rendere quanto più omogenee le normative nazionali in materia. Le aziende agroalimentari saranno certamente premiate dai consumatori, i quali ripagheranno con la loro fiducia la certezza di qualità e genuinità che sarà garantita dal settore. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vallardi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERTOLDI (*PD*). La globalizzazione dell'economia ha avuto un impatto molto forte sul settore alimentare, soprattutto con l'introduzione sul mercato dei prodotti a basso costo provenienti dai Paesi emergenti. In tale contesto, si pone con urgenza la necessità di tutelare il consumatore da prodotti di incerta provenienza e composizione, consentendogli di operare, invece, scelte consapevoli. Quello dell'etichettatura dei prodotti è uno strumento che, consentendo la tracciabilità dei prodotti, si rivela utile nella lotta contro la contraffazione e le sempre più frequenti adulterazioni. Naturalmente, il quadro normativo italiano in materia dovrà armonizzarsi con quello europeo, per evitare il reiterarsi di vicende come quella già citata relativa all'etichettatura obbligatoria dell'olio d'oliva italiano, nella quale l'Italia fu tacciata di un eccesso di protezione verso i propri prodotti e fatta oggetto di una procedura di infrazione. Ogni distonia tra il testo di legge in esame e l'atto Camera n. 2260 in materia di rafforzamento della competitività del settore agroalimentare deve essere superata (questo è il fine degli emendamenti del Gruppo del Partito Democratico) per consentire l'approvazione in tempi rapidi di un complesso di norme che avrà certamente effetti benefici, ancorché non risolutivi di tutti i problemi, sul comparto agricolo italiano. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BERTUZZI (*PD*). Il settore agricolo italiano viene considerato, nonostante le dichiarazioni di senso opposto, un comparto economico marginale se in tutti i provvedimenti varati in funzione anticrisi dall'attuale Governo mancano misure dedicate al rilancio di questo settore. L'etichettatura, in tale contesto, appare quindi solo come uno strumento certamente utile ma non risolutivo, se non accompagnato da interventi strutturali che innovino profondamente le aziende del settore primario. Il disegno di

legge n. 1331 presenta anche delle contraddizioni con il più generale disegno di legge n. 2260 per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare presentato alla Camera. Vi sono, inoltre, allo stato attuale, le condizioni perché si ripeta la ricordata vicenda della messa in mora dell'Italia da parte della Comunità europea per il decreto sull'etichettatura obbligatoria dell'olio d'oliva. Nel disegno di legge in esame, infatti, si contempla un obbligo generico di indicazione di origine delle materie prime che compongono i prodotti ma non si specificano le singole filiere per le quali prevedere le indicazioni, in contrasto con la direttiva di riferimento della Comunità europea, che potrebbe per tale motivo aprire una nuova procedura di infrazione. Il Gruppo del Partito Democratico proporrà degli emendamenti volti a rendere veramente efficace questa misura, nella consapevolezza della necessità che le produzioni di eccellenza dell'agroalimentare italiano ricevano la dovuta certificazione per competere, con la loro qualità, nel mercato globale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VACCARI (*LNP*). Illustra l'ordine del giorno G100, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere le misure del provvedimento a tutte le produzioni nazionali, con particolare riferimento ai settori tessile, calzaturiero e della pelletteria, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e garantire una maggiore sicurezza sanitaria ai consumatori. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

ALLEGRI (*PdL*). L'agricoltura italiana sta attraversando una grave crisi strutturale imputabile a diversi fattori, tra i quali le ridotte dimensioni aziendali, le difficoltà di accesso al credito, la concorrenza sleale basata sulle frodi e sul basso costo della manodopera. Il provvedimento in esame affronta il nodo della tutela della qualità, dettando disposizioni in materia di etichettatura d'origine dei prodotti agroalimentari che vanno incontro agli interessi dei consumatori e dei produttori agricoli, non sufficientemente tutelati dalla frammentaria normativa comunitaria, che per taluni prodotti agroalimentari impone l'obbligo di indicazione dell'origine, mentre per altri l'indicazione della sede dell'ultima trasformazione. La sicurezza alimentare e l'esigenza di tracciabilità dei prodotti sono argomenti entrati a far parte dell'agenda dei vertici G8 ed è perciò auspicabile che decolli quanto prima l'Agenzia nazionale per la sicurezza degli alimenti, che dovrebbe avere sede a Foggia. Condividendo l'esigenza di un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni, si augura che l'opposizione voti a favore del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PORETTI (*PD*). L'etichettatura d'origine è uno strumento di tutela del consumatore, che deve disporre delle informazioni sufficienti a compiere una scelta consapevole dei prodotti alimentari. Lo stesso Parlamento europeo, con una risoluzione approvata lo scorso mese di marzo, ha espresso preoccupazione per la scarsa diffusione delle informazioni sulla catena alimentare e ha auspicato l'estensione agli alimenti trasformati del-

l'obbligo di indicare il luogo di origine delle materie prime. Insieme al senatore Perduca ha presentato tre emendamenti che attribuiscono al Ministero per le politiche agricole l'emanazione dei decreti sull'etichettatura, sopprimono l'aggettivo «opportuni» riferito ai controlli, inaspriscono le sanzioni dopo la prima violazione, ripristinando il testo originario per evitare che la semplice sanzione o un sequestro di merce possano risultare per le aziende disoneste un rischio conveniente da correre a fronte dei proventi conseguiti dalla commercializzazione di prodotti non rispondenti ai dati forniti sull'etichetta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PIGNEDOLI (*PD*). Il PD condivide l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei consumatori e garantire maggiore trasparenza sull'origine dei prodotti alimentari, ma ha presentato emendamenti che, recependo il parere espresso dalla 14<sup>a</sup> Commissione, mirano ad armonizzare il testo con il quadro normativo europeo e con le norme del disegno di legge n. 2260 attualmente all'esame della Camera dei deputati, onde evitare i problemi che si posero a proposito dell'etichettatura dell'olio d'oliva. La qualità rappresenta la vocazione primaria del settore agroalimentare del Paese e, per far emergere su scala globale i valori della genuinità e salubrità dei prodotti, occorre cercare alleanze nell'ambito dell'Unione che peraltro, con il Libro verde sulla qualità, ha avviato un percorso di riscrittura del complesso delle regole, comprese quelle relative all'etichettatura di origine. Frizioni interne alla maggioranza hanno sin qui rallentato i tempi di esame del provvedimento e sarebbe opportuno non impedissero ora una valutazione equilibrata delle opportune proposte di modifica avanzate dall'opposizione. Il PD è favorevole all'etichettatura d'origine, ma non condivide l'enfasi posta su un'iniziativa che non può sopperire alla totale assenza di politiche per fronteggiare la crisi di un settore afflitto dalla carenza di liquidità e dalla perdita di redditività delle aziende. Mancano le risorse, quelle da mesi promesse per il Fondo di garanzia contro le calamità naturali non sono state reperite in alcun provvedimento anticrisi e la finanziaria non sembra apportare alcuna iniziativa concreta: per questo il Partito Democratico ha sintetizzato le sue proposte nel disegno di legge n. 1754, recante misure per l'emergenza ed il rilancio competitivo del settore agroalimentare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DI NARDO (*IdV*). L'obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari il luogo di origine delle materie prime utilizzate è già previsto dalla legge n. 204 del 2004, ma non ha prodotto effetti per la mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. La materia è disciplinata inoltre da una direttiva comunitaria la quale prevede un elenco obbligatorio di indicazioni che dovrebbe essere richiamato dal disegno di legge in esame. La protezione del consumatore e del produttore si realizza attraverso la massima trasparenza dei mercati e l'etichettatura è uno degli strumenti fondamentali per predisporre un sistema generale di tracciabilità dei prodotti e garantire la sicurezza alimentare. L'Italia dei Valori è favorevole alla proposta di inasprire le sanzioni prevedendo, in caso di reite-

rate violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio commerciale in cui il fatto è stato commesso. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni*).

MONTANI (*LNP*). Il disegno di legge in esame ha il merito di affrontare dopo anni di articolato dibattito, sia in sede nazionale che europea, il delicato tema dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine delle materie prime agricole utilizzate nei prodotti alimentari, già oggetto nel 2004 di una specifica legge che ebbe parziale applicazione per l'opposizione dell'industria alimentare e l'intervento delle autorità comunitarie su una presunta violazione delle norme di libera concorrenza. La materia dell'indicazione dell'origine e la provenienza dei prodotti alimentari è già disciplinata da un articolo del disegno di legge all'esame della Camera, fortemente voluto dal ministro Zaia, recante misure tese a rafforzare la competitività del settore agroalimentare il cui *iter* di approvazione non si è ancora concluso. Il provvedimento in esame, che rinvia le modalità di attuazione a successivi decreti amministrativi, affida i controlli alle Regioni e ai competenti organi di polizia giudiziaria e di polizia locale. Condivide alcune delle modifiche apportate in Commissione e auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame da tempo invocato dalla Lega Nord, che va nel senso di promuovere la consapevolezza del cittadino consumatore. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

### **Saluto ai sindaci dei Comuni della Valle d'Isarco, in provincia di Bolzano**

PRESIDENTE. Rivolge un saluto a nome del Senato ai sindaci dei Comuni della Valle d'Isarco della provincia di Bolzano, presenti in tribuna. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

ANDRIA (*PD*). Il Gruppo del Partito Democratico da sempre condive la necessità di disciplinare adeguatamente la materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari, ma allo stesso tempo ravvisa l'esigenza di uniformare la disciplina nazionale a quella comunitaria. Pur dando atto al presidente Scarpa Bonazza Buora di aver finalmente affrontato la materia dell'etichettatura, ritiene che il testo del disegno di legge in esame vada perfezionato sostituendo ad un obbligo generale di indicazione dell'origine di tutti i prodotti alimentari, specifici obblighi per determinati prodotti e filiere, come avvenuto per l'olio d'oliva, oggetto di uno specifico decreto ministeriale del 2007 che ha dato il via ad un percorso articolato a livello europeo e all'approvazione di un regolamento comunitario. L'obiettivo è tutelare preventivamente il consumatore e sottrarlo ad una comunicazione ingannevole sui prodotti alimentari, con ciò garantendo la sicurezza e la

qualità della produzione agroalimentare e rafforzando la competitività del settore e la difesa del *made in Italy*. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PICCIONI (*PdL*). Il provvedimento all'esame dell'Aula è frutto di un ampio e complesso dibattito parlamentare tendente a recepire sia le esigenze espresse dal settore agricolo, sia la necessità di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari. Già con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 157 del 2004 si volle prevedere l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari, ma tale norma suscitò un contenzioso con l'Unione europea per una presunta violazione delle norme sulla concorrenza. In realtà quella normativa risponde pienamente ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione europea in tema di tutela del consumatore, sicurezza alimentare e informazione sui prodotti, da conseguirsi attraverso l'etichettatura e la tracciabilità delle materie prime. A questi stessi principi si ispira il disegno di legge in esame, come sancito espressamente dall'articolo 2, laddove il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è chiamato a definire le modalità dell'indicazione obbligatoria nell'etichettatura per i singoli prodotti in conformità con la direttiva comunitaria n. 13 del 2000. Ricorda che in Commissione agricoltura è stata approvata la sua proposta di espungere dal testo la previsione di sanzioni aggiuntive oltre a quelle pecuniarie, quali la chiusura degli stabilimenti, esclusivamente per talune fattispecie di reato. Auspica che venga accolta anche un'altra proposta di modifica a sua firma che tende a sopprimere l'obbligo di indicare, peraltro in diverse lingue, la provenienza di tutte le materie prime utilizzate nella realizzazione di prodotti trasformati, anche perché obiettivo della norma è principalmente quello di salvaguardare i prodotti italiani di prima trasformazione. In caso di recepimento nel testo del disegno di legge di emendamenti di contenuto analogo, valuterà la possibilità di ritirare le sue proposte di modifica. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SANCIU, *relatore*. Ringrazia tutti i colleghi intervenuti in sede di discussione e consegna il testo della replica affinché sia allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vallardi*).

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Ringrazia la Commissione agricoltura e il presidente Scarpa Bonazza Buora perché con il loro contributo consentono finalmente di disciplinare la materia dell'etichettatura nella quale si delinea una vera e propria sfida di civiltà e una battaglia in difesa dei diritti del consumatore. Non convince l'obiezione secondo cui il marchio obbligatorio di provenienza fuorvierebbe la libera scelta dei consumatori in favore dei prodotti italiani, perché con le norme introdotte si tutelano i principi di correttezza e trasparenza dell'informazione e la libera scelta del cittadino consumatore e si prov-

vede a rafforzare la competitività del settore agroalimentare. Ne è dimostrazione il raggiungimento dell'intesa con la Francia in materia di etichettatura e l'accordo raggiunto con 20 Stati membri dell'Unione europea attraverso la recente sottoscrizione di un documento. La legislazione italiana può fungere da modello e apripista per gli altri Paesi, ma la normativa in esame, il disegno di legge n. 2260 attualmente all'esame della Camera dei deputati ed il decreto ministeriale sull'etichettatura del latte rappresentano anche una grande opportunità per il mondo della produzione e il comparto delle esportazioni dei prodotti *made in Italy*. Auspica pertanto una rapida approvazione del disegno di legge, nella certezza che il provvedimento sarà presto recepito anche a livello comunitario. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

SANCIU, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G100, G101 e G102.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Accoglie gli ordini del giorno G100, G101 e G102.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Passa all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

ZANOLETTI (*PdL*). L'emendamento 1.201 evidenzia la problematicità in termini di applicazione della norma che introduce l'obbligo di indicazione dell'origine e della provenienza degli ingredienti anche per i prodotti trasformati e chiede di sopprimere tale specifica previsione. L'emendamento 1.100 a firma del collega Vallardi già in parte risponde a questa esigenza, ma in caso di respingimento di entrambi gli emendamenti chiede che tale questione venga almeno affrontata nei successivi decreti attuativi.

PIGNEDOLI (*PD*). Illustra l'emendamento 1.101 con il quale si intende ricondurre la norma ad una maggiore coerenza con il quadro normativo comunitario, per evitare i problemi sollevati in relazione all'etichettatura dell'olio d'oliva, e affermare la logica della tutela preventiva del consumatore, peraltro facendo coincidere il disegno di legge in esame con quanto previsto dal disegno di legge n. 22660, all'esame della Camera dei deputati.

CURSI (*PdL*). Con l'emendamento 1.0.100 si intende modificare la legge n. 286 del 1961 in materia di bevande analcoliche, introducendo

il divieto di colorazione artificiale nel caso di utilizzo di essenze o paste di agrumi al posto di succo di agrumi e il divieto di richiamare nell'immagine o nella denominazione la presenza di agrumi qualora la percentuale di tale ingrediente sia inferiore al 12 per cento.

SANCIU, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100, a condizione che venga modificato recependo integralmente il contenuto dell'emendamento 1.102 del senatore Di Nardo ed apportando alcune altre correzioni (*v. Resoconto stenografico*). Ritira l'emendamento 1.100/1. Sull'emendamento 1.201 invita al ritiro o alla sua trasformazione in ordine del giorno. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.200 e 1.101 e sull'emendamento 1.0.100 si rimette al Governo.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprime parere conforme a quello del relatore e orientamento negativo sull'emendamento 1.0.100.

VALLARDI (*LNP*). Accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.100. (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PICCIONI (*PdL*). Preso atto del nuovo testo dell'emendamento 1.100, ritira l'emendamento 1.201.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PIGNEDOLI (PD), il Senato approva l'emendamento 1.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.200 e 1.101 ed assorbimento dell'1.102. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene quindi respinto l'emendamento 1.0.100.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, ricordando che l'emendamento 2.101 è stato ritirato.

SANCIU, *relatore*. Invita a riformulare l'emendamento 2.100 recependo il contenuto dell'emendamento 2.800, che in tal caso verrebbe ritirato. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 2.200 e 2.201.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto l'invito formulato dal relatore in ordine alla riformulazione dell'emendamento 2.100, dà lettura del nuovo testo. (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 2.200. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV) e dalla sena-*

*trice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.201 e approva l'emendamento 2.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.800 e 2.101 sono stati ritirati. Passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti, ricordando che sull'emendamento 3.101 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALLARDI (*LNP*). Illustra l'emendamento 3.800/1, volto a rafforzare la prevenzione e il controllo della contraffazione. Ritira i emendamenti 3.201, 3.101 e 3.202.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). L'emendamento 3.800 del relatore tende a richiamare e fare salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella materia oggetto di esame.

### **Presidenza della vice presidente BONINO**

SANCIU, *relatore*. Chiede una breve sospensione dei lavori per meglio valutare i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,38, è ripresa alle ore 18,49.*

SANCIU, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.800/1 e 3.200 e illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.800, tale da determinare l'assorbimento dell'emendamento 3.100. (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Ribadisce il contenuto della nuova formulazione dell'emendamento 3.800.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), vengono approvati gli emendamenti 3.800 (testo 2)/1 e 3.800 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo emendato, con conseguente assorbimento dell'emendamento 3.100 e preclusione dell'emendamento 3.200.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

SANCIU, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti 4.200, 4.100, 4.201 e 4.202. Il Senato approva quindi l'articolo 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti, ricordando che gli emendamenti 5.1 e 5.0.100 sono stati ritirati.

SANCIU, *relatore*. Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 5.0.800 a fronte della riformulazione dell'emendamento 5.0.101 anticipata per le vie brevi dal senatore Andria.

ANDRIA (PD). La riformulazione dell'emendamento 5.0.101 sostituisce l'entrata in vigore della presente legge con quella dei suoi decreti attuativi come termine a far data dal quale sarà abrogato il decreto-legge n. 157 del 2004. Tale modifica si rende necessaria per evitare rilievi da parte della Commissione europea.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). La correzione apportata al testo è opportuna in considerazione dell'importanza della concertazione con tutte le associazioni agricole italiane e dell'approvazione di tutti i decreti attuativi, filiera per filiera, prima dell'abrogazione della citata legge.

SANCIU, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.100.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 5.100 ed approva l'articolo 5.*

SANCIU (PdL), *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.101 (testo 2) e contrario sul 5.0.200.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 5.0.101 (testo 2), con la conseguente preclusione dell'emendamento 5.0.200.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MONGIELLO (PD). Il ritardo con cui si giunge all'approvazione del provvedimento in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari è motivato dalle divergenze esistenti in seno alla maggioranza ed al Governo. Al di là di tali valutazioni di natura politica, è però apprezzabile il merito del provvedimento, il cui testo è il risultato di un lavoro *bipartisan* che ha consentito di apportare modifiche opportune ed avvedute al testo originale, in particolare inserendo la specificazione delle filiere cui si riferisce un determinato obbligo di etichettatura. Il ritardo culturale con il quale si mette mano a questa normativa è dovuto alla sottovalutazione del valore strategico del comparto agroalimentare, vera punta di diamante del *made in Italy*. Il Gruppo del Partito Democratico è da sempre consapevole della necessità di una normativa sulla tracciabilità dei prodotti, che costituisce una difesa dalle falsificazioni, soprattutto a tutela della salute dei consumatori. Queste misure, benché utili, non saranno tuttavia risolutive dei gravi problemi del settore primario, laddove si sente l'urgenza di riforme sostanziali come quelle messe in atto da altri Paesi europei per consentire al comparto agricolo di fronteggiare la crisi. Occorre inoltre procedere al più presto all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare. È in ogni caso apprezzabile la disponibilità con la quale la maggioranza ha accolto le proposte emendative dell'opposizione, del resto dettate da una profonda conoscenza dei problemi del settore agricolo. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo PdL).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Data l'importanza del settore agricolo nel sistema economico italiano e data l'alta incidenza di occupati nel comparto, non si può non accogliere con soddisfazione un provvedimento come quello in esame, che costituisce un primo importante passo per proteggere l'agricoltura italiana non già da una positiva concorrenza, ma dall'urto dei prodotti contraffatti e falsificati. Un'etichetta leggibile consentirà così ai consumatori di fare acquisti consapevoli e sicuri. Il ritardo nell'approvazione del provvedimento è dovuto al lavoro di mediazione e di modifica attenta e puntuale di tutti i suoi aspetti più delicati, che ha fatto sì che quello costruito dalla Commissione agricoltura del Senato sia un provvedimento eccellente. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Li Gotti).

VALLARDI (LNP). Quello che il Senato si accinge ad approvare è un provvedimento di vitale importanza per il mondo dell'agricoltura. L'obbligo di etichettatura rappresenta un atto di giustizia e di trasparenza nei confronti dei consumatori, una difesa da quei prodotti spacciati per italiani ma i cui ingredienti provengono in realtà da Paesi dove le norme igieniche e le condizioni di lavoro della manodopera non rispettano gli standard europei. Le posizioni assunte ad oggi dalla Comunità europea in materia sembravano tradire uno sbilanciamento a favore degli interessi degli industriali e a sfavore degli agricoltori e dei consumatori. Quello agricolo è un settore in sofferenza, nel quale arriva una parte troppo esi-

gua del reddito derivante dall'agroalimentare. Le misure sull'etichettatura dei prodotti, però, fanno parte della felice inversione di rotta che si è potuta apprezzare sin dagli esordi dell'attuale Governo, una fase nuova in cui si vedono finalmente valorizzati dalla politica i sacrifici e il duro lavoro degli agricoltori italiani; un segnale positivo ed incoraggiante per i giovani che immaginano un futuro lavorativo in questo settore. Per tali motivi, il Gruppo della Lega Nord voterà convintamente a favore del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

DI NARDO (*IdV*). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori, convinto dell'importanza dell'etichettatura e della tracciabilità dei prodotti. Sembra tuttavia il caso di rilevare che è attualmente all'esame della Camera il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2260 sul rilancio della competitività del settore agricolo la cui parte relativa all'etichettatura pare preferibile a quello che il Senato sta per votare. Maggioranza e Governo dovrebbero pertanto valutare quale delle due opzioni sia più idonea per regolamentare tali procedure. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 1331 nel suo complesso, nel testo emendato. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.*

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1554) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 (Relazione orale)***

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Amoruso ha allegato ai Resoconti della seduta il testo della relazione (*v. Allegato B*), non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo rinunciato il sottosegretario Mantica ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva l'articolo 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e del relativo emendamento.

AMORUSO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 2.100. Il Senato approva quindi gli articoli 2, nel testo emendato, e 3.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Chiede che il testo del suo intervento sia allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

FILIPPI Alberto (*LNP*). Chiede che il testo del suo intervento sia allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1554 nel suo complesso, nel testo emendato. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1658) *Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia (Approvato dalla Camera dei deputati)***

FILIPPI Alberto, *f. f. relatore*. Ad integrazione della relazione scritta, sottolinea che, essendo cambiate le quote di contribuzione al Fondo in seguito all'adesione di nuovi Paesi, cambia anche il sistema ed il peso del voto di ciascuno Stato aderente al Fondo monetario internazionale. Chiede sia allegata ai resoconti della seduta una integrazione scritta alla relazione. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale ed avendo il sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Chiede di allegare il testo del suo intervento ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1658 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1574) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (Relazione orale)***

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Palmizio ha chiesto di allegare ai Resoconti della seduta il testo della relazione (*v. Allegato B*), non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo rinunciato il sottosegretario Mantica ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Chiede di allegare il testo del suo intervento ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

PEDICA (*IdV*). Chiede di allegare il testo del suo intervento ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1574 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1750) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007***

FILIPPI Alberto, *f. f. relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERDUCA (*PD*). In considerazione del fatto che in Arabia Saudita è prevista la pena di morte anche per i reati patrimoniali, ha presentato l'ordine del giorno G100 che impegna il Governo a continuare ad agire in ambito europeo e a livello di Nazioni Unite per promuovere l'adesione di sempre nuovi Paesi alla moratoria universale delle esecuzioni capitali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FILIPPI Alberto, *f. f. relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accoglie l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto, affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*)

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1750 nel suo complesso.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1734) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Bettamio ha chiesto la pubblicazione in allegato ai resoconti della seduta del testo della relazione (*v. Allegato B*), non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

FILIPPI Alberto (*LNP*). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1734 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1735) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Amoruso ha chiesto la pubblicazione in allegato ai Resoconti della seduta del testo della relazione (v. *Allegato B*), non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (v. *Allegato B*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1735 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1672) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004* (Relazione orale)**

MICHELONI, *relatore*. Nel consegnare il testo della relazione affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (v. *Allegato B*), rileva l'atteggiamento palesemente contraddittorio della maggioranza che si accinge a ratificare un trattato contro le frodi finanziarie dopo aver approvato, questa mattina, un condono per i patrimoni illecitamente detenuti nei paradisi fiscali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). L'Italia dei Valori voterà a favore di un trattato che mira ad ampliare la cooperazione giudiziaria per combattere illeciti quali le violazioni in materia doganale e fiscale, la corruzione e il riciclaggio del denaro. Il Gruppo esprime però imbarazzo per la circostanza che la legislazione nazionale va nella direzione opposta al contrasto delle frodi internazionali. Una maggioranza schizofrenica, infatti, ha approvato questa mattina un indulto fiscale che favorisce il riciclaggio e premia le imprese residenti nei paradisi fiscali e coloro che hanno sottratto alla tassazione in Italia risorse per un ammontare stimato in 100 miliardi di euro. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Vivaci commenti dai banchi della maggioranza. Richiami della Presidente*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato approva il disegno di legge n. 1672 nel suo complesso.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1738) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Amoruso ha consegnato il testo della relazione affinché sia allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*), non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1738 nel suo complesso.*

**Discussione del disegno di legge:**

**(1694) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007***

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007*:**

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Filippi Alberto si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*)

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1694 nel suo complesso.*

**Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori, lo svolgimento del sindacato ispettivo è anticipato alla seduta antimeridiana di domani che avrà inizio alle ore 12,30, mentre la seduta pomeridiana non avrà luogo.

**Sul voto espresso dal senatore Sanciu nella discussione del disegno di legge n. 1672**

SANCIU (*PdL*). Poiché in dispositivo di voto non ha funzionato correttamente, precisa di aver votato a favore del disegno di legge n. 1672.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

### **Per lo svolgimento di un'interpellanza e la risposta scritta ad interrogazioni**

BERTUZZI (*PD*). Sollecita la risposta scritta del Governo all'interrogazione 4-01603, che chiede chiarimenti sullo stato della richiesta di estradizione dalla Spagna del signor Melloni, condannato per il tracollo finanziario della società Patrimonium.

ANTEZZA (*PD*). Sollecita la risposta del Governo all'atto di sindacato ispettivo 4-01571 sull'apertura di un distaccamento dei Vigili del fuoco in provincia di Matera. Coglie l'occasione per segnalare il malfunzionamento del suo dispositivo elettronico nel corso della votazione finale del disegno di legge n. 1672 e chiede che risulti agli atti il suo voto favorevole.

MALAN (*PdL*). Sollecita la risposta del Governo all'interpellanza 2-00090 concernente la grave situazione economica in cui versa l'ospedale «Villa Betania» di Napoli, operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che da anni non riceve le somme che la Regione Campania dovrebbe corrispondere.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nei confronti del Governo per sollecitare le risposte agli atti di sindacato ispettivo richiamati.

### **Sulla drammatica situazione all'interno delle carceri**

PORETTI (*PD*). Il garante per i detenuti nel Comune di Firenze ha iniziato uno sciopero della fame per denunciare la situazione di sovraffollamento del carcere di Sollicciano. Per invitare il Parlamento ad occuparsi del problema e a far cessare una situazione illegale e incostituzionale, si unirà con il senatore Perduca a questa forma di protesta. (*Applausi della senatrice Adamo*).

FLERES (*PdL*). Ringrazia la senatrice Poretti per l'iniziativa di protesta assunta, cui non potrà associarsi per motivi di salute, volta a richiamare l'attenzione sulla disastrosa situazione delle carceri italiane. A tale situazione concorrono aspetti lesivi delle stesse previsioni costituzionali come il cronico sovraffollamento, le carenze infrastrutturali e la scarsa attenzione verso specifiche problematiche dei detenuti. Auspica quindi che il Senato si faccia promotore di un'iniziativa *bipartisan* per affrontare il problema non più differibile della situazione delle carceri attraverso l'esame dei diversi disegni di legge pendenti, come quelli sull'istituzione della figura del garante nazionale dei diritti dei detenuti, e partendo dal piano sull'edilizia penitenziaria.

**Sul rispetto dei diritti umani nei confronti dei migranti  
da parte della Libia**

PERDUCA (*PD*). Richiama l'attenzione del Senato su un'indagine fatta da un gruppo di ricercatori dalla quale risulta che i migranti respinti e detenuti in Libia hanno subito maltrattamenti ed è stato impedito loro di chiedere asilo politico.

PRESIDENTE. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 24 settembre.

*La seduta termina alle ore 20,16.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

### Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

**(1331) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (ore 16,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1331.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

SANCIU, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'obiettivo del presente disegno di legge è quello di rendere obbligatoria l'indicazione nell'etichettatura dei prodotti alimentari del luogo di origine e provenienza della materia prima agricola utilizzata. L'etichettatura dei prodotti alimentari, infatti, può essere considerata tra gli aspetti più problematici e più urgenti da affrontare dalla legislazione nazionale e comunitaria, in quanto in essa si ritrovano esigenze diverse e spesso contrapposte. Da un lato, vi è la protezione dei consumatori e la tutela della libera circolazione intracomunitaria delle merci; dall'altro, la necessità di difendere le grandi industrie che hanno più volte messo in evidenza la propria difficoltà nel garantire su alcune produzioni il 100 per cento di materia prima nazionale e la possibilità di controllare e gestire le emergenze alimentari e sanitarie.

Per queste ragioni, il tema dell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari rappresenta una delle questioni più avvertite a livello nazionale. Qualità e sicurezza alimentare costituiscono, infatti, tematiche di assoluto rilievo nell'ambito della politica agricola nazionale. La tutela, la valorizzazione e la salvaguardia di tutto ciò che è *made in Italy* rappresentano i principi guida dell'azione politica in campo agricolo del presidente Berlusconi e del ministro Zaia e sono nell'azione quotidiana delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato ed in particolar modo del presidente Paolo Scarpa Bonazza Buora, che è anche primo firmatario del provvedimento.

La tematica oggetto del presente disegno di legge, condivisa in via pressoché generale dalle diverse parti politiche, si fonda infatti su considerazioni che privilegiano l'interesse dei consumatori verso una completa informazione in merito alle caratteristiche dei prodotti alimentari, tale da consentire ai consumatori stessi la possibilità di valutare i prodotti e quindi di effettuare scelte consapevoli al momento dell'acquisto.

I consumatori sono oggi sempre più sensibili a tematiche quali filiera corta, rintracciabilità, origine, qualità delle produzioni, valorizzazione del territorio e l'etichettatura d'origine obbligatoria rappresenta un ulteriore atto per fare chiarezza e creare le condizioni di riconoscibilità delle nostre produzioni. Inoltre si configura come uno strumento competitivo per i produttori agricoli, spesso costretti a misurarsi con produzioni provenienti da altri Paesi e spacciate per italiane. Si tratta, infatti, di un disposto normativo che si pone in difesa dei sempre più innumerevoli inganni presenti sulle tavole degli italiani, dove vengono spacciati come *made in Italy* cibi ottenuti da allevamenti e coltivazioni realizzate a migliaia di chilometri di distanza. Un intervento, quello oggi proposto, che intende implementare e rafforzare tutti quegli strumenti in grado di tutelare la qualità delle nostre produzioni agroalimentari e fare chiarezza sull'origine delle materie prime utilizzate e sui prodotti commercializzati sul territorio nazionale.

Colleghi, molti ricorderanno che partendo dalla considerazione di fornire ai cittadini una corretta informazione circa la natura e le caratteristiche dei prodotti alimentari acquistati, alcuni anni fa una grande organizza-

zione agricola, la Coldiretti, aveva avviato una proposta di legge popolare che ha portato poi all'approvazione *bipartisan* della legge n. 204 del 2004. Un'iniziativa, quella denominata «questione di etichetta», che ha visto anche me direttamente impegnato e che, forte del sostegno di oltre un milione di firme di cittadini, di rappresentanti istituzionali e di associazioni di consumatori, ha gettato le basi affinché il cittadino italiano comprando un prodotto potesse avere, oltre all'informazione veicolata dalla pubblicità, un elemento importantissimo di tutela e di controllo: un'etichetta chiara, completa e soprattutto non ingannevole.

L'intento della disciplina proposta oggi si fonda sulle stesse analisi e considerazioni che privilegiano l'interesse dei consumatori a una completa informazione, tale da consentire loro la possibilità di valutare i prodotti e di effettuare scelte consapevoli al momento dell'acquisto. L'assenza di una disciplina chiara e completa in tema di etichettatura, difatti, si ripresenta ciclicamente come un argomento di scottante attualità quando assistiamo, ahimè ormai sempre più frequentemente, a casi di truffe e sofisticazioni alimentari, che mettono potenzialmente a repentaglio la salute dei cittadini i quali molto spesso non sono in grado, poiché non completamente informati, di effettuare acquisti consapevoli.

Colleghi, l'Unione europea ritiene che l'indicazione dell'origine di un prodotto sia un'informazione necessaria per la tutela del consumatore solamente quando la sua assenza possa indurlo in errore e danneggiarlo, ma al contempo si dice favorevole ad una etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consenta al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa.

Occorre tuttavia ricordare come il quadro normativo giurisprudenziale in sede comunitaria sia più complesso, avendo dato luogo negli anni ad una serie di contrasti con alcune legislazioni nazionali, tra cui quella italiana, in ordine a differenti aspetti legati alle tematiche dell'etichettatura dei prodotti, con conseguenti aperture di procedure di infrazione. In sede comunitaria, infatti, la riconosciuta tutela del consumatore si è trovata a dover affrontare una concezione della tutela della concorrenza tra gli Stati membri e del libero mercato che ha condotto a valutazioni molto restrittive nei confronti delle etichettature di origine dei prodotti agroalimentari, ritenute in generale, in relazione all'articolo 28 del Trattato, come un freno e comunque un'alterazione del mercato dei prodotti stessi. Appare opportuno ricordare che per alcuni di questi, quali ortofrutta, miele, uova e pesce, le norme comunitarie abbiano riconosciuto l'obbligo di indicare il Paese di origine, mentre per la gran parte dei restanti prodotti manca una normativa precisa o si sono create le situazioni di contrasto sopra delineate. Il caso forse più eclatante, e oggi forse il più incoraggiante, come i colleghi ben sanno, è costituito senza dubbio dall'olio d'oliva, in ordine al quale il legislatore italiano aveva stabilito l'obbligo di etichettatura dell'origine con l'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 157 del 2004, preceduto peraltro dall'obbligo, valido in generale per i prodotti alimentari, previsto dall'articolo 1-*bis* dello stesso provvedimento. Ebbene, in relazione a questo era stata avviata la procedura di in-

frazione da parte della Comunità europea delle due citate norme che, come è noto, riguardo all'olio d'oliva è superata dalla nuova disciplina europea operativa dallo scorso 1° luglio. Grazie all'azione politica italiana prima e all'unione d'intenti con la Commissione europea, d'ora in poi chi comprerà un litro d'olio saprà con certezza cosa sta acquistando e da dove provengono quelle olive.

In questo contesto, colleghi, è inevitabile guardare con soddisfazione e con rinnovata fiducia ai nuovi sviluppi derivanti dalla decisione comunitaria, tali da consentire prospettive di allargamento, nel corso del tempo, all'etichettatura dei prodotti alimentari in genere, molti dei quali purtroppo oggi vivono ancora nell'anonimato: dalla carne di maiale, a quella di agnello e di coniglio, dal latte a lunga conservazione ai formaggi. Inoltre, la storica decisione sull'etichettatura dell'olio fa cadere gli ostacoli alle norme già esistenti in Italia e alle iniziative legislative del Governo e dei componenti del Popolo della Libertà della Commissione agricoltura del Senato, con il sostegno degli amici della Lega, in modo particolare del mio collega senatore Vallardi che si è distinto per impegno, e con il grande contributo costruttivo dell'opposizione, confermando ulteriormente l'importanza e l'attualità del provvedimento in esame.

Collegli, è il momento di tutelare concretamente esigenze ed interessi. L'obbligo di indicare in etichetta il luogo di origine e di provenienza della materia prima agricola utilizzata è una chiara scelta di trasparenza, volta sia alla tutela dei consumatori che alla difesa degli interessi economici legati alle produzioni delle grandi aziende agroalimentari italiane, che devono vedere in questo disegno di legge non uno ostacolo alla loro attività, ma una grande opportunità. I consumatori infatti, se correttamente informati, non avranno difficoltà a premiarle con i loro acquisti, a scegliere la qualità e la sicurezza del vero *made in Italy*. Le parole trasparenza e tracciabilità diventeranno sempre più gli elementi distintivi delle grandi aziende agroalimentari italiane che con la qualità del loro prodotto potranno anche attrarre nuovi e vantaggiosi flussi di consumo.

La materia del provvedimento in esame è disciplinata dalla normativa comunitaria attraverso la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Il testo del disegno di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede, per la tutela del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata. L'obbligo è già previsto all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204, il quale tuttavia non ha prodotto effetti per la mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione.

Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono oggetto dell'articolo 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, provvede a definire con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria dell'etichettatura per i singoli prodotti, previo espletamento della procedura prevista dall'Unione europea. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati accolti alcuni emendamenti volti ad articolare in modo più appropriato l'*iter* procedimentale per l'adozione dei decreti di cui al predetto articolo 2, in riferimento sia alla disciplina comunitaria sia al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

L'articolo 3 individua le competenze in materia di controlli, affidandoli alle Regioni, che possono avvalersi dei Nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri e della polizia locale.

Il regime sanzionatorio è oggetto dell'articolo 4, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie. È stato accolto, durante l'esame in sede referente, un apposito emendamento atto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 4, nella prospettiva di armonizzare la disciplina sanzionatoria relativa alla mancata indicazione del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata a quella inerente a violazioni di diversa natura, relative sempre all'etichettatura di prodotti alimentari.

Infine, l'articolo 5 detta norme transitorie volte a consentire la commercializzazione per un periodo di 180 giorni dei prodotti etichettati anteriormente all'entrata in vigore della legge, privi delle indicazioni obbligatorie da essa previste.

Colleghi, apporre sul prodotto alimentare un'etichetta contenente tutti i dati informativi circa la provenienza della materia prima agricola risponde ad una necessità di massima trasparenza che ha, per il consumatore, un'importante funzione di tutela, informandolo, da un lato, sul prodotto che sta acquistando e, allo stesso tempo, consentendo di difendere tutte le produzioni *made in Italy* dalle storture del mercato.

Il rispetto della genuinità e della sicurezza delle nostre produzioni, il mantenimento della qualità e l'attenzione alle nostre tradizioni ci hanno consentito negli anni di siglare un patto di fiducia con i consumatori italiani. Oggi è questa la strada che tutti gli italiani ci chiedono di continuare a percorrere.

Secondo alcune indagini condotte da importanti istituti di ricerca la quasi totalità dei cittadini considera necessario che debba essere sempre indicato in etichetta il luogo di origine della componente agricola contenuta negli alimenti. Dobbiamo anche fare di più, dobbiamo altrettanto fermamente impegnarci affinché venga rafforzato il legame indissolubile tra prodotto e territorio di origine tale da renderli unici e rappresentativi l'uno dell'altro.

Colleghi, in questi anni l'agricoltura italiana si trova ad affrontare una serie di scelte decisive, politiche ed economiche, strutturali ed innovative. Il presidente Berlusconi, il Governo, tutti noi dobbiamo sentirci impegnati, insieme all'opposizione, a mettere in campo azioni determinanti la cui sommatoria concorra al rilancio del settore primario e possa dare vita ad un grande piano strategico di rilancio dell'agricoltura italiana.

L'Italia, che nel mondo è sinonimo di qualità alimentare, può essere oggi promotrice in Europa di una nuova normativa più attenta alla trasparenza degli alimenti, in grado di non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto, sulla materia prima agricola utilizzata, sul suo luogo di origine e sulla sua qualità.

Colleghi del Popolo della Libertà, sul tema della trasparenza e della sicurezza alimentare i Governi Berlusconi, quelli di ieri e quello di oggi, hanno sempre messo in campo una convinta azione che ha poi consentito di raggiungere pionieristici, storici ed importanti risultati. Anche in questa occasione dobbiamo sentirci tutti protagonisti, sostenendo convintamente questo disegno di legge che aggiunge un ulteriore pezzo al grande *puzzle* di una nuova ed efficiente agricoltura italiana. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vallardi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritto a parlare il senatore Pertoldi. Ne ha facoltà.

PERTOLDI (*PD*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, i profondi cambiamenti che hanno accompagnato l'evoluzione dell'economia mondiale hanno interessato in maniera preoccupante anche i sistemi agroalimentari. L'alimentazione è un fenomeno tra i più globalizzanti e le implicazioni nella produzione di cibo hanno un impatto straordinario per l'intera collettività, partendo dall'agricoltore per arrivare al consumatore finale. In un mondo che diventa sempre più piccolo per effetto della globalizzazione incalzante, trovano inoltre collocazione sempre più invasiva i prodotti provenienti dai Paesi emergenti, a basso costo di produzione.

Il disegno di legge in esame pone con forza la questione della tutela del consumatore, così come ha anticipato il relatore, senatore Sancier, agevolando spazi di valutazione dei prodotti più ampi e consentendo di effettuare scelte consapevoli negli acquisti. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento offrono sì la prospettiva di un rilancio della qualità – risorsa preziosa e patrimonio del *made in Italy* - ma si traducono pure in strumento utile per la tracciabilità e per il contrasto a fenomeni di truffa, adulterazione e contraffazione, sempre più frequenti, al punto da svilire l'offerta di prodotti genuini e di disorientare il consumatore. Il quadro politico e normativo più adatto per tutelare il consumatore e promuovere la qualità deve tuttavia armonizzarsi con quello comunitario al fine di evitare fastidiose procedure di infrazione. L'articolata vicenda dell'olio vergine e dell'olio extravergine d'oliva, conclusa con le modifiche al Regolamento comunitario n. 1019 del 2002, è un esempio illuminante di quali delicati tasti si vanno a toccare con disposizioni che vengono percepite quali misure eccessive di difesa.

Signor Presidente, il percorso di condivisione sulle linee generali di questo disegno di legge sta registrando tuttavia qualche perplessità nel prevedere una prosecuzione tutt'altro che fluida nell'altro ramo del Parlamento, allorquando si incroceranno testi non perfettamente sovrapponibili,

ossia questo che uscirà dal Senato e quello espresso nel disegno di legge governativo Atto Camera n. 2260, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare».

Tra i due testi vi sono alcune distonie cui gli emendamenti presentati dal Partito Democratico hanno l'ambizione di porre rimedio: si tratta di emendamenti che si conciliano con gli orientamenti del ministro Zaia; peccato, però, che vengano esplicitati solo nella seconda fase, alla Camera dei deputati. Noi sosteniamo queste proposte emendative, nella viva speranza che vengano accolte, agevolando così il nostro pronunciamento di voto, in coerenza con il percorso di condivisione. Se così sarà, il nostro contributo a ricomporre su un piano sintonico le posizioni della maggioranza e quelle del Governo, che al momento non collimano, aiuterebbe infatti il comparto agricolo a fruire in tempi più celeri dei benefici prodotti da queste misure.

Signor Sottosegretario, non siamo solo noi convinti che questo provvedimento non possa avere una portata esaustiva dei problemi che tuttora assillano il comparto dell'agricoltura, che invece abbisognerebbe di un intervento organico che ancora non riusciamo ad intravedere nell'azione del Governo, tanto meno nella finanziaria – esageratamente *light* – appena uscita dal Consiglio dei ministri. Accompagniamo comunque queste misure nella direzione di un messaggio di fiducia e di stimolo al mondo agricolo a fare della qualità alimentare la regola della distinzione e dell'affidabilità da offrire costantemente al consumatore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, mai come in questo momento è necessario cercare di concentrare energie e risorse su scelte politiche precise. Mai come ora è necessario mettere in campo con chiarezza e determinazione strategie in grado di mettere il nostro Paese al riparo dagli effetti economici e sociali che questa crisi sta determinando e che sono ben lontani, purtroppo, dall'essersi manifestati in tutta la loro dimensione; sono necessari segnali, che però siano in grado di proiettare il nostro Paese nel futuro.

Purtroppo, in questi mesi, non si può dire che siano emerse né una visione di prospettiva né misure contingenti che abbiano fatto percepire al settore agricolo la vicinanza della politica e di chi governa. Prova ne è che in tutti i provvedimenti assunti in materia di crisi il termine agricoltura non è stato menzionato. È evidente che il settore viene considerato come un comparto economico di risulta, nonostante gli ammirevoli sforzi del signor Ministro di raccontare e rappresentare un'attenzione della politica che non è stata poi coerente nei fatti. Nello spazio tra il dichiarato ed il realizzato si trovano tutte quelle carenze che mantengono zoppi gli strumenti di sostegno, quali ad esempio – e lo ricordo a ragione in questo momento – il Fondo di garanzia contro le calamità naturali, la cui carenza

stenderà molte delle nostre aziende che sono già in ginocchio, perché i consorzi in questo momento non saranno in grado di ottenere ancora anticipazioni dalle banche e porteranno a scaricare gli interessi delle anticipazioni sulle aziende agricole.

Nella polverizzazione delle scelte sta anche l'incertezza con cui viene affrontato all'interno della maggioranza il tema dell'etichettatura, oggetto del provvedimento che stiamo esaminando in quest'Aula, che mal si concilia con il disegno di legge Atto Camera n. 2260, d'iniziativa governativa, che ha un contenuto più generale, ma che all'articolo 6 tratta gli stessi contenuti del provvedimento che oggi stiamo approvando e che si trova in discussione alla Commissione agricoltura della Camera. La difficoltà più evidente consiste proprio nella sostanziale contraddizione di fondo nell'impostazione dei contenuti dei due provvedimenti.

Il disegno di legge n. 1331 pone un obbligo generico di indicazione d'origine, senza specificare le singole filiere per le quali prevedere le indicazioni – com'è invece stabilito dalla direttiva comunitaria di riferimento – e creando di conseguenza tutte le premesse per l'avvio di una procedura di infrazione. In questo caso non è solo questione di forma, ma diventa anche di sostanza: infatti l'obiettivo della disposizione comunitaria è quello di mettere il consumatore nelle condizioni di disporre di una precisa informazione, intervenendo quando questo è necessario, come sostengono anche le associazioni dei consumatori.

Chiaramente il dispositivo che oggi stiamo per approvare non punta allo stesso obiettivo e crea sin da subito le condizioni per impantanarci nella trappola in cui il nostro Paese è incappato con la richiesta di etichettatura dell'olio d'oliva, che un'errata impostazione della procedura di richiesta nel 2004 ha bloccato il provvedimento per tre anni, fino a quando, nel 2007, il Governo Prodi non reimpostò la procedura, indicando la filiera esatta e il prodotto, ottenendo così l'autorizzazione comunitaria per l'indicazione del luogo di provenienza delle olive nella produzione dell'olio. Non ha quindi senso, dopo questa esperienza, porsi nelle medesime condizioni, precludendo in modo consapevole e premeditato la possibilità di conseguire l'obiettivo condivisibile della certificazione delle nostre eccellenze anche attraverso l'indicazione dell'origine.

Cerchiamo quindi oggi in quest'Aula di creare le condizioni affinché il risultato da tutti auspicato possa essere raggiunto e gli emendamenti del Partito Democratico vanno in questa direzione. Se non verranno approvati, conoscendo già da oggi le conseguenze, la deduzione che se ne potrebbe trarre è che ancora una volta si scambia lo strumento con il fine. L'etichettatura dei prodotti agroalimentari è infatti uno strumento molto importante, ma solo uno strumento, che non può essere la panacea per il superamento dell'arretratezza del settore, come sembra voglia farsi credere. È chiaro che in un Paese come il nostro, che è *leader* europeo nelle produzioni DOP, IGP e nelle produzioni legate alla tradizione dei territori, per le quali siamo conosciuti in tutto il mondo, ogni strumento che facilita la loro identificazione va sostenuto e rafforzato. Ma il nostro Paese ha bisogno di ben altro.

Se nonosterremo processi di innovazione aziendale di settore, continueremo a patire solo la negatività di un mercato che, a prescindere dai desideri di ognuno di noi, è comunque globale e che continuiamo a non essere in grado di utilizzare in tutte le opportunità che questo può offrire anche alle nostre produzioni. Se pensiamo che i nostri prodotti siano effettivamente in grado di giocare la carta della qualità, l'indicazione dell'origine non può essere che uno strumento, ma non può essere lo strumento che conferma il mercato di nicchia tutto interno dei nostri prodotti: deve essere considerato solo uno dei passi da continuare per sostenere, in una logica di allargamento della domanda, l'espansione nel mondo della produzione italiana. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà. (*Brusìo*).

Pregherei i senatori impegnati in conversazioni telefoniche, se possibile, per lo meno di non alzare il volume della voce oltre quello dell'oratore.

VACCARI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'ordine del giorno G100, che tratta del comparto del tessile e di altri comparti italiani di manifattura. Questo argomento può sembrare, a prima vista, lontano dall'ambito del provvedimento in esame, ma io direi che così non è. Chiedo, pertanto, l'attenzione da parte del relatore e del Governo per un'accoglienza di tale ordine del giorno.

D'altronde, abbiamo anche visto proprio in questo periodo come le piccole e medie imprese del settore (ma a volte anche le grandi) si stiano classificando come i contadini del tessile e come stia nascendo un movimento di sostegno e di attenzione a queste imprese: non tanto e non solo per la questione di carattere occupazionale e di presa sul mercato, ma anche per tutti i risvolti di natura sanitaria e di tutela della sicurezza dei consumatori, risvolti che sono assolutamente vicini e congruenti con il progetto di legge in campo alimentare ora in discussione.

Quindi, io invito veramente a valutare con attenzione questo ordine del giorno, proprio nel rispetto della salute umana e dell'ambiente, tenendo conto che l'apertura di nuovi mercati ha sicuramente rivisto il sistema produttivo, che è continuamente sottoposto a forti pressioni competitive, ma anche che ciò non sempre avviene in base a chiare e leali regole di mercato. Così come tale cambiamento si vuole giustamente attuare nel campo alimentare – misura che io condivido pienamente – allo stesso modo chiedo che altri provvedimenti analoghi siano assunti in altri settori. Ricordo a tale riguardo la proposta di legge presentata dall'onorevole Reguzzoni ed altri, che giace in discussione alla Camera dei deputati.

Inviterei il Governo a valutare l'opportunità di estendere le misure di cui al presente provvedimento a tutte le produzioni nazionali (con particolare riferimento al settore tessile, ma anche ai settori calzaturiero e della

pelletteria) al fine di tutelare la qualità dei prodotti e garantire una maggiore sicurezza sanitaria ai consumatori. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Allegrini. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento, che è stato presentato dal Gruppo di maggioranza della Commissione agricoltura e ha quindi ricevuto in quella sede il voto unanime della maggioranza, ma purtroppo l'astensione dell'opposizione, è un provvedimento di straordinaria importanza. Esso tenta in qualche modo di risolvere il problema della crisi strutturale dell'agricoltura italiana, che va ben oltre la crisi mondiale dovuta ai motivi e alle congiunture che tutti conosciamo.

La crisi dell'agricoltura italiana, infatti, è una crisi ben più grave di tutti gli altri settori, perché è una crisi antica che nasce da problemi strutturali: una misura media aziendale molto modesta, il rincaro dei presidi fitosanitari; la necessità di ringiovanire l'imprenditoria agricola; l'incapacità di concentrazione dell'offerta dei prodotti italiani; un accesso al credito sempre più difficoltoso; la mancanza di liquidità da parte degli agricoltori e degli imprenditori agricoli.

Tra tutti questi problemi, io porrei in rilievo proprio il problema della tutela del prodotto italiano. In questi ultimi decenni il prodotto italiano ha subito una pressione straordinaria in ordine a una concorrenza che io definirei asimmetrica e, a volte, addirittura sleale. Non abbiamo strumenti di tutela e di protezione che non consentano a prodotti di minore qualità di entrare e di essere poi venduti, in qualche modo, per prodotti italiani. Questi tipi di frode e di truffa sono poi, come è noto, perpetuate in giro per il mondo. In particolare, però, noi non possiamo tollerare che sul territorio italiano avvengano questi fatti. In questo senso si muove il disegno di legge che stiamo per approvare, cioè nel senso della tutela del consumatore, da una parte, e della difesa degli interessi economici legati alle produzioni italiane.

Come è noto, l'articolo 28 del Trattato costitutivo impone la libera concorrenza delle merci ma, in realtà, l'Unione europea, attraverso strumenti legislativi (cioè regolamenti comunitari), ha nel corso del tempo regolamentato in maniera assolutamente frammentaria questa materia. Vorrei citare alcuni prodotti e comparti attualmente tutelati. Dal 1996, tramite alcune norme di commercializzazione, c'è l'obbligo di indicazione dell'origine dell'ortofrutta fresca. In seguito alla diffusione delle encefalopatie spongiformi in Europa è stata imposta l'indicazione dell'origine della carne bovina, completamente nel 2002. Più recentemente invece, nel 2004, è stata introdotta una indicazione obbligatoria di origine per le uova fresche ed il miele; nel 2005 per il latte fresco e la carne avicola; infine, solo dal 1° luglio del 2009, come sappiamo, l'etichettatura per l'olio d'oliva.

Spesso abbiamo tentato di porre in essere la tutela del prodotto italiano, che ha avuto il blocco delle procedure di infrazione da parte dell'Unione europea; del resto, la politica dei marchi e di tutela dei nostri prodotti ha comunque prodotto dei risultati. Vorrei ricordare che l'Italia ha 178 DOP e IGP e circa 500 tra DOCG, DOC e IGT; quindi, un grande lavoro svolto a tutela del prodotto italiano. Ciò nonostante, subiamo ancora l'ingresso di materia prima che viene spesso lavorata in Italia in maniera sleale, perché prodotta spesso in Paesi che utilizzano lavoro nero. Quindi una concorrenza per quello che attiene ai costi di produzione, in particolare la manodopera, e soprattutto è assolutamente fuori controllo il problema sanitario, quindi la qualità e la salubrità del prodotto.

E veniamo al punto: l'indicazione dell'origine della materia prima in un prodotto agricolo nel momento in cui arriva al consumatore è di fondamentale importanza. Dal dopoguerra ad oggi la politica agricola ha avuto una forte inversione: dalla volontà di produrre di più si è passati alla volontà di produrre bene, cioè prodotti di qualità. In sostanza, noi siamo ciò che mangiamo, quindi è assolutamente importante mangiare bene. E questo deve essere leggibile per il consumatore nell'etichetta. Vorrei dire che questa esigenza che mi sembra sempre affermata in Commissione agricoltura del Senato non ha trovato riscontro nel voto dell'opposizione in Commissione. Sappiamo che vi è stato uno *stop and go* di questo provvedimento, ma credo che questo sia stato anche un buon momento di riflessione per l'opposizione, che mi auguro voterà concordemente questo provvedimento.

Sulla sicurezza alimentare abbiamo avuto tantissimi appuntamenti anche in Italia. Vorrei ricordare la Conferenza dell'anno scorso sulla sicurezza alimentare mondiale e il Libro verde sulla qualità dei prodotti che è arrivato al Senato – ne abbiamo fatta ampia discussione – e che ha portato alla fine a delineare da parte dell'Unione europea quella comunicazione di straordinaria importanza del 28 maggio scorso, nella quale il sistema della etichettatura viene chiaramente ricondotto al sistema della tracciabilità degli alimenti: non ci può essere sicurezza alimentare senza tracciabilità rispetto agli alimenti. Ricordo anche il G8 sulla sicurezza alimentare: dopo quello di Toyako dell'anno scorso, quello di Cison di Valmarino nell'aprile di quest'anno, in cui comunque è stato individuato un fatto importante, cioè che la sicurezza alimentare sarà comunque da adesso in poi argomento da trattare nel G8.

Voglio citare altri sistemi di sicurezza. Noi abbiamo l'EFSA che, com'è noto, è la *European Food Safety Authority* che ha sede in Italia. Noi dobbiamo – questa è una richiesta specifica che vogliamo rinnovare al Ministro – fare in modo che finalmente decolli anche la nostra Agenzia nazionale che dovrebbe avere sede a Foggia. Sappiamo che è insediato un Comitato scientifico che si riunisce in questo momento a Roma e ci sentiamo di insistere affinché venga finalmente varata e proprio al Sud, perché purtroppo spesso e volentieri proprio quelle zone sono state il centro di frodi alimentari. Ricordo, inoltre, il piano nazionale residui, che è di fondamentale importanza, nonché la straordinaria opera svolta dai nostri

servizi veterinari, ma anche l'attività generica d'ispettorato del Ministero delle politiche agricole.

Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che esista un sistema di tutela del consumatore ed anche un sistema di tutela del prodotto agricolo italiano. Ma questo non è vissuto, com'è evidente, in maniera sistematica; ecco perché il nostro disegno di legge, che spero di qui a breve sarà legge, seppur estremamente semplice sarà assolutamente complesso nella sua applicazione, come qualche collega che ha parlato prima di me ha ricordato. Con esso si stabilisce l'obbligo di indicare la provenienza, il luogo della coltivazione del prodotto e dell'allevamento. È ovvio che il problema si pone al momento della trasformazione, perché comunque ci sono regolamenti comunitari che impongono per alcuni prodotti di indicare, ad esempio, il luogo di ultima trasformazione e ciò ovviamente cambia completamente la visione del problema. Prevediamo inoltre delle sanzioni forti; nel disegno di legge originario addirittura si ipotizzava di chiudere l'azienda; ora proponiamo una forma più attenuata, con una sanzione amministrativa ed una pena pecuniaria che comunque è abbastanza elevata. In questo filone il ministro Zaia ha recentemente avviato un provvedimento per l'indicazione dell'origine del latte alimentare. Ricordo che arrivano in Italia 86 milioni di quintali di latte, polveri, cagliate, formaggi e latte liquido, che concorrono a creare quello che in realtà non possiamo in maniera onesta chiamare *made in Italy*.

Concludo sottolineando che vorrei ricondurre al momento dell'esame degli emendamenti la possibilità che l'opposizione voti favorevolmente questo disegno di legge, perché questo può essere anche importante e significativo per il percorso futuro dell'atto che ci apprestiamo a varare, convinta come sono che la tutela del *made in Italy* passa assolutamente per l'etichettatura e l'indicazione delle origini del prodotto. (*Applausi del Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, dalla tutela del *made in Italy* mi vorrei spostare alla tutela o alla consapevolezza dei consumatori e quindi di tutti quanti noi. Se potessi dare un titolo a questo intervento in discussione generale lo intitolerei: «Etichette, conoscere per deliberare». Spesso si utilizza questo slogan per temi più elevati, ma credo che anche il tema delle etichette, di cosa si mangia e di cosa è scritto sul nostro cibo, in realtà sia argomento di grande interesse. In particolar modo, quello delle etichette dei prodotti alimentari è sicuramente un tema cruciale per la tutela dei consumatori. È necessario appunto che l'etichetta riporti fedelmente tutte le caratteristiche dei prodotti alimentari ed anche l'origine delle materie prime, in linea anche con quanto previsto dalla disciplina comunitaria, che già comunque ha prestato grande attenzione a tale materia.

Vorrei ricordare uno tra gli ultimi atti della passata legislatura del Parlamento europeo, cioè l'approvazione il 10 marzo del 2009 di una risoluzione proprio in tema di garanzia della qualità degli alimenti, ove si

sottolinea l'importanza per i consumatori delle informazioni sulla catena alimentare, proprio con particolare riferimento all'origine ed alla provenienza delle materie prime (tema che viene affrontato in parte dal primo articolo di questo disegno di legge oggi all'esame). In particolar modo, questo atto del Parlamento europeo, che si sofferma proprio sui requisiti per la commercializzazione dei prodotti, al punto 14), che riporto integralmente, segnala che: «Il Parlamento europeo è preoccupato per il fatto che la maggior parte dei consumatori dell'Unione europea non è sufficientemente informata circa la catena alimentare, segnatamente per quanto concerne l'origine dei prodotti e delle materie prime.

Auspica l'introduzione dell'indicazione obbligatoria del luogo di produzione delle materie prime, attraverso un'apposita etichetta che soddisfi l'esigenza dei consumatori di ricevere maggiori informazioni sull'origine del prodotto che acquistano.

Ritiene che tale sistema dovrebbe estendersi anche ai prodotti alimentari trasformati e ritiene che lo stesso dovrebbe fornire informazioni quanto all'origine dei principali ingredienti e delle materie prime, specificando il luogo di origine di queste ultime e quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione del prodotto». Si tratta della citazione della risoluzione del Parlamento europeo dello scorso marzo.

Personalmente collaboro da anni con un'associazione per i diritti dei consumatori che si chiama ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori). Questa associazione ed io in prima persona abbiamo sempre ritenuto utile non tanto accompagnare e guidare l'utente e il consumatore verso quella che si può ritenere la scelta migliore, ma riteniamo prioritario dare al cittadino tutte le informazioni perché sia libero di fare una scelta consapevole e informata: appunto, secondo lo spirito più generale del «conoscere per deliberare», che citavo in precedenza. Nello specifico, ciò significa rendere il cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, ma anche dargli gli strumenti perché lo possa fare nella maniera migliore possibile. L'etichettatura è appunto lo strumento tramite il quale il consumatore può essere informato e scegliere: l'etichetta quindi non è solo logo, marca, colore, o disegno più accattivante, ma è anche uno strumento per dare queste informazioni affinché il cittadino possa scegliere.

Sono toscana, si sente in parte dal mio accento, e ci sono altri toscani in quest'Aula. L'olio che prima è stato citato è sicuramente uno dei prodotti della mia terra. Quando si cerca negli scaffali del supermercato o del negozio di alimentari per comprare l'olio e si legge in un'etichetta, ad esempio, la scritta «Olio della fattoria di Reggello», che per chi non lo sa è in provincia di Firenze, non viene specificato se quelle olive sono toscane, pugliesi o liguri: sono tutte altrettanto buone, ma nella fattoria di Reggello vengono solo trasformate e spremute. È un esempio pratico che aiuta a capire quanto sarebbe utile, in realtà, sapere se quelle olive, spremute in una fattoria di Reggello, siano olive toscane, liguri o pugliesi o una loro miscela. È davvero utile conoscere queste informazioni per poter scegliere, sapendo se quell'olio è davvero un olio toscano, ed eventualmente per acquistarlo. Se ciò non è scritto si compie evidentemente una

concorrenza sleale, fatta dal logo «Fattoria di Reggello» nei confronti di un'altra fattoria, (che potrebbe non chiamarsi con un nome così noto, che richiama una località produttrice di olio come quella di Reggello) e che potrebbe indurre per certi versi il consumatore ad acquistare un olio che toscano non è. Quindi, si tratta di concorrenza sleale.

Per quanto mi riguarda, colgo l'occasione dell'intervento in discussione generale, per dire che ho presentato con il senatore Perduca tre emendamenti. Un emendamento riguarda l'articolo 2 e cerca di evitare la pesantezza delle modalità per la redazione dei decreti, individuando la competenza esclusiva nel Ministero delle politiche agricole e forestali, evitando per certi versi una concertazione – che è prevista nel testo in esame – in particolare con le organizzazioni rappresentative del settore, che è tipicamente corporativa e consociativa e che secondo noi non tutela tanto l'utente e i consumatori quanto i produttori. Con il secondo emendamento, proponiamo una modifica che si potrebbe definire di *drafting* all'articolo 3. Intendiamo infatti sopprimere l'aggettivo «opportuni» quando si parla di controlli. I controlli sono sempre opportuni, soprattutto se vanno a valutare, a controllare e a verificare se una legge è applicata.

In realtà, tutto l'articolo 3 del disegno di legge si potrebbe definire pleonastico; anzi, in alcuni casi potrebbe rischiare di creare delle interferenze tra i diversi livelli di autorità, ad esempio quando si afferma che le Regioni possono comandare i Carabinieri (i Nuclei antisofisticazione e sanità); tuttavia, se può fornire un'indicazione di massima per responsabilizzare maggiormente le Regioni, allora può andar bene. Eliminiamo però almeno la parola: «opportuni» rispetto ai controlli, perché lo sono sempre.

Infine, con l'emendamento 4.201, che non siamo stati i soli a ripresentare dal momento che proposte analoghe sono state fatte dal Gruppo Italia dei valori e dal senatore Della Seta del Partito Democratico, si propone di ripristinare il testo iniziale a prima firma Scarpa Bonazza Buora, che prevedeva sanzioni più pesanti dopo la prima violazione. Credo sia utile prevedere sanzioni più gravi dopo la prima; altrimenti il rischio è che qualcuno possa mettere in conto la possibilità di avere solo una sanzione pecuniaria o di rischiare al massimo un sequestro, mentre è evidente che la chiusura di uno stabilimento (o dell'esercizio in cui viene commessa questa violazione) da un minimo di cinque giorni ad un massimo di sei mesi rappresenti sicuramente un rischio e un deterrente maggiori rispetto alla sanzione pecuniaria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Pignedoli, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G102. Ne ha facoltà.

**PIGNEDOLI (PD).** Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, non è da ora che noi condividiamo l'idea di accrescere la conoscenza e di aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto ai prodotti alimentari, al cibo, a ciò che si mangia, che è una delle cose più importanti perché diventa parte di noi e in gran parte determina la no-

stra salute. Non l'abbiamo solo detto, non lo abbiamo solo dichiarato, ma abbiamo lavorato concretamente per far questo nella legislatura precedente: lo ha fatto l'allora ministro De Castro con l'etichettatura dell'olio d'oliva. Noi siamo favorevoli al rafforzamento della logica della trasparenza, dall'origine alla conoscenza dei processi produttivi; in una parola – come diceva bene la collega Poretti – a rendere evidente, leggibile e verificabile la qualità.

Sappiamo bene che per il nostro Paese parlare di qualità significa parlare di questione etica e di alto senso civile proprio per la conoscenza e la consapevolezza; tuttavia, per il settore agroalimentare italiano la qualità ha un significato ancora maggiore, perché coinvolge il nostro livello di competizione, la nostra vocazione primaria. Non siamo competitivi sulle grandi quantità, ma sulle diverse qualità, sulle diverse eccellenze, quando qualità è sintesi di sanità, genuinità, ambiente salubre, ma anche tradizione e carattere identitario di un territorio. È una sfida che noi riteniamo prioritaria, uno dei primi punti su cui ci si deve alleare in sede europea (allearsi e non scontrare) per acquisire una forza vera di negoziazione su scala globale e per far emergere questi valori: quello che ricerchiamo su questo terreno è una dimensione, un orizzonte europeo.

Per questo, in Commissione agricoltura avevamo avanzato molte perplessità sul testo proposto oggi all'esame dell'Assemblea, perché non teneva conto sufficientemente delle normative comunitarie e del dibattito che si è avviato. Rilevare la non sintonia con le normative comunitarie non è questione politica di parte, non è faziosità; è un'oggettiva preoccupazione per l'approvazione di un provvedimento che rischia di fermarsi al cortile di casa nostra, senza nessuna efficacia sui mercati internazionali, senza nessun raggiungimento degli obiettivi contenuti in premessa, che noi peraltro condividiamo. È già successo col decreto-legge n. 157 del 2004, che non produsse alcun effetto proprio per l'incompatibilità con la disciplina comunitaria, che contempla l'obbligo di etichettatura per specifiche e singole filiere (per questo abbiamo presentato emendamenti), così come l'obbligo di indicazione del luogo di provenienza dei prodotti, qualora la mancata indicazione possa indurre in errore i consumatori in merito a questo.

Abbiamo presentato emendamenti che modificano il testo armonizzandolo con il quadro europeo; modifica peraltro quest'ultima indicata, addirittura posta come condizione, nel parere della 14ª Commissione; impostazione prevista nel provvedimento del Governo, nel disegno di legge Atto Camera n. 2260, all'articolo 6. Quindi ci aspettiamo che vengano accettati. Per questo noi lavoriamo, per l'efficacia del provvedimento, per la sua realizzabilità, e non per un provvedimento con effetti solo mediatici. Ma perché questo sia possibile, occorre assumere proprio l'orizzonte europeo. Più che legiferare in proprio, abbiamo bisogno di essere parte attiva in Europa. Ci sono decisioni in corso su questo tema in Europa. Nell'ottobre 2008, sul Libro verde sulla qualità, l'Europa ha aperto una grande e ampia consultazione. Nel maggio 2009, la Commissione ha approvato la comunicazione sulla «Politica di qualità» dei prodotti agricoli e l'ha rin-

viata al Consiglio e al Parlamento europeo. Da questa comunicazione partiranno uno o più regolamenti di riforma della situazione attuale.

Cosa sarà dunque all'attenzione del Governo, del Parlamento, dei produttori e dei consumatori italiani nei prossimi mesi? Avremo il compito (già ufficiale e deciso) di riscrivere con un approccio strutturato l'insieme delle regole sulla qualità, compresa l'etichettatura dell'origine. Questo è il lavoro su cui concentrarci e che porterebbe una vera utilità ai produttori e ai consumatori, perché l'origine è certamente cosa importante, ma la qualità e il controllo di qualità è cosa che va molto oltre e comprende anche l'origine. Questo è lo scenario dentro cui dobbiamo muoverci, mentre noi oggi vediamo una sorta di diatriba, una questione interna alla maggioranza. Le Camere sono di fronte a due proposte, come diceva il collega Pertoldi: una del Governo, che si occupa, all'articolo 6 del disegno di legge n. 2260, dell'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari, e la proposta in esame, a firma del presidente senatore Scarpa Bonazza Buora. Non ci è chiaro quale sarà l'*iter* di questo provvedimento.

Noi allora due cose le vogliamo dire. In primo luogo, ci auguriamo che i tempi (visto che il provvedimento è già stato bloccato una volta in quest'Aula, per ragioni che ancora ci sono poco chiare), le modifiche o le resistenze alle modifiche anche degli emendamenti presentati non risentano della frizione interna alla maggioranza. Quest'Aula ha il diritto di conoscere trasparentemente il processo e i contenuti che verranno attuati. In secondo luogo, noi certamente appoggiamo il tema dell'etichettatura su questi percorsi; quando diventano realistici noi li condividiamo, ma non condividiamo l'enfasi che viene data a tale iniziativa in questo momento, nel momento in cui i temi della crisi si fanno più acuti, in cui i produttori scendono nuovamente in piazza, in diverse piazze d'Italia, produttori di diverse filiere, a manifestare tutte le difficoltà del momento, a ribadire il livello di indebitamento delle aziende, che ha raggiunto punti e livelli inediti, a denunciare la continua perdita di redditività delle aziende, la mancanza di liquidità per far fronte al presente; per contro, non vediamo e non abbiamo visto nei provvedimenti anticrisi nessuna risposta concreta.

Ci aspetta una finanziaria che dai primi segnali non presenta nulla di concreto, ancora una volta. Le risorse che sono state promesse da mesi non sono mai state mantenute, come diceva bene la senatrice Bertuzzi, soprattutto su un'urgenza, che diventa l'urgenza dell'urgenza: il Fondo di solidarietà, il Fondo di garanzia contro le calamità naturali. Noi non condividiamo – se ci dovesse essere – l'approccio miracolistico che viene riversato su questo provvedimento. Non è tempo di illusioni e di *slogan*; è tempo di concretezze, è tempo di provvedimenti anticrisi che finalmente contemplino anche l'agricoltura. È il momento di una presa di coscienza forte del livello delle difficoltà: non è l'ordinaria amministrazione. Noi ci aspettiamo che ci siano provvedimenti che mettano assieme emergenza e prospettive, come noi abbiamo cercato di sintetizzare nel disegno di legge n. 1754, che abbiamo appena presentato, recante: «Misure per l'emergenza e il rilancio competitivo del settore agroalimentare».

Quindi, di ben altro ha bisogno oggi questo settore. Bene l'etichettatura, ma le urgenze sono certamente altre. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Nardo. Ne ha facoltà.

DI NARDO (*IdV*). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, il disegno di legge al nostro esame detta disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. In particolare, esso è diretto ad introdurre l'obbligo generale di riportare, nell'etichettatura dei prodotti alimentari posti in vendita, il luogo di origine o provenienza della materia prima utilizzata.

Si tratta di una disposizione certamente utile e necessaria ai fini della tutela dei consumatori e noi dell'Italia dei Valori abbiamo chiesto, nel corso del tempo, che venisse portato avanti questo disegno di legge perché ci siamo sempre spesi per tutelare e salvaguardare il consumatore, ma anche per tutelare e salvaguardare il produttore. Tuttavia, così come è stato rilevato dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, identico obbligo risulta già previsto all'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204, il quale, a tutt'oggi, non ha prodotto effetti per la mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione.

Si deve inoltre ricordare che la materia contenuta nel presente disegno di legge è disciplinata dalla normativa comunitaria attraverso la direttiva 2000/13/CE, attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che reca disposizioni di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, e che prevede all'articolo 3 un elenco obbligatorio di indicazioni, che secondo noi è necessario richiamare anche nel disegno di legge al nostro esame, al fine di confermare l'obbligo dell'indicazione di dette informazioni nelle etichette dei prodotti alimentari.

Con il presente disegno di legge, in merito all'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari immessi in commercio, si intende così rendere effettiva la previsione della normativa sull'etichettatura che prescrive l'obbligo di riportare il luogo di origine o di provenienza nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto. Del resto, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, considera principio fondamentale la necessita di informare e tutelare i consumatori e ritiene che un'etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto sia il mezzo più idoneo per consentire al consumatore «di operare la sua scelta con cognizione di causa».

Riteniamo che questo provvedimento abbia una duplice funzione: oltre a tutelare e salvaguardare il consumatore stesso, esso tutela e salvaguarda anche il produttore onesto mettendo tutti i produttori in condizione

di portare sul mercato prodotti quantitativamente e qualitativamente ottimi per il consumatore.

La protezione del consumatore finale si realizza anche attraverso la massima trasparenza nella vendita dei prodotti alimentari per cui diventa indispensabile creare un sistema di etichettatura adeguato; chiunque voglia sapere qualcosa di un prodotto alimentare deve poterlo apprendere dalle indicazioni contenute nell'etichetta, con particolare riferimento all'origine territoriale delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione e nella produzione.

Che il consumatore attribuisca rilievo all'origine dei prodotti è stato confermato, più volte, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza comunitaria che hanno affermato che l'indicazione dell'origine territoriale costituisce l'applicazione delle regole che prescrivono una compiuta e non ingannevole informazione del consumatore.

Per i consumatori è sempre più importante avere cognizione del prodotto da scegliere tra quelli disponibili. Peraltro, l'etichettatura rappresenta il punto di partenza per la ricostruzione del capitolo inerente alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica ed il Regolamento (CE) n. 178 del 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, si basa sulla predisposizione di un sistema generale per la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. L'articolo 18 di tale regolamento prescrive che «gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità (...) devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità».

La normativa, sia comunitaria sia nazionale, sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli risulta finalizzata ad assicurare la lealtà degli scambi e la trasparenza dei mercati ed in tale ottica prescrive che nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti sino al commercio al dettaglio.

La regolamentazione, sia comunitaria sia nazionale, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, subordina la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei consumatori sulla denominazione commerciale della specie, sul metodo di produzione e sulla zona di cattura. In particolare, l'indicazione della zona di cattura comporta la menzione, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare o in acque dolci o di acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto ovvero in cui si è svolta la fase di sviluppo.

Anche tenendo conto di questi riferimenti, diventa necessario che l'etichettatura, oltre alle indicazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, quali la denominazione di vendita, l'elenco e la quantità degli ingredienti, il termine minimo di conservazione, e così via, contenga l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, precisando che, per il prodotto alimentare non trasformato, il luogo consiste nel Paese di origine ed eventualmente nella zona di pro-

duzione mentre, per il prodotto alimentare trasformato, bisogna indicare la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

In conclusione, noi dell'Italia dei Valori chiediamo che lo Stato sia anche più severo nei confronti del produttore o di chi commette questo tipo di reati nei confronti dei consumatori e riteniamo necessario che, oltre a prevedere che la violazione delle disposizioni relative alla indicazione obbligatoria dell'origine sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, si preveda che, nel caso di più violazioni, sia disposta la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio commerciale in cui il fatto è stato commesso, da un minimo di cinque giorni ad un massimo di sei mesi. Questo sempre per tutelare e salvaguardare il consumatore. Dobbiamo essere infatti noi ad intervenire, soprattutto dopo ciò che è accaduto negli ultimi mesi con il sequestro da parte dei NAS di prodotti che sono stati immessi sul mercato e utilizzati dai consumatori stessi. Quindi, prevedere pene più severe significa indurre chi produce a stare più attento e a salvaguardare e tutelare la salute pubblica. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montani. Ne ha facoltà.

MONTANI (*LNP*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il presente disegno di legge torna ad affrontare uno dei problemi maggiormente dibattuti negli ultimi anni, quello dell'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dell'origine delle materie prime agricole utilizzate nei prodotti alimentari. A tale tema fu dedicata nel 2004 una specifica legge, la n. 204 di quell'anno, che ha trovato però parziale applicazione a causa dell'opposizione dell'industria alimentare che, al fine di sottrarsi a tale obbligo, invocò il rispetto delle norme sulla libera concorrenza, richiedendo l'intervento delle autorità comunitarie.

Già il 18 novembre 2008 il ministro Zaia aveva tenuto presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una conferenza stampa che aveva come tema centrale le novità in tema di origine nell'etichettatura dei prodotti alimentari. L'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura è stata infatti oggetto dell'articolo 6 del disegno di legge sul rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, approvato preliminarmente dal Consiglio dei ministri il 31 ottobre dello scorso anno e presentato alla Camera. Per un complesso di circostanze il testo oggi al nostro esame, avendo iniziato il suo *iter* per primo al Senato, per prassi parlamentare ha la priorità sull'approvazione.

Non deve per questo, però, passare in secondo piano il costante impegno della Lega Nord e del Ministro dell'agricoltura nel portare avanti il principio della necessità per il consumatore di essere edotto il più possibile sui prodotti che quotidianamente pone sulla sua tavola, della provenienza degli stessi, del luogo della lavorazione delle materie prime o dell'allevamento del bestiame.

In ogni caso, il presente disegno di legge diviene di assoluto interesse proprio in virtù dei suoi contenuti che, di fatto, si limitano a definire pochi, ma decisivi aspetti che condividiamo. Un primo aspetto secondo noi rilevante è quello di sancire in via generale l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di origine e quindi di coltivazione o di allevamento delle materie prime.

Un secondo aspetto rilevante è quello di definire il quadro delle competenze in materia di controlli che sono affidati alle Regioni, che a loro volta possono avvalersi dei competenti organi di polizia giudiziaria e di polizia locale.

Il terzo aspetto di rilievo è il rinvio a successivi provvedimenti amministrativi, come il decreto interministeriale dei Ministri dell'agricoltura e dello sviluppo economico, per definire le modalità di attuazione e l'istituzione di un periodo transitorio per smaltire i prodotti già confezionati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Alcune modifiche apportate in Commissione sono condivisibili e riguardano l'introduzione, all'articolo 2, della prescrizione che, ai fini dell'emanazione dei necessari regolamenti attuativi, vi sia l'intesa tra il Ministero, le Regioni e l'associazionismo del settore.

In conclusione, signor Presidente, salutiamo con favore l'approvazione di un provvedimento che va a favore dei cittadini, da tempo voluto dalla Lega Nord e perfettamente in linea con quanto a suo tempo proposto dal Dicastero di competenza. Ogni provvedimento che promuova la consapevolezza del cittadino consumatore non può che vederci sempre fermamente favorevoli. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

### **Saluto ai sindaci dei Comuni della Valle d'Isarco, in provincia di Bolzano**

PRESIDENTE. Desidero rivolgere, a nome del Senato, un saluto ai sindaci dei Comuni della Valle d'Isarco, in provincia di Bolzano, che sono qui presenti e seguono i nostri lavori. Auguri anche per la loro attività a guida delle loro amministrazioni. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331 (ore 17,44)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andria. Ne ha facoltà.

ANDRIA (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico in Commissione agricoltura ha da subito condiviso la necessità di disciplinare adeguatamente, con legge dello Stato, la materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari, ma ha altrettanto tempestivamente ravvisato l'esigenza che il Parlamento ed il Governo, nel promuovere una politica attiva a livello europeo per la valoriz-

zazione dei singoli prodotti alimentari, uniformino l'azione del nostro Paese alla normativa comunitaria vigente al riguardo.

Il Partito Democratico ritiene infatti strategica la disciplina dell'etichettatura: del resto, il Governo Prodi ha posto solide premesse affinché importanti risultati potessero poi essere conseguiti, come è avvenuto per l'etichettatura obbligatoria dell'olio extravergine di oliva con l'approvazione del relativo regolamento da parte della Commissione europea.

Nel disegno di legge oggi in discussione abbiamo rilevato qualche carenza proprio con riferimento alla compatibilità tra la disciplina nazionale e quella comunitaria. Volentieri do atto al presidente della Commissione agricoltura, senatore Scarpa Bonazza Buora, che ha predisposto il disegno di legge di cui è primo firmatario, di avere attraverso la propria iniziativa finalmente richiamato sull'argomento le necessarie attenzioni. I colleghi del Gruppo PD in Commissione agricoltura ed io riteniamo, però, che l'occasione di una discussione in Aula sull'argomento vada colta per licenziare un testo perfezionato che sappia recepire i suggerimenti dell'opposizione e che anche a seguito del loro accoglimento rispecchi la coerenza e la compatibilità con la normativa comunitaria, anziché fermarsi alla previsione di un obbligo di etichettatura generico.

Ad esempio, la normativa comunitaria prescrive l'obbligo di indicare il luogo di provenienza dei prodotti e delle materie prime solo se l'assenza di indicazione può indurre in errore il consumatore.

Inoltre, manca nel disegno di legge la previsione dell'abrogazione espressa delle norme in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari contenute nel decreto-legge n. 157 del 2004, convertito con la legge n. 204 del 2004, norme che non avevano prodotto effetti proprio a causa dell'incompatibilità con la disciplina comunitaria.

Nell'insieme, la proposta emendativa del Gruppo del Partito Democratico intende introdurre una logica di complementarità e di piena compatibilità della normativa nazionale, proprio al fine di evitare di riprodurre gli errori già commessi in passato, di cui ho appena detto.

Pertanto, da un lato, si rende necessario tutelare preventivamente il consumatore per sottrarlo ad una penalizzante asimmetria informativa che si reitera puntualmente all'atto dell'acquisto del prodotto alimentare; dall'altro, si intende sostituire l'obbligo generale di indicazione dell'origine o provenienza di tutti i prodotti alimentari, stabilito dal disegno di legge in oggetto, con specifici obblighi per determinati prodotti alimentari e per filiere.

Si badi bene: proprio la dimostrazione scientifica che l'omissione dell'indicazione dell'origine può indurre il consumatore in errore circa la provenienza del prodotto agroalimentare e, con essa, l'introduzione di obblighi specifici su singole filiere e prodotti alimentari sono stati gli elementi fondanti del decreto ministeriale 10 ottobre 2007 recante «norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva», che ha dato poi il via a quel percorso articolato e complesso conclusosi con l'introduzione del regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione europea, attraverso il quale si è modificato il prece-

dente regolamento comunitario (CE) n. 1019 del 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva. Un percorso grazie al quale il consumatore potrà conoscere, attraverso le informazioni contenute in etichetta, l'esatta provenienza delle olive utilizzate per la produzione dell'olio.

Insomma, l'idea di etichettatura del Gruppo PD in seno alla Commissione agricoltura cerca di tenere insieme esigenze di legittimità normativa, di coerenza con i regolamenti comunitari, di tutela dei consumatori e di valorizzazione delle filiere. I nostri emendamenti, signor Ministro, indubbiamente tengono conto anche del testo dell'articolo 6, contenuto nel disegno di legge governativo n. 2260, attualmente assegnato alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, e rappresentano un contributo concreto non soltanto verso il conseguimento degli obiettivi in precedenza indicati, ma anche in direzione del rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

L'etichettatura è sinonimo di sicurezza alimentare e di qualità della produzione, parte viva ed integrante del *made in Italy*, dell'immagine stessa del Paese. Auspico che al termine del dibattito la maggioranza colga il senso ed il significato del nostro contributo emendativo, sostenendolo. Ovviamente, se ciò accadesse (e mi pare che ce ne siano le premesse), il Gruppo PD si regolerà di conseguenza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccioni. Ne ha facoltà.

PICCIONI (*PdL*). Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il provvedimento oggi al nostro esame, in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, tende ad assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, utilizzando lo strumento dell'indicazione obbligatoria nell'etichettatura del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata. L'esigenza di rendere obbligatorio nell'etichettatura il luogo di origine e la provenienza della materia agricola utilizzata è stato oggetto di un ampio dibattito parlamentare in risposta alle esigenze espresse dal settore agricolo.

Ricordo in proposito che già l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, aveva previsto quest'obbligo, suscitando, peraltro, un contenzioso con l'Unione europea che aveva addirittura portato il precedente Governo (nella XV legislatura, con l'Atto Senato n. 1448, legge comunitaria 2007), a proporre l'abrogazione. Si intendeva, infatti, sopprimere l'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge, che prevede l'indicazione obbligatoria, nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (indicazione del luogo di origine o provenienza, intendendosi come tale il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione), sul presupposto dell'avviamento di una procedura d'infrazione relativa alla citata legge, contro l'Italia, da parte della Commissione europea.

La Commissione europea riteneva che le disposizioni citate non fossero compatibili con l'ordinamento comunitario, in quanto avrebbero indotto i consumatori a preferire i prodotti nazionali, ed inoltre che il luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare dovesse essere obbligatoriamente apposto sull'etichetta solo se il consumatore potesse essere indotto in errore circa l'origine o la provenienza del prodotto (ricorso presentato alla Corte di giustizia il 25 agosto 2008, causa C-383 del 2008 contro la Repubblica italiana).

Com'è stato rilevato, anche attraverso la presentazione di atti di indirizzo da parte dei deputati e senatori del Parlamento italiano, le argomentazioni della Commissione europea non paiono in alcun modo condivisibili, in quanto le disposizioni del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 204 dello stesso anno, non mirano a creare una condizione di preferenza per i prodotti nazionali, ma a garantire la corretta e trasparente informazione dei consumatori e a prevenire fenomeni di contraffazione; tali disposizioni rispondono, pertanto, pienamente alle finalità della politica dei consumatori dell'Unione europea, che è volta a stabilire prescrizioni di base in materia di salute e sicurezza ed a tutelare gli interessi economici del pubblico, al fine di assicurare un elevato livello di protezione e soddisfare le aspettative dei cittadini di tutta l'Unione.

Nel medesimo senso, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al riavvicinamento della legislazione degli Stati membri concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, stabilisce che «qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori».

Tali principi fondamentali risultano codificati nel regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Nell'articolato del regolamento, in particolare, l'etichettatura è indicata tra i requisiti di sicurezza del prodotto alimentare (articolo 14) ed è disposto che l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi, attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori (articolo 16). L'articolo 18 del regolamento impone che, allo scopo di garantire la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, debba essere assicurata una corretta etichettatura. In effetti, se l'indicazione dell'origine di un prodotto può influenzare la scelta dei consumatori, a maggior ragione deve ritenersi che l'omissione di tale informazione risulti pregiudizievole ed ingannevole per i consumatori medesimi.

Il presente disegno di legge si muove, dunque, su questa linea, che è conforme all'orientamento assunto ora dal Governo italiano nell'attuale legislatura.

Vi ricordo inoltre che il decreto legislativo n. 109 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 181 del 2003, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, già prevede che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione siano destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. L'etichettatura non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare, sulla natura, identità, qualità, composizione, quantità e conservazione, sull'origine e sulla provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso (articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 109 del 1992 e successive modificazioni).

Inoltre, conformemente al parere espresso dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il disegno di legge, all'articolo 2, prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisca le modalità per l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura per «i singoli prodotti, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000».

In sostanza, ci troviamo di fronte ad un provvedimento coerente con la direttiva n. 13 del 2000, con il regolamento n. 178 del 2002, con il decreto legislativo n. 109 del 1992 e successive modificazioni, nonché con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo). Esso rispecchia le più sentite esigenze del settore agricolo e valorizza il ruolo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle Regioni.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione agricoltura era stato accolto un emendamento, da me presentato, per la soppressione del comma 2 dell'articolo 4, attinente alle «sanzioni», già disciplinate nel comma 1 con sanzione pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e confisca dei prodotti. Bene ha fatto la Commissione agricoltura a modificare il testo, poiché appariva eccessiva la previsione di sanzioni aggiuntive, quali la chiusura degli stabilimenti per un periodo che va da cinque giorni a sei mesi, nel solo caso citato, mentre la sanzione aggiuntiva non veniva prevista per altre fattispecie quali l'indicazione del contenuto del prodotto, la data di scadenza e il nome del produttore, omissioni ben più gravi in quanto incidevano sulla sicurezza alimentare.

È altresì all'esame dell'Aula un emendamento, da me presentato, che riguarda la modifica dell'articolo 1 e, più precisamente, per l'obbligatorietà di indicare la provenienza delle materie prime dei prodotti trasformati come il cioccolato, i biscotti, i panettoni, i gelati, che sarebbe altresì impossibile da dettagliare sia per il numero di ingredienti che per la provenienza degli stessi (ad esempio il «Kinder», che annovera nella lista degli ingredienti zucchero, farina di frumento, uova, latte intero in polvere,

burro anidro, burro di cacao, lecitina di soia e grassi vegetali; ognuno di questi può avere da due a quattro origini diverse: per esempio, il latte può arrivare dalla Germania, dalla Francia, dalla Danimarca, dall'Olanda e così via).

Poiché ritengo che l'obiettivo della norma sia quello di salvaguardare i prodotti italiani di prima trasformazione (come il latte, l'olio, il vino, il formaggio, il pomodoro, eccetera), sarebbe impossibile per semplice mancanza di spazio inserire tante diciture negli ingredienti, che poi si moltiplicano per 4 o 5 testi diversi a seconda delle lingue.

Dal momento che sono stati presentati degli emendamenti prima del mio emendamento 1.201, valuterò durante l'esame degli emendamenti se interverranno delle modifiche sul testo e, nel caso, se sarà opportuno o meno mantenere l'emendamento da me presentato.

Conclusivamente, ricordo che l'etichetta è uno strumento per la tutela del consumatore e che questo disegno di legge aiuterà il settore agricolo nella lotta alle frodi più frequenti, indicate dallo stesso Ministero delle politiche agricole nelle seguenti fattispecie: dichiarazioni false in merito alla provenienza, qualità, composizione, caratteristiche, eccetera, di un alimento; indicazioni ingannevoli ed insidiose, atte a magnificare indebitamente un prodotto e le sue caratteristiche; mancata corrispondenza degli ingredienti dichiarati; mancata elencazione degli ingredienti «indesiderati»; «manipolazioni» della data di scadenza o di preferibile consumo.

Nell'augurio che il mutamento dell'orientamento comunitario in materia venga al più presto consolidato, formulo l'auspicio che tutti i prodotti importati in Italia, anche e soprattutto dai Paesi terzi, rispettino le nuove disposizioni in materia di etichettatura. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sanciu.

SANCIU, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi intervenuti per il contributo fornito.

Per utilizzare al meglio i tempi a nostra disposizione, che sono brevi, e dedicarli all'approfondimento degli emendamenti, deposito una breve replica perché rimanga agli atti. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vallardi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare, per il loro eccezionale lavoro, le Commissioni agricoltura e bilancio, i rispettivi presidenti Scarpa Bonazza Buora e Azzollini e tutti coloro che hanno lavorato a questo provvedimento.

Evito di fare la storia dei provvedimenti e delle attività governative relativamente all'etichettatura e al tema dell'origine. Ripeto solo il mio ringraziamento al presidente Scarpa Bonazza Buora e ai firmatari del di-

segno di legge perché essi ci danno comunque modo di accelerare la visione e il progetto del Governo nel portare avanti la sfida dell'etichettatura. Voi sapete – e lo avete ricordato in più occasioni – che il tema dell'etichettatura e dell'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta è stato affrontato dal Governo mesi fa, che esso ha ricevuto una doppia approvazione in sede governativa ed è anche stato oggetto di un confronto con l'Europa.

Oggi, analizzando anche in via preventiva gli emendamenti da voi presentati (che sono sicuramente emendamenti che da più parti verranno sottoscritti e approvati), posso dire che si andrà nella direzione di un provvedimento che incontrerà un comune sentire e un comune pensare.

Quindi... (*Brusò. Richiami del Presidente*). Scusate, ma perdo il filo perché non ho nulla di scritto.

PRESIDENTE. Ha ragione lei, signor Ministro. Anche quando parla un senatore e non un Ministro varrebbe la stessa regola, che è però difficile far entrare nella vita dell'Assemblea.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. La ringrazio, signor Presidente.

La volontà è quella di dare una risposta. Quella che stiamo conducendo è una battaglia di civiltà: da un lato abbiamo un Europa che continua a dire che introdurre obbligatoriamente l'origine in etichetta rappresenta per il consumatore europeo un momento fuorviante, nel senso che, ad esempio, quando vede scritto «*made in Italy*», il consumatore tende a comprare il cibo italiano e non quello degli altri. Noi diciamo invece che la visione innovativa – questa è la teoria che abbiamo sostenuto in Europa e nel confronto comunitario – è quella di dare al consumatore l'informazione generale, dopodiché sarà il consumatore a decidere quale tipo di cibo vuole comprare, quindi se sarà cibo italiano, piuttosto che tedesco, francese e così via.

Per noi è una battaglia di civiltà innanzitutto sotto il profilo del consumatore, che deve essere garantito (e non dimentichiamoci che il 72 per cento dei consumatori in Italia si dichiara disponibile a spendere di più se avesse la certezza dell'origine del cibo che sta comprando); dall'altro lato, è una battaglia che dobbiamo fare fino in fondo a difesa dell'agricoltura. Siamo reduci da proteste di questi giorni e di queste ore.

Mi scuso per non essere intervenuto da subito alla discussione e ringrazio il sottosegretario Buonfiglio che mi ha sostituito in queste fasi; sono reduce da un incontro – ve lo annuncio in anteprima – con il Ministro francese venuto qui per discutere di latte e finalmente possiamo dire che si è trovata l'intesa italo-francese non solo sull'aiuto privato e quindi per l'ammasso privato dei formaggi piuttosto che per il prezzo di intervento, ma per un problema fondamentale, entrato nel documento dei venti Stati membri che hanno sottoscritto, cioè il problema dell'etichettatura.

Quindi, l'etichettatura è stata discussa oggi con i francesi e diventerà sfida per il Governo francese e per i venti firmatari. Si tratta pertanto di

una maggioranza importante (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*) che l'Italia porta a casa da apripista, visto e considerato che il 6 agosto abbiamo firmato un decreto ministeriale che parla di etichettatura anche del latte, che il 25 agosto è stato notificato in Europa e che abbiamo sei mesi per il negoziato comunitario. Pertanto, abbiamo dapprima un provvedimento, da presentarsi poi in Europa, che è quello che oggi stiamo discutendo del senatore Scarpa Bonazza Buora, che poi incrocerà formalmente il provvedimento governativo alla Camera; vi è inoltre il decreto sull'etichettatura del latte; e poi – non dimentichiamolo – dal 1° luglio è effettiva l'etichettatura, quindi l'origine obbligatoria, per l'olio extra vergine d'oliva e l'olio vergine.

Detto tutto questo, per noi rappresenta anche una grande opportunità per il mondo della produzione. Voglio ricordare che il nostro *export* vale circa 24 miliardi di euro e che solo un prodotto su 10, dichiarato *made in Italy*, effettivamente è *made in Italy*. Quindi abbiamo un margine di espansione: nel momento in cui potessimo andare anche sui mercati europei, magari solo ed esclusivamente sui mercati europei, vedendo riconosciuta questa origine in etichetta, registreremmo sicuramente margini di sviluppo migliori e quindi più soddisfacenti anche per il comparto agricolo.

Non sono questioni di poco conto, perché vi ricordo solo che noi produciamo 11 milioni e mezzo di tonnellate di latte e ne importiamo 8 milioni e in questo momento nessuno di noi e di voi ha la certezza di quale latte sta consumando quando apre un tetrapak di latte a lunga conservazione, nessuno sa se sta consumando del latte delle aziende agricole del proprio Paese o del latte straniero. Produciamo 14 milioni di cosce di maiale che diventeranno prosciutti ma ne importiamo 54 milioni; anche in tal caso, non avendo la tracciabilità e l'origine in etichetta, non possiamo dare garanzie ai consumatori.

Quindi, da un lato le garanzie ai consumatori, dall'altro il reddito agli agricoltori. Tutte queste operazioni, ovviamente, vanno nel senso della difesa fino in fondo delle nostre produzioni. Siamo un Paese che produce oltre 4.500 prodotti tipici e abbiamo la certezza che, insieme alla Francia e ad altri Paesi, questo provvedimento verrà recepito a livello comunitario. Ci sono già aperture a livello comunitario; lo stesso commissario Fischer Boel, nel suo Libro verde, ha già annunciato che una delle prerogative dei prossimi anni della PAC sarà rappresentato dall'indicazione dell'origine dei prodotti dell'agricoltura.

Per tutte queste ragioni ringrazio per il grande lavoro fatto e spero che questo provvedimento possa diventare quanto prima legge. È una legge che sancisce, come dicevo prima, un principio di civiltà, una legge che il mondo dell'agricoltura si aspetta, una legge che il mondo dei consumatori (e sono tanti oggi ad osservarci) attende da molto tempo. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. «La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.200, sul quale il parere è non ostativo, a condizione che sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata all'interno del procedimento di adozione dei decreti ministeriali ivi recati».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime, altresì, parere non ostativo sulle proposte emendative, ad eccezione della proposta 3.101, sulla quale l'espressione del parere è rinviata».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.101, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.100/1, 2.800, 3.800 e 5.0.800, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SANCIU, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G100, G101 e G102.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore e quindi accolgo gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100, G101 e G102 non verranno posti in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANOLETTI (*PdL*). Signor Presidente, il provvedimento in esame è estremamente opportuno; contiene però un problema, ovvero quello relativo – come ha già sottolineato nel suo intervento in discussione generale il senatore Piccioni – ai prodotti trasformati. Nei prodotti industriali vi possono essere molti ingredienti e quindi non è possibile indicare per tutti la loro provenienza. È una difficoltà non di principio, è una difficoltà solo pratica, ma che risulta molto concreta. L'emendamento a prima firma del senatore Vallardi, che contiene la dizione «materia prevalente»... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Zanoletti, ma non si può procedere così, con questo brusio. Onorevoli colleghi, se volete che si proceda a colpi di sospensione decidetelo voi. L'illustrazione e i pareri sugli emendamenti richiedono il silenzio, perché chi vuole seguirli possa farlo.

ZANOLETTI (*PdL*). Signor Presidente, stavo sottolineando come l'emendamento a prima firma del senatore Vallardi, che contiene la dizione «materia prevalente» risponda già in parte a questa difficoltà. Ritengo però necessario che tale difficoltà venga risolta in modo completo. Pertanto, se l'emendamento 1.201 non dovesse essere approvato, chiedo che i decreti applicativi tengano conto della situazione che esso segnala.

PIGNEDOLI (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 1.101 contiene una modifica a nostro avviso necessaria per armonizzare la disciplina sull'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dei prodotti alimentari con il quadro normativo comunitario e con la direttiva 2000/13/CE, che prevede infatti la piena indicazione dell'origine, proprio al fine di evitare l'induzione dei consumatori in errore.

La disposizione che vogliamo introdurre, peraltro contenuta già nell'articolo 6 del disegno di legge A.C. n. 2260, presentato dal ministro Zaia, sottende proprio la logica della tutela preventiva e vuole percorrere il metodo della dimostrazione «scientifica» (metto questo aggettivo tra virgolette), un percorso per dimostrare che l'omissione dell'indicazione dell'origine può indurre il consumatore in errore. Ricordiamo che questo è stato il passaggio determinante del decreto ministeriale del 10 ottobre 2007 («Norme in materia di indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'olio d'oliva») che ha dato il via ad un percorso articolato e complesso, conclusosi con l'introduzione del regolamento CE n. 182 del 2009 della Commissione, che ha modificato il regolamento CE n. 1019 del 2002, relativo alle norme sulla commercializzazione dell'olio d'oliva.

Crediamo che questo sia uno dei punti importanti, proprio per le questioni che abbiamo sollevato nella discussione generale per l'armonizzazione di questo provvedimento con le norme comunitarie.

CURSI (*PdL*). Signor Presidente, la logica dell'emendamento 1.0.100 – vorrei che il ministro Zaia mi ascoltasse – si basa sul fatto che nel momento stesso in cui si richiede l'etichettatura, che significa trasparenza di un prodotto che si vende al pubblico, si deve avere anche l'accortezza di sapere che cosa si vende. Con questo emendamento chiediamo di modificare l'articolo 1 di una legge del 1961; credo infatti che dal 1961 ad oggi in tema di sicurezza alimentare qualche passo in avanti sia stato fatto.

Dunque, intendiamo fare in modo che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, non possono essere colorate se non contengono succo di agrumi. Oggi accade infatti che le bevande analcoliche vengano colorate e che venga detto qualche volta, se se ne ricordano, che contengono agrumi. Questo è un divieto che serve alla trasparenza, alla qualità, ma soprattutto alla tutela della salute.

Proseguendo, l'emendamento 1.0.100 prevede che: «La denominazione e l'immagine contenute nell'etichetta delle bevande di cui al comma 1 non devono richiamare, in alcun modo, la presenza di agrumi qualora la percentuale di succo di agrumi è inferiore al 12 per cento». Oggi accade che alcuni prodotti contengano succo di agrumi in una percentuale inferiore al 12 per cento. Penso che questo rappresenti un problema non solo per l'immagine del *made in Italy* in termini di trasparenza e di qualità, ma anche per la tutela della salute del cittadino.

In questa ottica, spero che il ministro Zaia e il relatore possano accogliere tale emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SANCIU, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100, purché venga riformulato nel seguente modo. Prima di tutto, dopo le parole «è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti», propongo di inserire le seguenti «oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,», recependo in tal modo letteralmente il testo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori. Quindi, dopo le parole «l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di», sostituire la parola «origine» con la parola «produzione». Inoltre, dopo le parole «trasformazione sostanziale», sostituire le parole «ovvero il luogo di origine o di provenienza» con le altre «e il luogo di coltivazione e allevamento». Infine, va eliminato l'ultimo periodo. A seguito di questa riformulazione, ritiro il mio emendamento 1.100/1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.200 e 1.101. Per quanto riguarda l'emendamento 1.201, invito al ritiro e eventualmente a trasformarlo in un ordine del giorno. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.102, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 1.0.100.

PRESIDENTE. È chiaro che qualora venisse approvato l'emendamento 1.100 come riformulato, che è interamente sostitutivo dell'articolo 1, sarebbero precluse tutte le altre proposte.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore e rispetto all'emendamento 1.0.100 è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.100 che è stata proposta?

VALLARDI (*LNP*). Sì, signor Presidente, sono d'accordo con la riformulazione. D'altronde era un accordo preso con il relatore, in quanto si va a rafforzare il senso del provvedimento in esame. Con questo emendamento si sostanzia la volontà di tutti noi, di tutta l'Assemblea, di riuscire ad applicare un'etichetta, una carta d'identità per tutti i prodotti della nostra agricoltura.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.100/1 è stato ritirato.

PICCIONI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI (*PdL*). Signor Presidente, come avevo anticipato in discussione generale, visti i pareri favorevoli espressi dal relatore e dal Governo sull'emendamento 1.100 (testo 2), poiché con l'approvazione di quest'ultimo verrebbe precluso l'emendamento 1.201, da me presentato, lo ritiro. In effetti, il suo contenuto viene assorbito da questo nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.100 (testo 2).

PIGNEDOLI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pignedoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal senatore Vallardi e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.200 e 1.101, mentre l'emendamento 1.102 è assorbito. L'emendamento 1.201 è stato invece ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.100.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Corsi.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SANCIU, *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere, comunico il ritiro dell'emendamento 2.800, a condizione che la collega Mongiello, prima firmataria dell'emendamento 2.100, lo riformuli aggiungendo quanto contenuto nel mio emendamento.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 2.200, in quanto elimina la previsione della concertazione ed è qualcosa che non possiamo accettare, nonché sull'emendamento 2.201. Per quanto concerne l'emendamento 2.100, come ho testé detto, ne chiedo l'integrazione con il contenuto dell'emendamento 2.800 da me presentato, che ritiro. Infine, l'emendamento 2.101 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Sanciu, è appena pervenuto alla Presidenza un nuovo testo dell'emendamento 2.100 della senatrice Mongiello, di cui do lettura:

«1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, definisce con propri decreti, le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 1.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione di cui all'articolo 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti».

Questo è il nuovo testo dell'emendamento 2.100, interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dalla senatrice Mongiello e da altri senatori, consegnato alla Presidenza.

Senatore Sanciu, il nuovo testo tiene conto delle sue osservazioni?

SANCIU, *relatore*. Sì, signor Presidente. Concordo con questa riformulazione ed esprimo parere favorevole.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.201, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Mongiello e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.800 e 2.101 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.201, 3.101 e 3.202. Per quanto concerne l'emendamento 3.800/1, esso ha lo scopo di rafforzare la prevenzione e il controllo della contraffazione, previsione che rientra nello spirito fondamentale di questo disegno di legge. È molto sintetico, ma ha un valore essenziale: quello – ripeto – di combattere la contraffazione.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento del relatore 3.800 tende a richiamare le dovute competenze che sono in capo al Ministero delle politiche agricole. È vero infatti che questa è materia regionale, ma è anche vero che esiste una competenza che è in capo al Ministro delle politiche agricole, che poi, attraverso le forze di polizia di cui può disporre, può agire di conseguenza. Sembra quindi assolutamente opportuno riaffermare tale competenza, che in questo momento è in capo al ministro Zaia.

### **Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,35)**

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SANCIU, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.800/1, 3.800 e 3.200.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 3.100, a condizione che venga riformulato come segue: «Al comma 1, dopo le parole: "organi di polizia locale", aggiungere il seguente periodo: "estendendo i controlli a tutte le filiere interessate"».

Mi scusi, Presidente, le chiedo di sospendere la seduta per qualche minuto per alcuni approfondimenti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,38 è ripresa alle ore 18,49).*

Colleghi, la seduta è ripresa.

Invito nuovamente il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SANCIU, *relatore*. Signora Presidente, tornando agli emendamenti all'articolo 3, ribadisco il parere favorevole sull'emendamento 3.800/1.

Propongo invece una riformulazione del testo dell'emendamento 3.800, con l'inserimento, dopo la parola «dispongono», delle parole «per le filiere interessate». In questo modo verrebbe assorbito il contenuto dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Pertoldi e da altri senatori, e la formulazione dei due emendamenti coinciderebbe.

PRESIDENTE. Signor relatore, mi scusi, ma la Presidenza ha difficoltà a seguire. Forse, per l'ennesima volta, non siamo pronti. *(Commenti del senatore Morando)*.

SCARPA BONAZZA BUORA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*. Colleghi, vi prego di fare silenzio!

SCARPA BONAZZA BUORA *(PdL)*. Signora Presidente, sicuramente c'è un po' di concitazione, oltre al fatto che il rumore di fondo non aiuta alla migliore comprensione.

Il relatore intendeva dire che l'emendamento 3.800, a sua firma, viene riformulato recependo il testo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Pertoldi e da altri colleghi.

PRESIDENTE. Ora è chiaro. Per conoscenza dell'Aula, la Presidenza dà lettura del testo dell'emendamento 3.800, così come riformulato: «Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni dispongono, per le filiere interessate, i controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e ai decreti di cui all'articolo 2».

Senatore Scarpa Bonazza Buora, in questa formulazione, verrebbe dunque assorbito l'emendamento 3.100?

SCARPA BONAZZA BUORA *(PdL)*. Sì, signora Presidente, aggiungendo, di seguito a quanto da lei appena letto, le parole: «estendendoli a tutte le filiere interessate».

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza dispone di normale intelligenza, ma ora ha qualche difficoltà. Invito, pertanto, il Presidente della

Commissione agricoltura a rileggere l'intero testo dell'emendamento 3.800, così come riformulato. (*Commenti del senatore Morando*).

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Signora Presidente, le sono grato per la grande opportunità. Il nuovo testo dell'emendamento 3.800 verrebbe così a recitare: «Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e ai decreti di cui all'articolo 2 estendendoli a tutte le filiere interessate».

PRESIDENTE. Bene, adesso abbiamo compreso. Tale riformulazione implica dunque l'assorbimento dell'emendamento 3.100.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800 (testo 2)/1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.800 (testo 2)/1, presentato dai senatori Vallardi e Montani.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800 (testo 2), nel testo emendato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.800 (testo 2), presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.200 è precluso, mentre l'emendamento 3.100 risulta assorbito.

Ricordo che gli emendamenti 3.201, 3.101 e 3.202 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANCIU, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.201, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.202, presentato dal senatore Della Seta.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SANCIU, *relatore*. Signora Presidente, ritiro il mio emendamento 5.0.800 a condizione che l'emendamento 5.0.101, presentato dal senatore Andria e da altri senatori, sia riformulato secondo il testo che abbiamo concordato.

PRESIDENTE La Presidenza è molto grata di questi accordi, ma vorrebbe anche essere informata del testo per comunicarlo all'Assemblea. Prego pertanto di far pervenire il testo alla Presidenza.

ANDRIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA (*PD*). Signora Presidente, intervengo solo per chiarire che l'originaria formulazione dell'emendamento 5.0.101 prevedeva la decorrenza a partire dall'entrata in vigore della presente legge, mentre abbiamo riformulato il testo, come d'accordo con il relatore, nel seguente modo: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi di cui all'articolo 2 della presente legge è abrogato l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204».

Questa abrogazione naturalmente si renderà necessaria all'atto dell'entrata in vigore dei decreti attuativi per evitare e risolvere i dubbi della Commissione europea in ordine alla illegittimità comunitaria delle norme ivi contenute. Quindi, rassegnò alla Presidenza il nuovo testo del nostro emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza la ringrazia.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Signora Presidente, i colleghi possono aver avuto, in una recente fase dei nostri lavori, un'impressione fuorviante, ma in realtà si è trattato di una opportuna correzione del testo che il relatore ha ritenuto di prendere in considerazione positivamente alla luce delle giuste riflessioni che venivano adesso avanzate dal senatore Andria.

È talmente evidente che quando il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, con la Conferenza Stato-Regioni, ascoltate per una opportuna concertazione tutte le associazioni agricole italiane, e non certamente per motivi clientelari, ma perché crediamo nell'istituto della concertazione, a quel punto, effettuati, costruiti ed approvati tutti i decreti attuativi, filiera per filiera, verrà abrogata la legge cui faceva riferimento opportunamente il senatore Andria.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'unico emendamento all'articolo 5, dal momento che l'emendamento 5.1 è stato ritirato.

SANCIU, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 5.100.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, anche il Governo conferma il suo parere contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

SANCIU, *relatore*. Signora Presidente, come precedentemente detto, a seguito della nuova formulazione dell'emendamento 5.0.101 del collega Andria, ritiro il mio emendamento 5.0.800, esprimendo parere favorevole su tale emendamento.

Esprimo invece parere contrario all'emendamento 5.0.200.

ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 5.0.101 (testo 2) e contrario all'emendamento 5.0.200.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.0.800 e 5.0.100 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.101 (testo 2).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.101 (testo 2), presentato dal senatore Andria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1331**

PRESIDENTE. Resta pertanto precluso l'emendamento 5.0.200. Passiamo alla votazione finale.

MONGIELLO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONGIELLO (*PD*). Signora Presidente, mi rivolgo al Ministro e ai colleghi presenti in quest'Aula: votiamo oggi un provvedimento di natura parlamentare, il disegno di legge n. 1331, che per ragioni che ancora oggi ci sfuggono non abbiamo potuto discutere e approvare prima dell'estate.

Abbiamo avuto l'impressione che anche questo ritardo sia frutto di quel conflitto silente tra i due maggiori partiti della coalizione di Governo, che dal nostro punto di vista ha caratterizzato non positivamente tutto questo primo anno di legislatura. Non possiamo che leggere in questo modo la singolare circostanza che alla Camera dei deputati iniziasse l'esame di un provvedimento di iniziativa governativa avente ad oggetto il medesimo tema. È legittimo chiedersi quindi se il problema reale non sia la primogenitura di un provvedimento sull'etichettatura. La liquido con una battuta: è una delle conseguenze di una delle cosiddette cena del lunedì. In questi momenti conviviali il menu sarà di buona qualità, vogliamo sperare; ma la digestione da parte della maggioranza, in questo come nell'altro ramo del Parlamento, appare sempre più laboriosa e sempre più difficile da consumarsi in silenzio.

Queste valutazioni di ordine politico, però, non inficiano il giudizio positivo che diamo sul merito del provvedimento, che grazie al lavoro dei colleghi parlamentari di maggioranza e minoranza è stato notevol-

mente migliorato rispetto alla proposta iniziale, anche e soprattutto in ordine ai possibili rilievi di compatibilità con le procedure comunitarie. Il disegno di legge che oggi esaminiamo presentava, nella sua iniziale stesura, carenze su cui varrebbe la pena soffermarsi: contemplava ad esempio un obbligo di etichettatura generico, non in linea con la disciplina comunitaria, che prevede invece obblighi di etichettatura specifici per singole filiere, e rendeva obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti e delle materie prime solo qualora la mancata indicazione possa indurre in errore il consumatore. La 14ª Commissione si era autorevolmente espressa su questi argomenti, legando il proprio nulla osta alla condizione che tali profili di genericità venissero riveduti e corretti. E proprio a questo fine tendevano gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo e approvati dall'intera Assemblea.

Possiamo anche dire che tutto è bene quel che finisce bene, ma non possiamo esimerci dal sottolineare, signor Ministro, onorevoli colleghi, che il cammino tormentato di questo provvedimento è stato l'ennesimo esempio di un ritardo culturale, di un'idea del comparto agricolo che procede per *spot*, per improvvise fiammate demagogiche, come quelle sulle quote latte, ma che non ha un'idea complessiva di tutela e valorizzazione delle nostre produzioni e sembra non intenderne neppure il suo significato strategico. (*Brusio*). Senatore Pedica, lei richiama sempre tutta l'Assemblea, ma adesso sono io a richiamare lei. (*Applausi dal Gruppo PdL. Richiami del Presidente*).

Parliamo, infatti, di un settore che rappresenta il 16 per cento delle imprese italiane e vale qualcosa come 220 miliardi di euro di fatturato annuo ma di cui questo Governo, in un momento in cui l'intera economia di questo Paese è stremata dai riflessi di un quadro congiunturale pesantemente negativo, non si occupa – a nostro avviso – con l'attenzione dovuta. Recenti indagini testimoniano come in molte aree del mondo i nostri prodotti alimentari rappresentano la prima categoria merceologica che richiama alla mente il *made in Italy*: la percezione della qualità italiana nel mondo è ancora affidata soprattutto alla nostra pasta, al nostro olio, al nostro vino, ai nostri formaggi. E, badate bene, possiamo difendere il nostro ruolo nella politica agricola comune, possiamo affrontare la sfida dell'area di libero scambio del Mediterraneo, solo e soltanto nella misura in cui saremo capaci di tutelare in modo adeguato le nostre tipicità e le nostre eccellenze.

Mi permetto di sottolineare a voi tutti che il Partito Democratico, a cui nome parlo, da tempo è consapevole dell'importanza di una normativa esaustiva in tema di tracciabilità ed etichettatura. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, è veramente poco dignitoso per la collega che sta parlando!

MONGIELLO (*PD*). Stavo dicendo che da tempo il Partito Democratico è consapevole dell'importanza di una normativa esaustiva in tema di tracciabilità ed etichettatura, non per una sorta di mania burocratica, quasi

si trattasse di una specie di catasto del cibo, ma perché è sempre più pressante il bisogno di proteggersi dalle sofisticazioni e di valorizzare le nostre eccellenze, oltre a tutelare, ovviamente, la salute dei nostri consumatori. Mi riferisco a quelle eccellenze che possediamo in misura altissima e che sono decisive per la nostra identità. In tal senso, la lunga trattativa condotta dal Governo Prodi per il riconoscimento dell'etichettatura d'origine obbligatoria per l'olio d'oliva testimonia la bontà delle mie affermazioni di oggi.

Occorre tuttavia fare attenzione, ministro Zaia e onorevoli colleghi. Sul punto occorre sgombrare il campo da ogni ambiguità: risposte come l'etichettatura e la tracciabilità sono utili ma non risolutive. L'agricoltura e l'agroalimentare italiano hanno bisogno di connessioni, di collegamenti e di reti; la competizione internazionale dei Paesi sviluppati e di quelli emergenti mette a nudo impietosamente l'insufficienza del nostro sistema.

Noi del Partito Democratico riteniamo, come abbiamo sottolineato più volte, che servano strategie di più ampio respiro, che servano riforme strutturali, che fra agricoltura, agroalimentare, ricerca, saperi ed istituzioni si possa e si debba stringere un patto solido, durevole ed efficace. Non ci sembra tuttavia che questa convinzione, che pure ritengo condivisa dal Ministro e da tanti colleghi di maggioranza, sia la stella polare dell'azione del Governo che si è contraddistinto per una politica di tagli rilevanti e per la completa assenza di misure per fronteggiare la crisi, contrariamente a quanto fatto in altri Paesi – non mi stancherò mai di ripeterlo in quest'Aula – come la Francia, la Germania e la Spagna, che hanno avviato riforme importanti per dare slancio all'agricoltura.

Da noi, invece, neanche di fronte a dati sempre più allarmanti che ci parlano di migliaia di imprese agricole destinate a chiudere, di redditi degli agricoltori ovunque in calo, neanche di fronte a questo quadro, signor Ministro, si riesce ad articolare una strategia davvero efficace. Noi continuiamo ad invocare e a sollecitare questa strategia, non per spirito di parte o per intenzione propagandistica, ma perché non possiamo continuare a cincischiare mentre un pezzo importante della società italiana, della sua identità, del suo sistema produttivo annaspa e vacilla sotto l'urto della crisi.

Come abbiamo sempre dimostrato, lo spirito di parte non ci fa velo nel momento in cui si tratta di dare il nostro contributo a provvedimenti che, pur parziali, hanno un effetto migliorativo sulle condizioni reali dell'agricoltura (lo abbiamo fatto con l'approvazione dei nostri emendamenti). Come ho detto più volte, condividiamo l'idea del ministro Zaia che si debba fare gioco di squadra e gli suggeriamo anche di dare il buon esempio facendolo innanzitutto con i suoi colleghi Ministri, dall'onorevole Tremonti all'onorevole Scajola, che sembrano volerlo tenere prevalentemente in panchina. Noi preferiamo che lui giochi e si impegni e, se del caso, siamo qui per aiutarlo.

Vorrei rispondere alla collega Allegrini sull'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (l'ho fatto più volte in quest'Aula). L'Italia è l'unico Paese europeo che non ha un *focal point* nazionale, ma soltanto la sede

dell'agenzia europea e mi sembra che anche su questo punto sia necessaria una decisione del Governo. Ciò significa emanare finalmente un decreto che tenga conto di una legge istitutiva che l'intero Parlamento ha approvato nella legislatura precedente. Mi dispiace doverlo fare spesso in quest'Aula anche perché sono foggiana, visto che la sede dell'Agenzia sarà a Foggia, non perché si tratti di un'agenzia del Sud, come ha rilevato qualche collega in questa sede, ma perché ha punti di eccellenza e ovviamente ha dovuto contrastare la candidatura di altre città italiane.

Concludendo, nel confermare quanto ci divide, oggi vogliamo sottolineare ciò che ci unisce; vogliamo dare atto a quanti siedono in quest'Aula del buon lavoro e della disponibilità che abbiamo trovato da parte dei colleghi della maggioranza in occasione della votazione degli emendamenti, perché le nostre proposte, sull'etichettatura come sul resto, non sono il frutto dell'inventiva di Tizio, di Caio o della sottoscritta: vengono da un confronto intenso, da un ascolto partecipe, da una vicinanza vera al mondo agricolo, al gigante silenzioso dell'economia del nostro Paese in questo momento. Noi intendiamo andare fino in fondo; il nostro dovere è soprattutto questo verso questo mondo. Quindi, senza nasconderci la migliorabilità del provvedimento che oggi è al nostro esame e senza illuderci che possa essere sufficiente o esaustivo, vi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo PdL.*)

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colleghi, vi invito a stare calmi.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Signora Presidente, mi dispiace deludere molti amici anche della mia parte politica che dovranno sorbirsi un minuto, non di più, del Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, agricoltore, che interviene per parlare, una volta tanto, di agricoltura.

Ricordo a me stesso e ai colleghi che l'agricoltura italiana e il settore agroalimentare rappresentano il secondo settore economico del Paese; ricordo a me stesso e ai colleghi che gli agricoltori italiani sono ancora un milione e mezzo, un milione e 600.000 circa; ricordo a me stesso e ai colleghi che l'agricoltura italiana è la seconda agricoltura europea per fatturato e la prima per quanto riguarda valore aggiunto; ricordo a me stesso che l'agricoltura italiana, il sistema agroalimentare del nostro Paese è un fattore di successo indiscutibile per il *made in Italy*.

Come diceva giustamente il nostro ministro Zaia, il nostro valoroso ministro Zaia, che sta combattendo battaglie difficili e vincenti a livello comunitario e a livello multilaterale, è assolutamente indispensabile non dimenticare questi aspetti. Ha ragione il ministro Zaia quando dice che questo è un primo passo per costruire finalmente una filiera agroalimentare italiana (una filiera non protetta da barriere protezionistiche, perché

non è questo il nostro scopo) che sia protetta da merce scadente, che viene spacciata come italiana e che in realtà italiana non è.

Questo va sicuramente nell'interesse degli agricoltori italiani, sicuramente – e direi ancora di più – nell'interesse dei consumatori italiani, che hanno il diritto – come diceva la collega Poretti un paio d'ore fa – di poter fare delle scelte responsabili sapendo cosa effettivamente vanno a comprare sulla base di una etichettatura leggibile, comprensibile e corrispondente al vero. Va anche nell'interesse dell'industria agroalimentare italiana, che – come diceva molto correttamente il nostro bravo relatore – avrà certamente un grande beneficio dall'applicazione di una etichettatura che potrà distinguere le produzioni realmente italiane, le filiere realmente italiane da quelle che possono essere altrettanto sane (io ritengo di meno), altrettanto buone (io ritengo di meno, però sono valutazioni personali e opinabili), ma comunque diverse, che non possono essere spacciate per italiane, perché sarebbe appunto una frode nei confronti dei produttori, dei consumatori e dell'industria alimentare italiana.

Ebbene, oggi credo abbiamo fatto un buon lavoro. Il Presidente della Commissione aveva presentato il disegno di legge in esame nella consapevolezza che esso avrebbe dovuto poi subire giustamente una serie di modifiche. L'abbiamo fatto aperto al dialogo e al miglioramento che poteva provenire – com'è avvenuto – da emendamenti della maggioranza e da emendamenti dell'opposizione. Oggi in Aula, nell'Aula del Senato (quindi sono particolarmente lieto di questo), insieme al Ministro, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato alza la voce e insieme costruisce un provvedimento che è al servizio dei consumatori, degli agricoltori e dell'industria alimentare. Abbiamo fatto un eccellente lavoro e non abbiamo tradito il mandato. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP e del senatore Li Gotti*).

VALLARDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, cercherò, vista l'ora e la contingenza, di essere il più breve possibile. Certamente la dichiarazione di voto va fatta, perché ritengo che questo provvedimento sia di vitale importanza per gli agricoltori e per tutto il mondo dell'agricoltura. L'etichetta che riporterà il luogo di origine dei prodotti alimentari è un atto di straordinaria importanza per l'economia degli agricoltori, ma è soprattutto un atto di giustizia e trasparenza nei confronti di tutti i consumatori.

La Comunità europea, nel passato, non ha aiutato molto gli agricoltori, non ci ha dato in questi anni una mano nel valorizzare i nostri prodotti. Nel nome della libera circolazione delle merci ha favorito gli interessi degli industriali e delle aziende di trasformazione dei prodotti e non, come il buon senso vorrebbe, la tutela della trasparenza dei prodotti e quindi del diritto di libera scelta di ogni cittadino. Perché è sicuramente un diritto per ognuno di noi, per tutti i cittadini, sapere, conoscere nel det-

taglio tutto quello che compriamo e mangiamo, per poter scegliere liberamente, senza quelle distrazioni nell'informazione che portano spesso il consumatore a scelte inconsapevoli, influenzate molte volte più dai messaggi della pubblicità che dalla vera qualità dei prodotti che acquista.

Finirà con questo provvedimento la commercializzazione dei prodotti contraffatti, venduti falsamente come prodotti del nostro Paese, ma che in realtà contengono tutt'altro. Oggi vengono spacciati per prodotti italiani, ma in realtà contengono sostanze che in larga parte arrivano da Paesi dove manca la tutela ambientale, dove viene usato il lavoro minorile, dove le regole igienico sanitarie non vengono rispettate. Crediamo di mangiare la pasta, la passata o i pelati di pomodoro maturati al Sud sotto i raggi del famoso «O sole mio» e invece ci mangiamo dei pomodori cinesi con gli occhi a mandorla. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). A volte crediamo – non è demagogia questa – di mangiare la polenta taragna della Valtellina, mentre sappiamo che spesso e volentieri la farina arriva dagli Stati Uniti o forse anche dall'Argentina. Non va molto meglio con il vino, dove sotto le etichette italiane spesso vengono spacciati vini che vengono dall'estero. Indispensabile, assolutamente indispensabile quindi è riportare un po' di chiarezza e fissare nuove regole a favore degli agricoltori e dei consumatori.

Nei mercati europei e mondiali i prodotti agricolo-alimentari del nostro Paese hanno un valore di vendita mediamente doppio rispetto a quelli provenienti da altri Paesi stranieri. C'è solo una grande pecca: generalmente 8 prodotti su 10 sono contraffatti. E questo spiega lo stato di sofferenza delle nostre aziende agricole, di come agli agricoltori del nostro Paese rimanga un reddito pari sì e no al 20 per cento del valore dei prodotti venduti sui mercati. Il rimanente 80 per cento lo intascano i commercianti e le aziende di trasformazione. Troppo sbilanciamento, troppo poco reddito rimane nelle tasche dei nostri agricoltori.

Ora finalmente c'è stata un'inversione di rotta, ora grazie a questo Governo, al ministro Zaia, grazie alle nuove, bellissime e fruttuose trattative condotte in Europa stiamo recuperando il tempo perduto negli anni scorsi. Quello che oggi stiamo discutendo e che andremo ad approvare non è una semplice legge a difesa di prodotti del nostro Paese, è una sacrosanta battaglia a difesa del lavoro, della bravura e della professionalità dei nostri agricoltori. Da domani, con questo provvedimento, i nostri prodotti avranno la loro carta d'identità, quindi non potranno più essere contraffatti. Sapremo con certezza chi li ha prodotti; i nostri consumatori sapranno cosa scegliere, ma soprattutto sapremo con certezza cosa compriamo e cosa mangiamo.

Le nostre aziende agricole, i nostri agricoltori, finalmente vedranno valorizzate le tante ore passate sotto il sole cocente; questa non è demagogia, è un giusto, doveroso riconoscimento a chi lavora, produce e soprattutto a chi tutela il nostro territorio. Non dimentichiamo che i nostri agricoltori sono da sempre i primi paladini a difesa dell'ambiente. Con l'approvazione di questa legge i nostri agricoltori vedranno riconosciuta la loro grande capacità di produrre qualità, di produrre territorialità, con

prodotti che il mondo intero ci riconosce da sempre come unici ed inimitabili.

Un ringraziamento, credo condiviso da tutti, va al Ministro, che da oltre un anno sta combattendo questa battaglia a difesa dell'agricoltura, una battaglia che ci vede tutti uniti, compatti. In particolare, apprezzo il lavoro svolto dalla Commissione agricoltura, dal relatore e dal Presidente, primo firmatario del provvedimento, e li ringrazio.

Concludo affermando che è l'inizio di un nuovo modo di fare agricoltura e di fare politica agricola. Credo che con questo provvedimento riusciremo a ridare fiducia e ottimismo a tutti i nostri agricoltori, che ne hanno bisogno. Soprattutto per quegli agricoltori giovani, che fino ad oggi purtroppo hanno riposto poche speranze nel mondo dell'agricoltura, per loro, per le loro famiglie e per l'economia del nostro Paese, ci sarà la convinzione che l'agricoltura può e deve rappresentare un futuro di sviluppo e di crescita.

La Lega Nord crede fermamente nella forza di tutti gli agricoltori e dell'agricoltura italiana. Per questo motivo voteremo convinti a favore di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

DI NARDO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (*IdV*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole da parte del Gruppo Italia dei Valori su questo provvedimento. Sarò breve anche perché conosciamo l'importanza della tematica dell'etichettatura, ma vorrei richiamare l'attenzione del Governo, del relatore e della maggioranza su una questione di metodo, che tuttavia investe anche il merito della materia che stiamo trattando.

Mentre discutiamo in quest'Aula di questo provvedimento, contemporaneamente, alla Camera, presso la Commissione agricoltura viene esaminato un disegno di legge d'iniziativa governativa – Atto Camera n. 2260 – recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare» che – a mio parere – in relazione al tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari, all'articolo 6 reca una disciplina da considerare di gran lunga preferibile, con alcuni piccoli aggiustamenti, a quella contenuta nel disegno di legge oggi al nostro esame.

A questo punto ritengo che la stessa maggioranza e lo stesso Governo dovrebbero fare una riflessione più approfondita sull'argomento e decidere quale sia la strada migliore da seguire per adottare una legge che, in un contesto più generale ed organico di rafforzamento della competitività del settore agricolo, affronti il tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari con l'intento di una decisa valorizzazione dei singoli prodotti ed una maggiore tutela dei consumatori finali, ai quali noi siamo molto attenti. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

***(1554) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 (Relazione orale) (ore 19,35)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1554.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, *relatore*. Signora Presidente, comprendendo la necessità di snellire al massimo i tempi, considerato l'alto numero di ratifiche da approvare, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto della mia relazione perché rimanga agli atti della seduta odierna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Poiché non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire, procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AMORUSO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo scritto della mia dichiarazione di voto. (*Applausi*)

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signora Presidente, chiedo anch'io di consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Filippi.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1658) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 19,35)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1658, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

FILIPPI Alberto, *ff. relatore*. Signora Presidente, anch'io chiedo di consegnare un testo scritto, ma desidero fare una riflessione sottolineando due punti relativi alle quote di contribuzione, che sono cambiate evidentemente anche per il nostro Paese a seguito all'adesione di nuovi Paesi. Questo cambierà anche il sistema di voto, perché si tende a dare un riscontro proporzionale anche ai Paesi più piccoli e quindi, in modo particolare, ai Paesi africani.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Poiché non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo scritto della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1574) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (Relazione orale) (ore 19,37)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1574.

Il relatore, senatore Palmizio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PALMIZIO, *relatore*. Signora Presidente, consegno il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signora Presidente, chiedo di lasciare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza in tal senso.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, anch'io chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1750) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007 (ore 19,39)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1750.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

FILIPPI Alberto, *f. f. relatore*. No, signora Presidente, come nel caso precedente, rinvio ai contenuti della relazione che è stata stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Perduca, il quale nel corso del suo intervento illustrerà l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, conoscendo la mia allergia all'unanimità, non consegnerò il mio intervento, ma lo svolgerò. La questione, infatti, mi pare abbastanza delicata, visto e considerato che in Arabia Saudita anche per reati contro il patrimonio è tuttora applicata la pena di morte. Tenendo presente che l'Italia da sempre è attenta alle questioni relative alla pena capitale, a seguito di un dibattito tenuto in 3ª Commissione, abbiamo deciso di presentare un ordine del giorno che chiede all'Italia di impegnarsi nel continuare ad agire in ambito europeo e a livello di Nazioni Unite per promuovere l'adesione di sempre nuovi Paesi alla moratoria universale delle esecuzioni capitali.

Ricordo che in primavera abbiamo ratificato un altro Trattato di collaborazione in materia di difesa con l'Arabia Saudita e, anche in quell'occasione, si adottò un ordine giorno in cui si chiedeva all'Italia di farsi promotrice di una iniziativa che chiedesse la sospensione dell'esecuzione capitale nei confronti di molte persone. Siamo ancora in attesa di notizie relativamente a quell'avvenimento, ma questa volta abbiamo deciso di riprendere in mano la questione, perché, visto e considerato che nel mese di ottobre ci sarà una visita governativa in Arabia Saudita, per avviare – si spera – proficue relazioni commerciali con quel Paese, potrebbe esserci il rischio che anche alcuni italiani o dipendenti di imprese italiane abbiano a che fare con questo tipo di amministrazione della giustizia.

Cito brevemente due dati dal rapporto presentato alla fine dell'estate dall'associazione radicale «Nessuno tocchi Caino»: nel 2008, le esecuzioni sono state almeno 102; se in diminuzione rispetto al 2007 (quando sono state 166), sono però il quadruplo rispetto al 2006, quindi con un andamento piuttosto ondivago; ad oggi – dove per oggi si intende il 16 settembre – ne sono state effettuate 53, tra cui anche quelle di alcuni minorenni. Come ho detto, siccome la trasparenza non appartiene al regime in questione e purtroppo esiste anche la possibilità che per reati contro il patrimonio questa venga comminata, chiediamo un impegno al Governo perché insista con la lodevole iniziativa che lo caratterizza da oltre 14 anni – indipendentemente dal colore politico – sulla necessità se non altro di sospendere, là dove esiste, la pena di morte.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

FILIPPI Alberto, *f. f. relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accolgo l'ordine del giorno del senatore Perduca.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, consegno agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1734) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,43)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1734, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Bettamio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, sempre che i suoi colleghi lo consentano.

BETTAMIO, *relatore*. Signora Presidente, deposito anch'io il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, consegno il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signora Presidente, anch'io consegno il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1735) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,45)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1735, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, *relatore*. Signora Presidente, consegno il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, consegno il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1672) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 (Relazione orale) (ore 19,47)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1672.

Il relatore, senatore Micheloni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MICHELONI, *relatore*. Signora Presidente, prima di consegnare il testo del mio intervento, vorrei soltanto rilevare l'ironia del nostro calendario, che, a fine giornata, ci vede a ratificare un accordo sulla cooperazione contro le truffe e i problemi finanziari tra la Svizzera e l'Italia. Dopo quanto accaduto questa mattina mi appare abbastanza ironico – lo ripeto – da dover essere qui rilevato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, in occasione della dichiarazione di voto, come già anticipato dal collega Micheloni, bisogna compiere una riflessione e far riflettere la parte del centrodestra che ha votato questa mattina, per quanto ci riguarda, una legge che porterà la vergogna nel no-

stro Paese. Cari colleghi, per questo vi invito pertanto a riflettere su cosa andrete a votare.

Il Trattato che ci apprestiamo a ratificare oggi contiene una serie di disposizioni giustissime, volte ad integrare l'accordo bilaterale per la repressione delle frodi finanziarie, che il nostro Paese ha firmato con la Svizzera nel 1998, con norme afferenti al contesto multilaterale della Comunità europea, poiché tale Trattato si intende valido, *ex ratifica*, per tutti gli stati membri della Comunità europea.

Ho usato l'aggettivo giustissime, in quanto credo che ci sia piena concordia nel ritenere che, in un contesto internazionale caratterizzato da una economia integrata, dal mercato unico europeo e da soggetti economici che operano a livello globale, come le multinazionali, l'unico modo per poter prevenire e reprimere efficacemente illeciti con risvolti finanziari globali, sia quello di approntare mezzi che vadano oltre le competenze nazionali, spesso inadeguate a individuare e punire i trasgressori transnazionali.

Ebbene, non avete letto questo e ve lo diciamo noi, il Gruppo dell'Italia dei Valori e anche gli amici e colleghi del Partito Democratico. L'Italia dei Valori, pertanto, non mancherà di esprimere un voto positivo sulla legge di ratifica del Trattato, che appunto mira – leggete quanto avete votato questa mattina e a cosa mira questo Trattato – «ad ampliare l'assistenza amministrativa e giudiziaria reciproca per combattere, nel quadro della normativa comunitaria, la frode ed altre attività illecite che ledano gli interessi finanziari delle parti contraenti, comprese le violazioni in materia doganale e di fiscalità indiretta, la corruzione attiva e passiva nonché, a certe condizioni, il riciclaggio di denaro», cioè quello che voi oggi avete votato.

Siete stati praticamente generosi con questo riciclaggio di denaro ed uso un eufemismo proprio per farvi capire cosa avete votato e cosa state votando oggi: il contrario di quanto avete votato questa mattina. Nello specifico, il Trattato «combatte gli scambi di merci in violazione della legislazione doganale; gli scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all'imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali di consumo e alle accise; la percezione o la detenzione di fondi – compreso il loro uso per fini diversi da quelli per cui erano stati concessi originariamente – provenienti dal bilancio delle parti contraenti; le procedure di aggiudicazione di contratti assegnati dalle parti, ed infine il riciclaggio dei proventi di tali attività».

Cari colleghi, devo tuttavia confessarvi che mi trovo in imbarazzo a ratificare un atto internazionale che inasprisce le misure con cui condurre la lotta alle frodi internazionali e, allo stesso tempo, osservare ed essere costretto a subire che la nostra legislazione nazionale vada nel senso opposto, perché così avete legiferato voi oggi. Voi avete questa responsabilità e ve la tenete! Questa è una responsabilità che non ha eguali in un Paese dove non esiste la dittatura! Voi volete questa dittatura e ve la tenete, perché noi la respingeremo con questo atto che porteremo al voto!

Il Gruppo dell'Italia dei Valori, non ha esitato a definire lo strumento di Tremonti come un autentico riciclaggio di Stato, poiché la norma ha come conseguenza logica quella di favorire le imprese residenti nei paradisi fiscali nei confronti degli operatori nazionali che rispettano le regole. È altissimo l'impatto della norma che lo schizofrenico decreto correttivo in discussione sana poco, essendo limitato ad escludere dal riciclaggio di Stato i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ma includendo in questo nuovo indulto fiscale altre fattispecie di illeciti finanziari e fiscali, che abbiamo denunciato prima dell'approvazione di tale atto inaccettabile. Si parla infatti di un ammontare di redditi imponibili sottratti alla tassazione in Italia pari a 100 miliardi di euro. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

Ebbene, ridete su voi stessi perché questo lo avete votato questa mattina: lo ripeto per la seconda volta. Voi votate una cosa che dichiarate illegittima in un trattato internazionale, e la rendete legittima con l'atto vergognoso di questa mattina. Allora, vi invito a ragionare visto che di ragionamento ne fate poco. Lo avete dimostrato con tutte le leggi fatte contro questo Paese. Ecco perché diciamo il Governo anti italiano; ecco perché gli evasori ed i mafiosi questa mattina vi ringraziano.

L'effetto sarà dunque un innalzamento del sistema investigativo e delle misure punitive a livello internazionale grazie a questo Trattato e, parallelamente, un abbassamento delle stesse misure a livello nazionale, grazie a Tremonti naturalmente. Se pensiamo poi che larga parte di quegli italiani che hanno ingannato il fisco e le dogane e che saranno graziati da Tremonti hanno depositato illecitamente i capitali proprio in Svizzera, allora, colleghi, l'imbarazzo è davvero massimo in quanto se il nostro Stato si impegna oggi con la Svizzera a cooperare per prevenire le frodi, si prepara domani a dirgli tanti arrivederci e grazie, perché per noi il fatto che tali capitali siano stati trasferiti da voi illegalmente non ci interessa più; a noi basta far cassa!».

Questo è quello che avete detto. Ne risulta un atteggiamento davvero schizofrenico. Vi invito a ragionare con la testa e non con il padrone che vi dice di fare questo, per altre cose che sappiamo benissimo: è un atteggiamento ed una politica che va contro i principi.

Ed allora l'Italia dei Valori e credo anche il Partito Democratico e chi sa leggere questo Trattato vi indurrà ancora una volta a riflettere ed a fare *mea culpa* per quello che avete dimostrato di essere, persone che aiutano l'illecito, la criminalità organizzata e le frodi, perché all'interno c'è il maggiore esponente che aiuta le frodi. Ecco quello che noi vogliamo dire. Questo intervento vuole ricordarvi che predicare bene a livello internazionale e razzolare bene a livello italiano è una strategia che ha le gambe corte e che sta sempre di più indebolendo l'immagine del nostro Paese a livello internazionale. Di questo non dobbiamo che ringraziare il nostro (ma non è il nostro), è solo il vostro *Premier*. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Vivaci commenti dal Gruppo PdL*).

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

PEDICA (*IdV*). Non sapete cosa vuol dire la legge!

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1738) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,55)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1738, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, *relatore*. Signora Presidente, anche questa volta, vorrei chiederle l'autorizzazione a consegnare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. Senatore Amoruso, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti in discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, vorrei chiederle l'autorizzazione a lasciare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.  
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(1694) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007 (ore 19,58)***

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007* :**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1694.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

FILIPPI Alberto, *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti in discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, vorrei chiederle l'autorizzazione a lasciare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.  
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana di domani sarà dedicata al sindacato ispettivo ed avrà inizio alle ore 12,30. La seduta pomeridiana, pertanto, non avrà luogo.

### **Sul voto espresso dal senatore Sanciu nella discussione del disegno di legge n. 1672**

SANCIU (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANCIU (*PdL*). Signora Presidente, vorrei rimanesse a verbale che al momento della votazione del disegno di legge n. 1672 ero presente in Aula ed ho votato in senso favorevole, ma il dispositivo di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Sanciu.

**Per lo svolgimento di un'interpellanza  
e la risposta scritta ad interrogazioni**

BERTUZZI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (*PD*). Signora Presidente, volevo richiamare la sua attenzione su una questione che ho evidenziato nell'interrogazione 4-01603, presentata il 10 giugno di quest'anno e rivolta ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. Poiché scadono dei termini tecnici molto premianti, ho chiesto un intervento anche all'onorevole Vito, ministro dei rapporti con il Parlamento, ma non mi è pervenuta alcuna risposta.

Vorrei quindi sottoporre all'attenzione dell'Aula tale questione, che riguarda la scadenza dei termini per la sorveglianza speciale cui è sottoposto un nostro concittadino, Stefano Melloni, sulla cui richiesta di opposizione all'estradizione, decisa in primo grado, il tribunale costituzionale spagnolo non si è ancora espresso. Melloni fu condannato dal tribunale di Ferrara a diciotto anni di carcere, portati a dieci anni in appello, per un tracollo finanziario della società Patrimonium, che ha sede a Cento di Ferrara, e che ha cagionato un ammanco di 130 miliardi di lire a danno di 1.800 risparmiatori. Dopo quindici anni di latitanza, grazie ad un efficace azione investigativa della procura di Ferrara insieme alle forze ispettive spagnole, nel luglio del 2008 il Melloni è stato arrestato. Il tribunale spagnolo ha concesso l'estradizione, cui il Melloni si è opposto bloccando il rimpatrio poche ore prima del suo imbarco.

A tutt'oggi il tribunale spagnolo non si è ancora espresso e il Melloni risulta assoggettato alla sola misura dell'obbligo di firma. Se per questa scadono i termini egli tornerà ad essere latitante, aggiungendo un ulteriore colpo a tutti quei cittadini che dopo tanti anni sono ancora in attesa di giustizia. Per questo è importante conoscere quale sia lo *status* giuridico del Melloni in Spagna e quali sono i tempi relativi alle procedure di estradizione, con il conseguente e immediato intervento dei competenti Ministeri degli affari esteri e della giustizia.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo, senatrice Bertuzzi.

ANTEZZA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA (*PD*). Signora Presidente, intanto vorrei segnalare alla Presidenza che nella votazione finale del disegno di legge n. 1672 non sono riuscita ad esprimere il mio voto favorevole, che quindi vorrei indicare in questa occasione.

Vorrei inoltre sollecitare il Governo rispetto all'atto di sindacato ispettivo 4-01571 del 9 giugno 2009, a firma dei senatori Antezza, Bubbico e Chiurazzi, per conoscere in che tempi l'Esecutivo intende dar corso all'apertura del distaccamento permanente dei Vigili del fuoco a Metaponto Borgo, frazione del Comune di Bernalda, in Provincia di Matera, nella Regione Basilicata.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di rappresentare al Governo la sua richiesta, senatrice Antezza.

MALAN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, vorrei sollecitare l'interpellanza 2-00090, da me presentata il 9 luglio scorso e riguardante la situazione estremamente grave ed urgente in cui versa l'ospedale evangelico «Villa Betania», operante nel quartiere di Ponticelli a Napoli, che è l'unico presidio sanitario per una zona di oltre 300.000 abitanti, anche caratterizzata da situazioni sociali difficili. Tale struttura lavora nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e regionale, ma da anni, a parte un contenzioso esistente con la Regione Campania, non riceve neppure le somme che la Regione stessa riconosce di dover corrispondere al suddetto istituto ospedaliero.

Una situazione analoga a quella del «Villa Betania» si registra all'ospedale «Fatebenefratelli», che però ha una maggiore robustezza patrimoniale. Tuttavia, in un caso come nell'altro è totalmente inaccettabile che dei nosocomi operanti a beneficio della popolazione, completamente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, debbano ricorrere al proprio patrimonio o ad onerosi prestiti presso le banche per poter continuare ad operare e garantire un servizio a tutti cittadini senza alcun costo per essi rispetto ad un servizio sanitario completamente pubblico, fornito da ospedali pubblici.

Inoltre, ciò avviene in un contesto in cui questa struttura, secondo ogni parametro di efficienza, è migliore rispetto a tutti gli altri nosocomi della zona. Pertanto, sarebbe veramente il paradosso quello per cui un ospedale dovesse chiudere pur essendo più efficiente degli altri e pur avendo la Regione Campania ricevuto soltanto due anni fa oltre un miliardo dal Governo nazionale per fare fronte alle proprie difficoltà – diciamo così – nell'ambito della sanità.

Termino con un dato: in questo ospedale ogni anno nascono 1.700 bambini, spesso per smistamenti da ospedali pubblici perché si tratta di parti problematici, in situazioni difficili; in questo ospedale nascono nel 65 per cento dei casi con parti naturali, che è una percentuale invidiabile altrove.

Chiedo al Governo un intervento in tal senso; l'ho chiesto sia al Ministro dell'interno, sia al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

### **Sulla drammatica situazione all'interno delle carceri**

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, il garante dei detenuti del Comune di Firenze, Franco Corleone, ha iniziato un digiuno, uno sciopero della fame, per sollevare il problema delle gravissime condizioni di sovraffollamento del carcere fiorentino di Sollicciano. Abbiamo visitato più volte quell'istituto penitenziario e già da prima dell'estate era evidente che ci si sarebbe trovati in una situazione gravissima. Ebbene oggi, a fronte di una capienza regolamentare di 483 detenuti, i presenti nella struttura hanno quasi raggiunto i 1.000, tra cui anche 5 bambini.

La situazione tragica di Firenze e di tutte le carceri della Regione Toscana è sempre più disperata e non ci sarebbe da stupirsi se nei prossimi giorni dovessero verificarsi di nuovo tensioni difficilmente governabili nei vari istituti di pena toscani. Durante l'iniziativa «Ferragosto in carcere», a cui hanno partecipato molti senatori di maggioranza e di opposizione, di tutti i partiti, che colgo l'occasione di ringraziare, abbiamo visto qual è la situazione delle carceri.

Intanto, come misura per ridurre il danno sarebbe forse utile che le Regioni e i Comuni nominassero dei garanti regionali e comunali per prestare attenzione a quello che accade all'interno dei nostri istituti penitenziari.

Certo è che anche noi, come Parlamento, in qualche modo dovremmo occuparci di quello che accade nel pianeta carceri. Dovremmo occuparcene per la situazione di illegalità delle nostre carceri, di incostituzionalità, visto che la pena che vi si sconta è solo inflittiva e non è assolutamente rieducativa, come prevede invece la nostra Costituzione.

Per interrompere questa flagranza di reato, questa situazione di illegalità, dovremmo avere il coraggio non solo di parlare del piano carceri, ma anche di utilizzare termini come indulto e amnistia, che sarebbe bene tornassero a riecheggiare in queste Aule, per dei provvedimenti che dovrebbero essere varati. Un indulto e un'amnistia contro quella che è oggi, in realtà, un'amnistia di classe, cioè contro la prescrizione, grazie a cui solo alcuni, solo coloro che hanno avvocati in grado di far andare il processo oltre i termini, riescono a non entrare in carcere. Vi riescono solo ed esclusivamente perché hanno avvocati in grado di far andare il processo oltre i termini.

Colgo l'occasione per dire che sia io che il senatore Perduca domani ci uniremo al digiuno del garante per i detenuti del Comune di Firenze,

l'onorevole Franco Corleone, per invitare gli altri senatori che lo vorranno ad unirsi e comunque per chiedere al Parlamento di occuparsi della situazione delle nostre carceri. (*Applausi della senatrice Adamo*).

FLERES (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (*PdL*). Signora Presidente, desideravo ringraziare ed esprimere la mia solidarietà alla senatrice Poretti per questa iniziativa. Vorrei fortissimamente aderirvi, ma le mie condizioni di salute non me lo consentono. Chiarirò con la stessa senatrice Poretti e con il senatore Corleone eventuali altre modalità di adesione ad un'iniziativa di protesta di questo genere, che non può che trovarmi d'accordo.

La situazione delle carceri è disastrosa; lo abbiamo segnalato in ogni occasione e in più circostanze. Le condizioni di sovraffollamento, aggiunte alle condizioni di carenze infrastrutturali, di carenza di personale, di carenza di magistrati di sorveglianza, di scarso ricorso alle pene alternative, di scarsa attenzione per le problematiche dei tossicodipendenti, di scarsa attenzione per le problematiche degli extracomunitari o comunque dei cittadini non italiani, insomma la situazione complessiva delle carceri comincia ad essere veramente al di fuori delle previsioni costituzionali.

Signora Presidente, vorrei che lei si facesse interprete di una volontà *bipartisan* del Senato rispetto all'esigenza della realizzazione di iniziative non più differibili, che riguardano un'attenta analisi della situazione penitenziaria, riguardano la trattazione dei diversi disegni di legge – grosso modo dicono la stessa cosa – sull'istituzione della figura del garante nazionale dei diritti dei detenuti, e riguardano tutti quegli interventi che devono accelerare le procedure attraverso le quali pervenire ad una regolamentazione, vorrei dire civilizzazione delle condizioni all'interno delle carceri, a cominciare dal piano sull'edilizia penitenziaria (che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa), perché non è più tollerabile che nelle nostre carceri ci sia quasi il doppio dei detenuti che possono esservi contenuti.

Ringrazio ancora la senatrice Poretti e il senatore Corleone per la loro iniziativa.

### **Sul rispetto dei diritti umani nei confronti dei migranti da parte della Libia**

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, questo è un intervento per i cultori della materia dei rapporti Italia-Libia e soprattutto dei diritti dei migranti. Chi ha avuto accesso ad un terminale delle agenzie di stampa sa che alle Nazioni Unite il colonnello Gheddafi ha parlato per un'ora e 35 minuti, quindi solo dieci minuti in meno di quanto abbia fatto quando è venuto a trovarci qui a Roma, dichiarando che il Consiglio di sicurezza dovrebbe essere rinominato Consiglio del terrore, perché siedono in quel consesso Stati che hanno le testate nucleari.

Ma non di questo voglio parlare, bensì desidero portare a conoscenza dei colleghi un rapporto, preparato dall'organizzazione non governativa *Human Rights Watch*, che si intitola: «Scacciati e schiacciati – L'Italia e il respingimento di migranti e richiedenti asilo, la Libia e il maltrattamento di migranti e richiedenti asilo». All'interno c'è anche una raccolta di testimonianze di persone che questo gruppo di ricercatori ha potuto incontrare recandosi in Libia dove, grazie ai buoni uffici della fondazione Gheddafi guidata da Seif, figlio del colonnello, in effetti è stato possibile interloquire con alcuni dei reclusi (perché così sono trattati i presenti nei campi sulla costa libica); da tali testimonianze si evincerebbero dei contesti in cui persone che avevano compilato la richiesta di asilo nei confronti del nostro Paese sono state maltrattate ed è stata sottratta loro la suddetta richiesta (colgo altresì questa occasione anche per annunciare delle interrogazioni parlamentari).

Dico questo perché secondo dichiarazioni del Ministro dell'interno delle ore scorse nessuno dei migranti che erano stati salvati dalle nostre imbarcazioni aveva fatto richiesta d'asilo e perché l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Guterres, e il commissario europeo Barrot all'inizio della settimana hanno avuto modo di esprimere fortissime critiche relativamente al nostro atteggiamento.

La stragrande maggioranza non dei presenti (che sono pochi e magari non hanno votato o si sono astenuti in occasione dell'esame del Trattato Italia-Libia), ma dei senatori italiani è a favore del mantenimento di relazioni «normali» con il regime libico. Sul sito «[www.hrw.org](http://www.hrw.org)» troverete questo documento anche in italiano; vi invito alla lettura perché c'è di che pensare e anche di che reagire nei confronti di una situazione che è veramente al di fuori non soltanto della nostra Costituzione, ma anche di tutti i maggiori strumenti dei diritti umani.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di giovedì 24 settembre 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 settembre, alle ore 12,30, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,16*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (1331)**

## ORDINI DEL GIORNO

**G100**

VACCARI, PICCHETTO FRATIN

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

Il provvedimento in esame ha lo scopo di tutelare la produzione nazionale attraverso l'utilizzo dell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari;

con l'apertura dei mercati, tuttavia, l'intero sistema produttivo è continuamente sottoposto ad una forte pressione competitiva che non sempre avviene secondo chiare e leali regole di mercato;

importanti settori del sistema economico del Paese, dal comparto tessile, al calzaturiero e pelletteria sono oggi fortemente minacciati da tali forme di concorrenza sleale, che danneggiano imprese e consumatori;

per garantire una maggiore trasparenza e correttezza del mercato è indispensabile adottare misure di certificazione della qualità dei prodotti nazionali, che evidenzino il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e la tracciabilità dei prodotti stessi;

l'introduzione di un sistema di tracciabilità per la valorizzazione dei prodotti tessili, non solo consente alle imprese di qualificare la propria produzione, ma permette anche ai consumatori di indirizzare le proprie scelte verso prodotti di alta qualità, che rispettino la salute umana e l'ambiente;

da anni si richiede con forza alla Comunità europea e al Governo italiano di intervenire per salvaguardare la competitività delle aziende italiane attraverso l'adozione di misure che tutelino il mercato del «Made in Italy»,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di estendere le misure di cui al presente provvedimento a tutte le produzioni nazionali, con particolare riferimento al settore tessile, calzaturiero e pelletteria, al fine, di tutelare la qualità dei prodotti e garantire una maggiore sicurezza sanitaria ai consumatori.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

### **G101**

THALER AUSSERHOFER

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge 1331 in esame riguardante l'etichettatura dei prodotti alimentari intende rendere obbligatoria, nel territorio italiano, l'indicazione, nell'etichettatura dei prodotti alimentari immessi in commercio, del luogo di origine e provenienza della materia agricola utilizzata al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari stessi;

che l'etichettatura dei prodotti alimentari, in un sistema di mercato aperto e sottoposto alla pressante concorrenza straniera garantirebbe trasparenza e corretta informazione sull'origine, la provenienza e le caratteristiche del prodotto da consumare senza alcun rischio di inganno per il consumatore;

considerato che la legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede all'articolo 17, comma 4 la disciplina del «Made in Italy» qualificando come reato, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale l'uso del marchio di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;

che le sanzioni previste a carico delle aziende italiane che producono all'estero risultano estremamente severe,

impegna il Governo, ad adottare misure idonee a consentire l'applicazione, fino al completamento della procedura di informazione della Commissione europea prescritta nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche dalla legge 21 giugno 1986, n. 17, delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel testo vigente prima della modifica di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

**G102**

PIGNEDOLI, ANDRIA, MONGIELLO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'offerta agroalimentare italiana può contare su giacimenti enogastronomici straordinari, unici, inimitabili, caratterizzati da qualità e intime connessioni territoriali. Un bagaglio ricco di eccellenze produttive, di molteplici valori materiali e immateriali, storia;

il nostro Paese è *leader* comunitario dei prodotti che hanno ottenuto riconoscimenti di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche. Un paniere che si compone di 178 prodotti DOP IGP, e di quasi 500 vini di qualità tra D.O.C.G., DOC e IGT a cui devono aggiungersi i tantissimi prodotti tradizionali regionali le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo;

certificazioni, sistemi di etichettatura delle indicazioni geografiche e rintracciabilità dei prodotti alimentari sono le principali componenti che caratterizzano l'attuale sistema comunitario di regole e controlli;

lo scorso mese di febbraio la Commissione Europea ha adottato il libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Un documento di riflessione che dà il via ad un percorso di elaborazione sul tema della qualità alimentare, che dovrà concludersi nell'arco di alcuni mesi e finalizzato ad innovare e razionalizzare il sistema europeo di regole e azioni volto alla salvaguardia del consumatore e alla promozione dei valori qualitativi associati all'offerta alimentare europea;

successivamente al Libro Verde e, in seguito ai pareri espressi dai Parlamenti dei singoli Stati Membri, la Commissione Europea ha adottato una Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli contenente proposte in materia di qualità, distintività e origine dei prodotti agroalimentari;

alle proposte contenute nella Comunicazione della Commissione Europea di cui al punto precedente seguiranno, nei prossimi mesi, proposte legislative di modifica dei regolamenti comunitari in materia di qualità e origine dei prodotti agricoli;

considerato che:

la modifica del Regolamento comunitario 1019/02 in materia di etichettatura di olio d'oliva che ha stabilito l'obbligo, a partire dal primo luglio 2009, di indicare in etichetta la provenienza delle olive è stata possibile in seguito ad un lungo e difficile negoziato avviato dall'Italia con il decreto ministeriale dell'ottobre 2007;

il cittadino-consumatore moderno risulta essere sempre più attento e sensibile nei confronti di tematiche legate all'etichettatura e all'origine dei prodotti agricoli,

impegna il Governo,

ad operarsi attivamente in sede europea nella definizione degli indirizzi di politica agricola comunitaria in tema di etichettatura ed origine dei prodotti agricoli italiani;

a collaborare e coinvolgere attivamente le Commissioni parlamentari competenti per materia nel processo di definizione e predisposizione degli indirizzi di politica agricola comunitaria in tema di etichettatura ed origine dei prodotti agricoli italiani;

a riferire periodicamente alle Camere circa lo stato dell'arte dei negoziati aventi ad oggetto l'etichettatura e l'origine dei prodotti agricoli.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

#### ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 1.

**Non posto in votazione (\*)**

*(Etichettatura dei prodotti alimentari)*

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata.

---

(\*) Approvato l'emendamento 1.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

#### EMENDAMENTI

##### **1.100/1**

IL RELATORE

**Ritirato**

*All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.100**

VALLARDI, MONTANI, CAGNIN

**V. testo 2***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Etichettatura dei prodotti alimentari*). - 1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale».

---

**1.100 (testo 2)**

VALLARDI, MONTANI, CAGNIN

**Approvato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Etichettatura dei prodotti alimentari*). - 1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

---

**1.200**

DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura). - 1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti posti in commercio in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza».

---

**1.201**

PICCIONI, MENARDI, ZANOLETTI

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «prodotti alimentari» fino a: «non trasformati» con le seguenti: «prodotti alimentari non trasformati o trasformati derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente».*

---

**1.101**

PIGNEDOLI, MONGIELLO, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti» inserire le seguenti: «, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari,».*

---

**1.102**

DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

**Assorbito**

*Al comma 1, dopo le parole: «è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti» inserire le seguenti: «oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,».*

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

**1.0.100**

CURSI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286)*

L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1.* Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi o di paste aromatizzate di agrumi, non possono essere colorate se non contengono succo di agrumi.

2. La denominazione e l'immagine contenute nell'etichetta delle bevande di cui al comma 1 non devono richiamare, in alcun modo, la presenza di agrumi qualora la percentuale di succo di agrumi è inferiore al 12 per cento"».

---

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

**Non posto in votazione (\*)**

*(Modalità applicative)*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agro-alimentare, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 1 per i singoli prodotti, previo espletamento delle proce-

di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000.

---

(\*) Approvato l'emendamento 2.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

## EMENDAMENTI

### 2.200

PORETTI, PERDUCA

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Modalità applicative*). - 1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 1 per i singoli prodotti, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000».

### 2.201

DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Modalità applicative*). - 1. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di

coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza e il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti».

---

## 2.100

MONGIELLO, ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO

### V. testo 2

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

*(Modalità applicative)*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, definisce con propri decreti, relativamente a ciascuna filiera, specifici obblighi per determinati prodotti alimentari, in linea con i principi di cui alla direttiva 2000/13/CE, attuata con il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, nonché le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 1 per i singoli prodotti».

---

## 2.100 (testo 2)

MONGIELLO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

### Approvato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

*(Modalità applicative)*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 1.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazioni di cui all'articolo 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti».

---

## 2.800

IL RELATORE

### Ritirato

*Al comma 1, dopo le parole: «per i singoli prodotti» inserire le seguenti: «nonché per il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti».*

---

## 2.101

VALLARDI, MONTANI, CAGNIN

### Ritirato

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza e il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti».

---

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

**Non posto in votazione (\*)**

*(Controlli)*

1. Le regioni dispongono opportuni controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e ai decreti di cui all'articolo 2

e, a tal fine, possono avvalersi dei Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri nonché degli organi di polizia locale.

---

(\*) Approvato l'emendamento 3.800 (testo 2) nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo.

## EMENDAMENTI

### **3.800 testo 2/1**

VALLARDI, MONTANI

#### **Approvato**

*All'emendamento 3.800, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo Forestale dello Stato».

---

### **3.800**

IL RELATORE

#### **V. testo 2**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Controlli*). - Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le Regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e ai decreti di cui all'articolo 2».

---

**3.800 (testo 2)**

IL RELATORE

**Approvato nel testo emendato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Controlli). - Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le Regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e ai decreti di cui all'articolo 2 estendendoli a tutte le filiere interessate».

**3.200**

PORETTI, PERDUCA

**Precluso***Al comma 1, sopprimere la parola: «opportuni».***3.201**

VALLARDI, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri» aggiungere le seguenti: «, del Corpo Forestale dello Stato».*

**3.100**PERTOLDI, PIGNEDOLI, MONGIELLO, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI,  
DI GIOVAN PAOLO, RANDAZZO**Assorbito**

*Al comma 1, dopo le parole: «organi di polizia locale» aggiungere il seguente periodo: «I controlli sono estesi a tutte le aziende delle filiere interessate».*

**3.101**

VALLARDI, MONTANI, CAGNIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per far fronte alle spese correnti relative al rafforzamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,5 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

1-ter. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: "interventi e misure sul mercato agricolo" inserire le seguenti: "nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima".

1-quater. All'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "860.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni di euro";

b) dopo le parole: "si provvede," sono aggiunte le seguenti: "quanto a 640.000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 640.000 euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni"».

**3.202**

VALLARDI, MONTANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonchè di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5,

comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo Forestale dello Stato».

---

#### ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

**Approvato**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai decreti di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.

#### EMENDAMENTI

**4.200**

DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Sanzioni*). - 1. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro e con la confisca dei prodotti interessati.

2. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la chiusura della stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, da un minimo di cinque giorni ad un massimo di sei mesi».

---

**4.100**

DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, da un minimo di cinque giorni ad un massimo di sei mesi».

---

**4.201**

PORETTI, PERDUCA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, da un minimo di cinque giorni ad un massimo di sei mesi».

---

**4.202**

DELLA SETA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, da un minimo di cinque giorni ad un massimo di sei mesi».

---

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 5.

**Approvato***(Norme transitorie)*

1. Gli obblighi di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui all'articolo 2. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi della presente legge possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## EMENDAMENTI

**5.1**

PICCIONI

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi centottanta giorni» con le seguenti: «fino all'esaurimento delle scorte».*

---

**5.100**

D'ALIA

**Respinto**

*Al comma 1 le parole: «entro i successivi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi due anni».*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 5

**5.0.800**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Abrogazioni)*

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi di cui all'articolo 2 della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204».

---

**5.0.100**

VALLARDI, MONTANI, CAGNIN

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204».

---

**5.0.101**

ANDRIA, PIGNEDOLI, MONGIELLO, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204».

---

**5.0.101 (testo 2)**

ANDRIA, PIGNEDOLI, MONGIELLO, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi di cui all'articolo 2 della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204».

---

**5.0.200**

DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204».

---

**DISEGNO DI LEGGE**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 (1554)**

**ARTICOLI 1 E 2**

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

Art. 2.

**Approvato nel testo emendato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

EMENDAMENTO

**2.100**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'Accordo» con le seguenti: «alla Convenzione» e sostituire le parole: «dell'Accordo stesso» con le seguenti: «della Convenzione stessa».*

---

ARTICOLO 3

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia (1658)**

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con le risoluzioni n. 63-2 del 28 aprile 2008 e n. 63-3 del 5 maggio 2008, riportate negli allegati I e II annessi alla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

## Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132.

## Art. 3.

**Approvato**

1. In attuazione della risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo a 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 4.

**Approvato**

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato.

Art. 5.

**Approvato**

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Art. 6.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (1574)**

#### ARTICOLI 1, 2, 3 E 4

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione all'adesione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della re-

sponsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato «Protocollo».

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine d'esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Norme di delega sulla procedura concorsuale)*

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata «Convenzione», come modificata dal Protocollo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nell'ambito, della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell'ordinamento italiano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere portuali, ai bacini ed alle vie navigabili sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007 (1750)**

#### ORDINE DEL GIORNO

**G100**

PERDUCA, PORETTI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

nell'approvare le intese tra Italia ed Arabia Saudita in materia di doppia imposizione volte a rafforzare la cooperazione economica bilaterale - intese che non mancheranno tra l'altro di avvicinare le due società civili;

premesso che:

in Arabia Saudita, anche per reati contro il patrimonio, è tuttora applicata la pena di morte e che l'Italia si è da sempre dimostrata attenta al tema della pena capitale promuovendo la moratoria delle esecuzioni,

impegna il Governo:

a continuare ad agire in ambito europeo e a livello di Nazioni Unite per promuovere l'adesione di sempre nuovi Paesi alla moratoria universale delle esecuzioni capitali

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ARTICOLI 1, 2, 3 E 4

### Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.

### Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 266.000 in ragione d'anno dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n.170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei prov-

vedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 (1734)**

#### ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

Art. 2.

**Approvato**

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 138 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (1735)**

#### ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 (1672)**

## ARTICOLI 1, 2 E 3

## Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (1738)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007 (1694)**

**(V. nuovo titolo)**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007 (1694)**

**(Nuovo titolo)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## Allegato B

### **Intervento del relatore Sanciu in sede di replica sul disegno di legge n. 1331**

Grazie, Presidente, più che una vera e propria replica vorrei far rilevare il significativo dibattito che ha avuto modo di svilupparsi prima in Commissione e poi oggi in Aula su una tematica di assoluta e rilevante attualità nell'interesse del sistema agricolo italiano. Vorrei quindi formulare un ringraziamento a tutti i colleghi che sono intervenuti e che con il loro apporto di contenuti, di idee, di riflessioni, di preoccupazioni e di critiche hanno contribuito ad un fattivo ed interessante dibattito: una reale concertazione viva ed attiva di maggioranza ed opposizione.

Negli ultimi anni l'interesse dei cittadini per la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari è cresciuto in maniera esponenziale. I consumatori italiani pongono infatti sempre una maggior attenzione ai cibi che portano in tavola e si preoccupano maggiormente della salubrità degli ingredienti soprattutto dopo il verificarsi di situazioni allarmanti e pericolose emergenze sanitarie. A tal riguardo, infatti, il presidente Scarpa Bonazza Buora, i componenti del Popolo della Libertà, i colleghi della Lega, il Governo, il ministro Zaia, si sono posti l'obiettivo di individuare soluzioni normative per giungere ad un'etichettatura dei prodotti alimentari che sia la più trasparente e completa possibile.

Il testo oggi in discussione, frutto di un'ampia concertazione e di un coinvolgimento proficuo di maggioranza ed opposizione, come sappiamo, è stato giudicato con criticità da alcuni Stati membri della Comunità europea preoccupati per la libera circolazione dei prodotti e da alcuni rappresentanti delle grandi aziende agroalimentari italiane che, facendo necessariamente ricorso a materie prime estere nelle loro produzioni, vedono in questa norma un freno ed un ostacolo alla loro attività.

Ebbene, colleghi, vorrei confermare brevemente quanto in parte esposto durante la relazione: l'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari non vuole rappresentare un limite per l'agroalimentare italiano, ma bensì deve rappresentare per tutti una grande opportunità. Il successo dei nostri prodotti alimentari, i più apprezzati e copiati al mondo, si basa sulla qualità delle materie prime impiegate, sulla sicurezza delle produzioni, sul *know how* e sulla serietà della grande industria italiana.

Questa, colleghi, lo ribadisco è una chiara scelta di trasparenza, è un passo avanti per migliorare la comunicazione sulla qualità dei prodotti agricoli e rinsaldare il collegamento tra produttori e consumatori. I quali, correttamente informati, non avranno nessuna difficoltà a continuare a premiare con i loro acquisti le grandi aziende italiane.

Un'etichetta chiara e trasparente è una scelta irrinunciabile anche per contrastare ogni tipo di falsificazione, rafforzare quella politica di qualità

delle industrie di trasformazione italiana e rendere il settore agroalimentare più competitivo nel mondo.

Uno degli impegni del nostro Governo è proprio quello di tutelare il *made in Italy* alimentare proprio per quelle caratteristiche di qualità, di unicità e di peculiarità delle nostre produzioni che ci sono riconosciute a livello internazionale al punto di essere imitate e contraffatte in tutto il mondo.

Certo, non si esaurisce tutto qui; occorre anche concentrare gli sforzi per contrastare il diffuso e fuorviante utilizzo di nomi e immagini legati all'Italia per alimenti che nulla hanno a che vedere con le nostre imprese e i nostri marchi. Occorre lavorare sulla promozione e sulla valorizzazione delle nostre produzioni e sul legame indissolubile che le deve unire al territorio di origine.

Oggi ci stiamo impegnando per promuovere una agricoltura di qualità e una corretta informazione dei consumatori come garanzia di trasparenza del mercato. Sarebbe certamente auspicabile giungere in tempi brevi ad un provvedimento europeo relativo all'etichettatura d'origine su tutti i prodotti alimentari commercializzati al fine di assicurare una piena tutela ai consumatori e di dare la possibilità alle imprese italiane ed europee in genere di valorizzare le proprie produzioni di qualità.

Torno a ringraziare, e concludo, i senatori della maggioranza e quelli dell'opposizione presenti in Commissione, tutti quelli intervenuti in Aula, i rappresentanti del Governo e il presidente della 9<sup>a</sup> Commissione, Paolo Scarpa Bonazza Buora, per la partecipazione ed il contributo offerto ai lavori. Sono convinto che, poiché questo è un argomento che sta a cuore a tutti noi, non avrà difficoltà a trovare la più ampia condivisione.

### **Relazione orale del senatore Amoroso sul disegno di legge n. 1554**

Il Trattato in oggetto si inserisce nell'ambito delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia nell'area del Medio Oriente e si ricollega all'ampliamento da parte della Giordania della rete di accordi con Paesi appartenenti all'Unione europea. L'obiettivo del Trattato è quello fornire alle imprese italiane operanti in Giordania l'opportunità di svolgere le proprie attività economiche nel quadro di una normativa convenzionale bilaterale che le ponga al riparo da situazioni discriminatorie.

La struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. La sfera oggettiva include le sole imposte sul reddito, poiché in entrambi gli ordinamenti fiscali non sono previste imposte patrimoniali.

Le imposte riguardate sono, per l'Italia (articolo 2, paragrafo 3), l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP; tale ultima imposta è inclusa per esigenze di reciprocità, poiché anche in Giordania vi sono imposte locali.

Quanto alla nozione di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, essa è conforme a quanto previsto nel modello OCSE generalmente adottato dall'Italia. È stato, in particolare, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di nove mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato ove è residente fiscalmente l'impresa stessa, salvo vi sia una stabile organizzazione nell'altro Stato.

Relativamente ai redditi di capitale, si segnala che per i dividendi (articolo 10), premesso il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata fissata un'aliquota unica di ritenuta nello Stato della fonte nella misura non eccedente il 10 per cento; per gli interessi (articolo 11), salva l'imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte, con un'aliquota che non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Quanto ai redditi di lavoro autonomo (articolo 14), si applica il principio generale di tassazione esclusiva nel Paese di residenza, salvo vi sia una base fissa nel Paese di prestazione dell'attività. Per i redditi di lavoro subordinato (articolo 15), la tassazione è nel Paese di residenza del percipiente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18, paragrafo 1).

Al fine di evitare tali pratiche elusive, l'articolo 19, comma 2, stabilisce che, in ogni caso, gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente (la Giordania) restano tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia).

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione della stabile organizzazione.

Quanto ai metodi per la eliminazione della doppia imposizione (articolo 23), è stato adottato da entrambi i Paesi il criterio dell'imputazione ordinaria.

Quanto alla non discriminazione (articolo 24), essa segue la generale disciplina prevista dal Modello OCSE. Pur non potendosi considerare la Giordania un «paradiso fiscale», si è ritenuto opportuno aggiungere una clausola che fa salva l'applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, onde salvaguardare nel complesso il gettito per l'amministrazione finanziaria.

La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Si osserva, in relazione alla situazione economica interna della Giordania, che negli ultimi anni i tassi di crescita si sono attestati intorno al 6 per cento. Naturalmente la Giordania, da un punto di vista prettamente economico, è oggettivamente meno attraente per le imprese italiane rispetto, ad esempio, ai Paesi del Golfo Persico dove si sviluppa non solo l'industria del petrolio, ma anche per esempio il settore edilizio, con significative prospettive. Tuttavia si tratta anche di un Paese estremamente stabile e con una struttura economica ben definita la quale – circostanza rilevante in materia delle doppie imposizioni così da favorire la circolazione dei capitali – è ormai fortemente segnata dal prevalere del settore dei servizi. Infatti i dati più aggiornati sottolineano come il terziario origini ormai stabilmente circa l'86 per cento della ricchezza nazionale prodotta ogni anno dalla Giordania. Non c'è dubbio che questa sia una condizione strutturale assai favorevole.

In secondo luogo si sottolinea che l'accordo fa seguito a molte altre e importanti intese che testimoniano gli ottimi e fecondi rapporti bilaterali tra Italia e Giordania. Da ultimi ricordo due accordi, entrambi ratificati dal Parlamento durante la XIV legislatura, riguardanti uno la cooperazione nel settore della difesa e l'altro la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

In terzo luogo, fermo restando che il provvedimento in esame è di natura tecnica, vorrei invitare a considerare il contesto politico-diplomatico nel quale esso si va a inserire. La Giordania è infatti uno dei Paesi mediorientali pilastro del dialogo tra il mondo occidentale e quello arabo. La recente visita del Papa lo ha confermato perché, nel corso di essa, re Abdallah di Giordania ha detto in più occasioni parole inequivocabili sulla necessità del dialogo e della comprensione reciproca, una linea che il Go-

verno di Amman segue ormai stabilmente sin da quando, nel 1994, l'allora re Hussein siglò un trattato di pace con Israele.

Alla luce del contenuto del disegno di legge, che ricalca il modello delle decine di altri accordi simili firmati dall'Italia con altre Nazioni di tutto il mondo, delle interessanti prospettive che la struttura economica giordana offre alle imprese italiane e dell'ottimo stato dei rapporti politici e diplomatici in corso tra i due Paesi, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

**Dichiarazione di voto del senatore Alberto Filippi  
sul disegno di legge n. 1554**

La convenzione, simile a molte altre firmate dal nostro Paese con la gran parte dei *partner* internazionali, mira a regolare l'imposizione fiscale sul reddito dei soggetti (persone fisiche, enti e società) di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Gli Stati stipulano questo genere di convenzioni per evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano «transnazionale»; l'obiettivo del Trattato è quello di fornire alle imprese italiane operanti in Giordania l'opportunità di svolgere le proprie attività economiche nel quadro di una normativa convenzionale bilaterale che le ponga al riparo da situazioni discriminatorie.

Le convenzioni, compresa quella in oggetto, sono stilate sulla falsariga di due precisi atti internazionali: la convenzione – tipo dell'OCSE del 1963, da ultimo rivista nel 2005, ed il manuale di negoziazione dell'ONU del 1979, che mira a permettere ai Paesi in via di sviluppo la negoziazione di accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

La convenzione con la Giordania oggi in ratifica recepisce il concetto di stabile organizzazione (articolo 5) e afferma sostanzialmente il principio della tassazione nel luogo di residenza.

I soggetti interessati sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP, IRPEF e IRPEG).

Lo strumento che concretamente viene utilizzato per evitare la doppia imposizione è quello dell'imputazione ordinaria, coerentemente con le altre convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Si è ritenuto opportuno aggiungere una clausola che fa salva l'applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione all'evasione e all'eclusione fiscale; oltre a questo la convenzione è stata corredata da un protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

**Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1554**

Presidente, colleghi, intervengo brevemente, a nome del Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, per esprimere il sostanziale accordo sul Trattato che oggi siamo chiamati ad esaminare al fine di giungere alla ratifica. Ho letto velocemente il testo del Trattato e la relazione illustrativa che lo accompagna; ho avuto inoltre modo di leggere l'ottima relazione svolta dal collega Amoruso in Commissione. Bene, in quella sede non potei intervenire, lo faccio brevemente adesso.

Innanzitutto occorre dire che l'Italia dei Valori è ovviamente concorde con tutte le norme che di fatto, non solo sulla carta, sian volte a semplificare e favorire le imprese italiane nello svolgimento del loro lavoro. Il Trattato in questione, così come numerosi altri già conclusi o in corso di conclusione in questi giorni, e come facilmente evincibile dal titolo, è volto ad evitare la doppia tassazione del lavoro delle nostre imprese, così come di quelle giordane.

In particolare il Trattato, che, ho letto dalla relazione, segue fedelmente gli schemi più recenti accolti dall'OCSE, prevede che i soggetti ai quali si applicherà sono le persone fisiche e giuridiche, mentre le imposte oggetto della trattazione saranno solo quelle sul reddito e non sul patrimonio, che non risultano esserci in nessuno dei due Paesi contraenti.

Sorvolando su diversi ed interessanti articoli del Trattato riguardanti la stabile organizzazione del lavoro (al fine della sua tassazione, ovviamente), la tassazione dei redditi immobiliari e dei redditi d'impresa, così come la tassazione degli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea, e potei continuare ancora, vorrei porre l'attenzione sull'articolo 10 che riguarda la tassazione – leggo dalla relazione: definitiva – sui dividendi nello Stato di residenza del percipiente. Premetto di non essere un esperto del settore ma al riguardo mi son chiesto, e per questo vorrei chiedere al Sottosegretario un ragguglio, cosa accade già adesso in Italia al riguardo dei dividendi di imprese italiane operanti solo in Italia?

Mi risulta infatti che la tassazione sui dividendi in questione sia al 12,5 per cento e che da tempo l'opinione pubblica e diversi partiti politici rappresentati in questo Parlamento volessero elevarla. Se è così, chiedo perché si sia scelta nella conclusione del Trattato «la misura non eccedente il 10 per cento», quindi, volendo, anche molto meno del 10 per cento. Al riguardo un chiarimento del Governo sarebbe graditissimo.

Concludo rappresentando infine il favore del mio Gruppo circa le norme contenute nella parte conclusiva del Trattato, ovvero quelle relative alla tassazione sia dei redditi derivanti da lavoro autonomo, che di quelli da lavoro dipendente, oltre che delle norme relative alle pensioni ed al lavoro svolto dagli insegnanti e ricercatori.

Auspico quindi la veloce entrata in vigore del Trattato in questione, ovvero che si arrivi celermente allo scambio degli strumenti di ratifica.

**Integrazione alla relazione orale del senatore Alberto Filippi  
sul disegno di legge n. 1658**

Le modifiche allo Statuto del Fondo monetario che siamo chiamati a ratificare hanno due principali obiettivi: da una parte rafforzare la rappresentatività e la partecipazione dei membri in seno all'organismo, in particolare di quelli che oggi sono sottorappresentati come i Paesi africani; dall'altro incrementare la quota a carico dei Paesi membri del Fondo, evidentemente nell'ottica di aumentare le possibilità di azione del Fondo stesso.

È chiaro che le modifiche ad un ente finanziario così importante come il Fondo monetario internazionale, suggeriscono un'estensione del dibattito alla necessaria riforma di tutte le regole del gioco della finanza e dell'economia internazionale, che hanno dato una ben scarsa prova di efficacia durante la crisi che stiamo attraversando e di cui cominciamo ad intravedere spiragli d'uscita.

Di tali riforme stanno discutendo il G8, il G20, l'Unione europea e tutti i Governi del mondo, loro malgrado. Auspichiamo, parlando di questa riforma del Fondo monetario che mi auguro sarà solo il primo tassello di una riforma più ampia dell'organismo nel suo complesso, che il dibattito in tutte queste sedi sia coerente e coordinato, posto che la sfida che stiamo affrontando coinvolge tutti e non può essere governata se non con uno sforzo unitario.

**Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1658**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi ci apprestiamo ad approvare recepisce alcune modifiche apportate allo statuto del Fondo monetario internazionale. Tali modifiche vanno ad incidere, tramite una rimodulazione dei cosiddetti voti base, sulle regole che stabiliscono la capacità di influenza e di voto dei Paesi membri nell'istituto internazionale, rendendole più conformi al reale ed attuale peso economico dei Paesi emergenti nello scenario internazionale, così come stabilito dal Consiglio dei governatori nel 2008.

L'importante obiettivo di accrescere la rappresentanza dei Paesi più poveri, quelli cosiddetti a basso reddito nella terminologia del Fondo, si muove non da semplici considerazioni umanitarie, per le quali un organismo così influente come il Fondo monetario non dovrebbe prendere decisioni che siano finalizzate a mantenere le posizioni di privilegio dei cosiddetti Paesi del primo mondo ma a dare aiuto concreto a quelli che fanno parte del secondo e terzo e quarto mondo. O almeno non solo. Tali modifiche sono necessarie piuttosto, e soprattutto, perché un'economia globale nella quale abbiano voce in capitolo solo le banche e gli istituti di investimento degli Stati Uniti non è un mondo sostenibile finanziariamente. La recente crisi economica, di cui stiamo tutti pagando i costi, ce lo ha confermato.

Coinvolgere, dunque, anche i Paesi in via di sviluppo, caratterizzati da un'economia che si basa più su dati reali di produzione manifatturiera e agricola invece che su speculazioni finanziarie, potrebbe aiutare a dare stabilità all'intero sistema. Dunque la ratifica di tale Trattato appare ancora più importante proprio perché cade in prossimità del G20 di Pittsburgh, dedicato appunto al tentativo di trovare regole condivise per la gestione dei mercati finanziari internazionali.

Come ha detto il presidente della Commissione europea, Jose' Manuel Barroso, si deve «spingere per il rafforzamento delle norme etiche nell'economia di mercato». E questo non è possibile farlo se nella creazione di tali regole non si coinvolgono i Paesi in via di sviluppo, i Paesi poveri, i Paesi che già hanno sperimentato una crescita di influenza grandissima, (penso alla Cina, all'India, al Brasile), ma che ancora a tale crescita economica non hanno visto riconosciuta una parallela crescita in termini di influenza politico-istituzionale.

Tale mutamento nelle regole del Fondo, inoltre, permetterebbe di rendere giustizia a quello che è lo spirito del Fondo monetario internazionale, alla sua *mission* insomma, ossia l'assistenza a tutti i Paesi membri che si trovino in difficoltà nella bilancia dei pagamenti e l'assistenza a far sì che le loro politiche economiche siano compatibili con l'esigenza di mantenere l'equilibrio del sistema finanziario internazionale.

Dunque, dare nuova voce ai Paesi poveri permetterebbe di ritrovare il senso per il quale il Fondo è stato creato nel 1944, quando al divampare della Seconda guerra mondiale i Grandi della terra avevano capito che

senza una *governance* globale dell'economia, senza mutue responsabilità fra i Paesi nel campo sensibile della politica economica e finanziaria, la pace e la stabilità internazionale non si sarebbero potute creare, perché sarebbe sempre mancata la fiducia reciproca fra gli Stati. Ecco, cari colleghi, oggi, se non vogliamo che la nuova guerra che si potrebbe scatenare sia la guerra dei poveri, è tempo che, mutuando il paragone dalla Rivoluzione francese, il primo ed il secondo Stato si accorgano che chi produce – e tanto – è il terzo Stato, e che questo non può rimanere senza la rappresentanza politica che gli spetta.

Pertanto come Italia dei Valori crediamo che le previsioni contenute in questo disegno di legge siano non solo legittime, ma anche giuste e doverose e che queste, forse, potranno riuscire ad allontanare un po' le critiche che da sempre si sono abbattute contro un organismo internazionale accusato di fare gli interessi dei potenti a scapito dei Paesi più problematici.

Per ciò che attiene l'Italia, poi, le modifiche di cui tratta il disegno di legge riguardano l'aumento della quota di partecipazione del nostro Paese, che passa da 7.055 milioni di diritti speciali di prelievo a 7.882, a seguito dell'incremento dell'11,5 per cento delle quote totali deciso dal Consiglio dei governatori nell'aprile 2008. La posizione del nostro Paese risulta, tuttavia, immutata all'interno del Fondo monetario internazionale, in quanto nel riallineamento il nostro Paese appare ancora al sesto posto tra i Paesi membri del Fondo.

Per tutto ciò che ho appena esposto, dunque, cari colleghi, annuncio che il Gruppo dell'Italia dei Valori non farà mancare il proprio voto favorevole al disegno di legge di ratifica in esame.

**Relazione orale del senatore Palmizio sul disegno di legge n. 1574**

La Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi del 1976, modificando le precedenti convenzioni di Bruxelles del 1924 e del 1957, ha dato vita alla riorganizzazione in senso unitario del regime di limitazione di responsabilità dei crediti marittimi.

Quanto all'ambito di applicazione, si stabiliva che la disciplina uniforme si applicasse quando un soggetto abilitato chiedeva di limitare la propria responsabilità o di ottenere il rilascio di un suo bene o la revoca di una garanzia concessa a suo carico davanti alla giurisdizione di uno Stato Parte. Peraltro ciascuno Stato Parte poteva escludere dalla disciplina uniforme della Convenzione una serie di casi correlati alla nazionalità e residenza del responsabile, alla bandiera della nave coinvolta, alla estraneità all'incidente di cittadini di altri Stati Parte, ad alcune particolari tipologie di navi.

La Convenzione specificava le persone aventi diritto alla limitazione (proprietario di nave, noleggiatore, armatore, gerente, addetto al recupero, assicuratore), le rivendicazioni soggette a limitazione e quelle escluse, stabiliva i limiti di responsabilità relativa alle rivendicazioni, distinguendo tra quelle attinenti alla morte o alle lesioni personali e tutte le altre, in termini di massimali a seconda della moneta nazionale, correlati alla stazza della nave. La Convenzione disciplinava anche le modalità di costituzione di un fondo da parte della persona responsabile presso il giudice dello Stato Parte davanti al quale pendeva l'azione legale per rivendicazioni soggette a limitazioni, e della sua ripartizione, pur ammettendo eccezioni.

La Convenzione originaria è stata ratificata da 35 Stati ed è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° dicembre 1986, mentre l'Italia non l'ha firmata, né vi ha poi aderito. Successivamente, nel 1996, è stato concluso un Protocollo di modifica di detta Convenzione con la principale finalità di aumentare le soglie massime di responsabilità. Le soglie si differenziano a seconda della tipologia di credito (vantato dei passeggeri della nave e non, per morte o lesioni personali e a seconda della stazza della nave). Inoltre, il Protocollo modificativo precisa che la Convenzione e il Protocollo vanno letti e interpretati insieme, quale unico strumento, mentre lo Stato Parte del solo Protocollo, che non sia Parte della Convenzione, sarà vincolato dalle norme della Convenzione come emendate dal Protocollo nei confronti degli Stati Parte di quest'ultimo, mentre non sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione nei confronti degli Stati che sono Parti soltanto di quest'ultima.

Tale ultima ipotesi si attaglia proprio al caso dell'Italia, che non ha ratificato la Convenzione del 1976 a causa dei limiti troppo bassi di responsabilità da essa consentiti ai proprietari ed armatori delle navi, e che intende invece recepire il Protocollo di modifica poiché questo ha elevato i limiti di responsabilità, così garantendo maggiormente i diritti dei creditori. La decisione è stata assunta previa consultazione delle associa-

zioni di categoria degli armatori. Peraltro che il Protocollo del 1996 è stato già ratificato da 15 Stati ed è entrato in vigore il 12 maggio 2004.

Il disegno di legge reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, ma contiene anche norme di adattamento dell'ordinamento interno rispetto ai contenuti del Protocollo. Infatti, le disposizioni dettate dai Capi I, II e III della Convenzione del 1976, come modificate dal Protocollo del 1996, dalla formulazione dettagliata, si prestano ad essere direttamente trasposte nell'ordinamento interno. Quanto invece alle regole destinate a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità, che l'articolo 14 della Convenzione rimette alle legislazioni degli Stati Parte, viene delegato il Governo ad emanare le norme necessarie a sostituire la disciplina vigente dettata dal codice della navigazione. L'articolo 3 specifica l'oggetto della delega e i principi e criteri direttivi. Dal recepimento del Protocollo in esame non deriva alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**Dichiarazione di voto del senatore Alberto Filippi  
sul disegno di legge n. 1574**

Sul tema della limitazione della responsabilità per i crediti marittimi il nostro Paese ha assunto, giustamente, una posizione piuttosto attenta e critica, e non è un caso che il protocollo in oggetto giunga alla ratifica ben 13 anni dopo la sua definizione. Si configura inoltre il raro caso in cui un paese, il nostro, ratifica un protocollo ad una convenzione che non aveva a sua volta sottoscritto. Vorrei ricordare che la convenzione originaria è stata ratificata da 35 Stati ed è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° dicembre 1986; questa convenzione non è stata firmata non ha visto l'adesione dell'Italia.

In sostanza ciò significherà che l'Italia sarà vincolata solo al rispetto di quegli articoli che il protocollo ha modificato, e non della Convenzione intera nella sua formulazione originaria. Questo perché il nostro Paese ha sempre ritenuto (dal 1976 dunque) che la Convenzione stabilisse dei limiti troppo bassi di responsabilità nei confronti dei proprietari e degli armatori delle navi.

Oggi, dopo una lunga consultazione anche con le associazioni di categoria degli armatori, possiamo ritenere che i limiti di responsabilità, come elevati dal Protocollo, siano da ritenersi accettabili e condivisibili.

**Responsabilità crediti marittimi**

Il protocollo del 1996 è stato già ratificato da 15 Stati ed è entrato in vigore il 12 maggio del 2004. A maggior ragione formulo pertanto una proposta di parere favorevole.

**Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1574**

Presidente, colleghi,

intervengo brevemente per manifestare una sostanziale posizione d'accordo sul provvedimento in esame da parte del Gruppo di Italia dei Valori. La Convenzione di cui all'oggetto della nostra discussione, nell'anno della sua redazione, esprimeva l'auspicio di novellare e risolvere i problemi relativi alla limitazione di responsabilità dei mercati marittimi. Ho appreso solo dalla lettura della relazione che accompagna il provvedimento che detta Convenzione non è stata ratificata dal nostro Paese. Sinceramente penso che, se pur di dubbia consistenza economica, il fondo che si va ad istituire – a seguito dell'adesione alla Convenzione e successiva legislazione nazionale in materia – rappresenti comunque un risultato rispetto al nulla, dunque rispetto al contenzioso internazionale tra le parti.

Tuttavia l'Italia dei Valori registra con favore il fatto che oggi si scelga di aderire al Protocollo di modifica di detta Convenzione, che peraltro contiene significativi aumenti dei limiti, prima troppo bassi, di responsabilità consentiti ai proprietari e/o armatori, che, come risulta dalla relazione illustrativa, erano alla base del rifiuto del nostro Paese di ratificare la Convenzione in questione. Detti aumenti, infatti, di certo garantiranno più e meglio i diritti dei creditori.

Concludo, colleghi, con un commento breve sull'articolo 3 del provvedimento, che reca la delega al Governo al fine dell'adozione dei decreti legislativi utili ad attuare la suddetta Convenzione modificata dal Protocollo. Pur comprendendo che la materia potrebbe essere complessa ed articolata, non avrei escluso a priori la possibilità che le Assemblee parlamentari potessero approvare un provvedimento unico contenente i criteri di modifica. Come comprenderete, colleghi, non possiamo certo manifestarci entusiasti di fronte ad una delega ad un Governo retto da una maggioranza parlamentare di cui non facciamo parte.

Tuttavia al fine di tutelare quanto prima i diritti degli operatori del settore e dei creditori in genere, fatta salva l'attenzione che riporremo all'analisi dei testi dei decreti legislativi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo di Italia dei Valori al provvedimento in questione.

**Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1750**

Presidente, colleghi, prendo brevemente la parola per illustrare la posizione del Gruppo di Italia dei Valori in merito all'Atto Senato 1750 di ratifica dell'accordo sulle doppie imposizioni con l'Arabia Saudita. Come in casi analoghi il mio Gruppo è ovviamente favorevolissimo a qualsivoglia norma che possa portar giovamento alla nostra industria ed in particolar modo alle grandi aziende che possono esportare il *know how* italiano oltre confine.

Così come nella stragrande maggioranza dei trattati siglati per evitare le doppie imposizioni e così come riportato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, che ho avuto l'opportunità di leggere assieme a diverse altre relative a provvedimenti analoghi, il Trattato in questione, sottoscritto nel 2007 dall'allora Ministro degli esteri Massimo D'Alema, ricalca lo schema base riconosciuto internazionalmente dall'OCSE e come sempre in questi casi riguarda soggettivamente le persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei due Stati contraenti ed oggettivamente le imposizioni sui redditi e, caso particolare per l'Arabia Saudita, sui patrimoni.

Nel dettaglio si vuol evitare che oltre le nostre IRPEF, IRES, IRAP, le imprese possano incappare in altre imposizioni dell'altro Stato, così come si vuol evitare oltre le imposizioni saudite – tra le quali leggo esserci lo *zakat*, ovvero un'imposta religiosa sul reddito e sul patrimonio, che ovviamente non ha corrispondenze in Italia – si sommino quelle italiane. Leggo con piacere che l'impostazione del Trattato è la stessa che si utilizza da tempo per la conclusione di trattati analoghi e che nel caso della definizione di «stabile organizzazione» a differenza di altri casi trattati in Commissione Affari esteri in precedenza il requisito temporale è di sei mesi e non di nove. In modo pressoché identico è invece trattata la tassazione dei redditi immobiliari – sempre in favore dello Stato in cui sono situati gli immobili – e quella relativa agli utili d'impresa – sempre imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei casi delle «stabili organizzazioni di cui sopra».

Non voglio dilungarmi sul resto delle pur importanti parti del Trattato in questione, ma vorrei soffermarmi, anche su questo Trattato come in altri che ho già avuto modo di studiare, sul disposto relativo la tassazione dei dividendi. Se già avevo qualche dubbio sull'opportunità di tassarli con un'aliquota secca del 10 per cento, nel caso in questione leggo testualmente: «sono state stabilite aliquote differenziate, del 5 e 10 per cento, di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, a seconda dell'entità della partecipazione nelle società che producono appunto detti dividendi». Come ho avuto modo di esprimere anche in altri casi, ho qualche dubbio circa l'opportunità di tassare, in alcuni casi con il solo 5 per cento, dei dividendi che credo nel nostro Paese siano tassati al 12,5 per cento e forse sarebbe anche il caso di aumentare tale tassazione.

Interessante e concludo anche il passaggio del provvedimento relativo alle *royalties*, nel quale si sancisce il principio della imposizione concorrente, contemperato espressamente dalla ritenuta alla fonte. Così come per gli altri provvedimenti, manifesto sin da ora il sostanziale accordo sul provvedimento da parte del mio Gruppo, sperando che detto trattato divenga subito operativo, ovvero che lo scambio degli strumenti di ratifica avvenga celermente, ed al contempo di ottenere un chiarimento circa l'opportunità di tassare così lievemente i dividendi derivanti da dette attività.

### **Relazione orale del senatore Bettamio sul disegno di legge n. 1734**

Il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura senza modificazioni dalla Camera dei deputati, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) del 2007 tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Montenegro, finalizzato ad integrare tale Stato nell'ambito politico ed economico comunitario, in vista della sua candidatura all'ingresso nell'Unione europea che è stata presentata il 15 dicembre 2008. L'Accordo consta di un preambolo, 139 articoli distinti in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati, 8 Protocolli e Dichiarazioni.

L'Accordo mira a favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, oltre a sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e instaurare progressivamente una zona di libero scambio e promuovere la cooperazione regionale. È previsto un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per la realizzazione dell'Associazione. Il dialogo politico bilaterale tende alla progressiva convergenza sulle questioni internazionali, alla cooperazione regionale e allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

In tema di libera circolazione delle merci, si prevede la creazione progressiva di una zona di libero scambio entro cinque anni, con l'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni relative alle importazioni nelle Comunità europee di prodotti industriali originari del Montenegro. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure *anti-dumping*.

L'Accordo stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Si prevedono anche agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini.

È garantita la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi.

Nell'ottica dell'inserimento del Montenegro *nell'acquis communautaire*, si prevede un graduale avvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria. Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni, in particolare giudiziarie, e del consolidamento dello Stato di diritto, nonché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato (articolo 80). È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. L'Accordo impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al rici-

claggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite. La collaborazione si estende anche al settore sociale e culturale.

Quanto alla cooperazione finanziaria apposite norme consentono al Montenegro di beneficiare di assistenza finanziaria da parte delle Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, inclusi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

**Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1734**

Signor Presidente, colleghi, riguardo dell'Atto Senato 1734 – di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Montenegro – sarò molto breve. Annuncio infatti, così come fatto dai nostri colleghi alla Camera, il voto favorevole del Gruppo parlamentare verso un provvedimento che intensifica i rapporti del nostro Stato con il vicino Montenegro. Questo accordo è ancora più importante perché si colloca nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso del Montenegro nell'Unione europea e certamente è parte di quel processo di stabilizzazione e di associazione elaborato come strategia europea comune.

L'Europa ha svolto un ruolo fondamentale nella democratizzazione e nella transizione dei Paesi della ex-repubblica federale di Jugoslavia, aiutandoli con un supporto fondamentale di formazione politico-giuridica della classe governativa locale, al fine di garantire lo sviluppo e l'applicazione di uno stato di diritto conforme ai modelli europei, di una democratizzazione delle istituzioni, di un ordine e una sicurezza pubblica pacifica e legale. A tali interventi deve affiancarsi, positivamente, una strategia di stabilizzazione anche economica.

Pertanto, lo sviluppo delle relazioni commerciali sia con le varie regioni, sia al proprio interno, ed un incremento degli aiuti economici e finanziari già disponibili, sono fondamentali per aiutare il processo di democratizzazione e lo sviluppo del dialogo politico, che può culminare nell'ingresso del Montenegro nell'Unione europea. Per quanto detto ed in considerazione della forte considerazione europeista del mio partito, annuncio che il nostro voto sarà favorevole alla ratifica di questo importante Accordo.

**Dichiarazione di voto del senatore Alberto Filippi  
sul disegno di legge n. 1734**

Il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura senza modificazioni dalla Camera dei deputati, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) del 2007 tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Montenegro, finalizzato ad integrare tale Stato nell'ambito politico ed economico comunitario, in vista della sua candidatura all'ingresso nell'Unione europea che è stata presentata il 15 dicembre 2008. L'Accordo consta di un preambolo, 139 articoli distinti in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati, 8 Protocolli e Dichiarazioni. Rappresenta un elemento di distensione nei rapporti tra l'Unione europea e l'Est Europa.

L'Accordo mira a favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, oltre a sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e instaurare progressivamente una zona di libero scambio e promuovere la cooperazione regionale. È previsto un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per la realizzazione dell'Associazione. Il dialogo politico bilaterale tende alla progressiva convergenza sulle questioni internazionali, alla cooperazione regionale e allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

In tema di libera circolazione delle merci, si prevede la creazione progressiva di una zona di libero scambio entro cinque anni, con l'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni relative alle importazioni nelle Comunità europee di prodotti industriali originari del Montenegro. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure *anti-dumping*.

### **Relazione orale del senatore Amoruso sul disegno di legge n. 1735**

Il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza modificazioni, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra la Comunità europea ed il Marocco, concluso il 12 dicembre 2006.

Detto Accordo supera il precedente assetto convenzionale della regolamentazione di settore, basata su intese bilaterali, in nome di una integrazione dei mercati del trasporto aereo, mediante l'allineamento completo delle parti contraenti – in questo caso del Marocco – agli elementi di base della legislazione comunitaria, tra cui la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. Si tratta del primo accordo intervenuto con un Paese non europeo, seguendo quanto stabilito a livello programmatico dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e Paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore. L'Accordo va letto in diretta connessione con quello di associazione tra la Comunità europea e il Marocco, in vigore dal marzo 2000, con portata più ampia e che ne costituisce presupposto e fondamento.

Quanto ai contenuti, l'Accordo si compone di un preambolo, 30 articoli e 6 allegati. Il Titolo I dell'Accordo è dedicato alle disposizioni economiche, con particolare riferimento ai diritti di traffico per i vettori di una parte nel territorio dell'altra parte e alle autorizzazioni di esercizio. Sono previsti obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie. Giova segnalare il rilievo del disposto dell'articolo 10, che prevede esenzioni fiscali e daziarie, dal punto di vista degli effetti sul gettito; tuttavia, solo una parte del minor introito derivante dalle esenzioni riguarderà la finanza pubblica italiana, giacché i dazi doganali da tempo costituiscono pro-quota una risorsa propria della Comunità europea, sottratta alle competenze nazionali.

Il Titolo II è dedicato alla cooperazione in campo normativo e, con specifico riferimento alla sicurezza aerea, prevede l'impegno delle Parti ad applicare la pertinente normativa comunitaria.

Il Titolo III contiene le disposizioni istituzionali e finali. In particolare, l'articolo 22 istituisce un comitato misto per la gestione e l'attuazione dell'Accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le Parti.

Per quanto concerne gli allegati, il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'allegato II elenca gli accordi bilaterali fra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea che l'accordo in esame è destinato a sostituire. L'allegato III riporta l'elenco delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici. L'allegato IV contiene disposizioni transitorie, mentre l'allegato V elenca gli Stati europei non comunitari (quelli dello Spazio eco-

nomico europeo) ai cui cittadini l'Accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.

Al di là del suo contenuto tecnico l'Accordo in titolo ha un risvolto di tipo politico. Siamo infatti a pochi mesi dal passaggio al 2010, cioè l'anno in cui, teoricamente, si dovrebbe realizzare l'Area di libero scambio euromediterranea. È tuttavia importante che nel frattempo siano stati conclusi specifici accordi su singoli temi, come quello cruciale del trasporto aereo. In assenza di un organico accordo che consenta di sviluppare in modo complessivo i movimenti di *import-export* tra l'Europa e l'Africa settentrionale, è importante che vi sia un'integrazione dei rispettivi mercati del trasporto aereo.

Quale vicepresidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, sono testimone di quanto i *partner* dell'area euromediterranea chiedano all'Italia e agli altri Paesi dell'Unione europea al fine di favorire l'interscambio commerciale e turistico.

In conclusione, propongo l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

**Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1735**

Signor Presidente, colleghi, riguardo all'Atto Senato 1735 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006, così i colleghi di Italia dei Valori della Camera dei Deputati, esprimo l'accordo del mio Gruppo parlamentare.

Il testo dell'Accordo in questione concerne l'apertura, graduale, alle compagnie marocchine in conformità al grado di convergenza regolamentare del mercato interno europeo in materia, appunto, di trasporto aereo. Si tratta del primo caso in cui l'Unione europea, agendo come gruppo regionale, sottoscrive accordi nel campo dell'aviazione con un Paese non europeo che, a seguito dell'Accordo appunto, dovrà adeguare la maggior parte della propria legislazione a quella europea in materia di navigazione se vorrà vedersi riconosciuta la possibilità di accedere al mercato del trasporto aereo europeo. Tutto ciò, è utile ricordare, ferme restando le normali procedure di controllo e di valutazione relativi agli *standard* regolamentari, soprattutto in materia di sicurezza. Potrà forse sembrare retorico o più semplicemente ripetitivo sottolineare l'utilità della creazione del mercato unico del trasporto aereo in Europa. Basti ricordare la situazione precedente detta creazione del trasporto aereo, le modalità ed i costi del servizio, prima riservato a pochi fortunati benestanti. Inutile quindi dire circa i benefici per i consumatori ed il miglioramento della competitività nell'industria del settore.

Concludo, Presidente, esprimendo l'auspicio che si proceda celermente verso la ratifica dell'Accordo in questione; che altri accordi analoghi vengano presto sottoscritti e che, soprattutto, dico e ripeto soprattutto, che in seguito a ciò sia sempre presente un'autorità di vigilanza preposta al controllo rigidissimo sia dei singoli accordi che, più in generale, della sicurezza, come già avviene – discretamente – e per fortuna in Europa!

**Relazione orale del senatore Micheloni sul disegno di legge n. 1672**

Il provvedimento in titolo concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso a Lussemburgo nel 2004.

Esso tende a consentire l'assistenza amministrativa e giudiziaria reciproca per combattere – nel quadro della normativa comunitaria – la frode ed altre attività illecite che ledano gli interessi finanziari delle parti contraenti, comprese le violazioni in materia doganale e di fiscalità indiretta, la corruzione attiva e passiva nonché, a certe condizioni, il riciclaggio di denaro. Tale strumento quindi risponde all'esigenza di approntare mezzi sempre più efficienti per la prevenzione e la repressione degli illeciti con risvolti finanziari realizzati in ambito internazionale.

L'Accordo integra le precedenti disposizioni in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra le due parti, rafforzandone i contenuti e accelerandone le procedure, salvando la vigenza delle attuali disposizioni applicabili più restrittive e frutto di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione fra le parti contraenti (articolo 7).

Per quanto concerne l'Italia, essa ha stipulato con la Confederazione svizzera dei propri accordi bilaterali, in particolare l'Accordo del 10 settembre 1998 che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione.

A livello contenutistico, l'Accordo si compone di 48 articoli divisi in quattro titoli: Titolo I (disposizioni generali), Titolo II (assistenza amministrativa), Titolo III (assistenza giudiziaria) e Titolo IV (disposizioni finali).

L'ambito di applicazione riguarda le attività di prevenzione, individuazione, investigazione, perseguimento e repressione, in campo penale ed amministrativo, dei casi di frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti (articoli 1 e 2), compresi il sequestro e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti. Peraltro, l'assistenza amministrativa e quella giudiziaria non potranno essere rifiutate per il solo motivo che la legislazione della parte richiesta non comporta la stessa qualificazione giuridica dei fatti della legislazione della parte richiedente, e non si verifica quindi una doppia incriminazione.

L'articolo 3 prevede i casi in cui può essere rifiutata una domanda di assistenza, fissando limiti quantitativi di importo che enucleano i casi di maggiore gravità.

L'articolo 4 indica le ragioni d'ordine pubblico che consentono di rifiutare l'assistenza reciproca, e il segreto bancario non viene menzionato come una ragione legittima.

A livello attuativo, le parti contraenti individueranno uno o più servizi centrali (articolo 11), attraverso i quali veicolare le domande di assistenza, salvo contatti diretti nei casi di urgenza.

L'Accordo prevede inoltre (articolo 21) per i casi di maggiore gravità, di operazioni illecite tali da poter generare gravose perdite finanziarie a carico del bilancio delle parti contraenti, che le rispettive autorità, di comune accordo, possano effettuare operazioni transfrontaliere congiunte e costituire squadre investigative speciali comuni. Nell'ambito infine delle disposizioni finali, l'articolo 39 istituisce un comitato misto per la gestione dell'Accordo, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, che si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno.

Dal punto di vista finanziario i nuovi oneri assunti relativamente all'assistenza amministrativa ed alla cooperazione giudiziaria in materia penale saranno realizzati mediante utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno già proceduto alla ratifica dell'Accordo e la Commissione europea ha avviato le procedure per giungere all'applicazione provvisoria dell'Accordo, in attesa del completamento del processo di ratifica.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**Relazione orale del senatore Amoruso sul disegno di legge n. 1738**

Il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza modificazioni, concerne l'Accordo di cooperazione per un Sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System-GNSS*) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, stipulato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

La navigazione satellitare ha ormai un significato strategico sotto molti punti di vista non solo per l'Europa, per il Nord America e per i Paesi emergenti dell'Asia. Infatti anche in Africa e in America Latina sono sempre più numerosi i programmi di navigazione satellitare che vengono sviluppati con crescente frequenza. Soprattutto è decisivo il ruolo che alcune nazioni come la Cina stanno avendo in America Latina e in Africa. Basti pensare a quanto la Cina sia attiva in questo campo in Paesi importanti quali ad esempio la Nigeria. Sotto questo profilo, quindi, è positivo che l'Europa assuma un ruolo di primo piano con riferimento all'Africa settentrionale.

I satelliti servono non solo per le telecomunicazioni, ma anche per importanti ricerche in campo scientifico. Per esempio con i satelliti è possibile fare approfondite e sempre più attendibili rilevazioni, ad esempio, sulla composizione chimica della terra. Quando si parla di valore strategico della cooperazione euromediterranea nel settore della navigazione satellitare, tuttavia, ciò significa anzitutto che è importante per l'Europa contribuire allo sviluppo del sistema delle comunicazioni dei suoi *partner* euromediterranei.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

**Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1738**

Signor Presidente, colleghi, al riguardo dell'Atto Senato 1738 – di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 – sarò molto breve. Annuncio infatti, così come fatto dai nostri colleghi alla Camera, il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare perché convinto dell'utilità dell'atto nel processo di internazionalizzazione del sistema europeo di navigazione fortemente voluto dalla nostra Unione europea. Il testo dell'Accordo ha l'intento di snellire e migliorare la cooperazione tra le parti che lo hanno sottoscritto al fine di favorire un sistema globale di navigazione satellitare civile.

Inutile sottolineare come in questo campo sia indispensabile tendere alle alleanze più globali possibili tramite l'unione sinergica degli intenti e degli ordinamenti nazionali e sovranazionali. È un fatto oggettivo che questo sia l'ennesimo Trattato che il Parlamento italiano ratifica al fine di raggiungere gli obiettivi testé citati e speriamo che gli obiettivi appunto possano esser presto raggiunti. Alla luce delle considerazioni svolte annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori.

**Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1694**

Presidente, colleghi, intervengo brevemente per rappresentare la posizione di perfetto accordo del Gruppo di Italia dei Valori sul testo dell'Accordo oggetto di ratifica. Ho avuto modo di leggere, anche se velocemente, il testo dello stesso e dalla relazione illustrativa l'esegesi della sua creazione e sottoscrizione.

L'Accordo in questione permetterà infatti di superare il contrasto di fatto esistente tra il diritto comunitario, o meglio le sentenze della Corte di Giustizia europea, ed il diritto internazionale che discende dagli accordi bilaterali sottoscritti dai singoli Stati con gli Stati uniti d'America.

Un particolare favore da parte dell'Italia dei Valori va evidenziato riguardo la procedura con la quale si è arrivati all'Accordo e non solo quindi circa il contenuto dell'Accordo stesso, che indubbiamente migliorerà tutta una serie di servizi che più avanti vedremo. L'Accordo infatti rappresenta il primo esempio di mandato verticale nel settore aeronautico, ovvero di un testo negoziato dalla Commissione europea su mandato specifico ricevuto dal Consiglio Europeo dei Trasporti, negoziato e poi siglato dai rappresentanti degli Stati membri con la controparte statunitense. Come anticipato, l'Italia dei Valori è particolarmente contenta che procedure di questo tipo vengano messe in atto e che portino a risultati importanti come questo. Non solo! Noi dell'Italia dei Valori speriamo fortemente e ci batteremo anche nelle sedi del Parlamento europeo affinché queste procedure siano ancor più velocizzate, perché occorre ricordare che questa procedura va avanti da ben 6 anni; quindi, quando riusciremo, ovviamente in assenza di contrasti da parte degli Stati membri, a redigere accordi, sottoscriverli e poterli attuare in un tempo più breve, questo sarà un altro grande risultato di deburocratizzazione di un'Europa che deve essere sempre più vicina ai cittadini.

Venendo al contenuto dell'Accordo devo dire che le cose che più fanno piacere al mio Gruppo parlamentare sono sicuramente le collaborazioni sulla sicurezza degli spazi aerei e quindi dei voli contenuti agli articoli 8 e 9 del Testo, la collaborazione per la difesa dell'ambiente che ritrovo agli articoli 15 e 16, ed infine la creazione, speriamo celere, di uno spazio aereo unico e libero tra Europa e Stati Uniti d'America.

Per questi motivi, Presidente e colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Italia dei Valori, sull'Atto Senato 1694.

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1331. Em. 1.100 (testo 2), Vallardi e altri	221	220	000	217	003	111	APPR.
002	Nom.	DDL n. 1331. Em. 1.0.100, Corsi	231	230	001	103	126	116	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1331. Em. 2.201, Di Nardo e altri	234	233	001	102	130	117	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1331. Em. 2.100 (testo 2), Mongiello e altri	237	236	002	231	003	119	APPR.
005	Nom.	DDL n. 1331. Em. 3.800 (testo2)/1, Vallardi e Montani	242	241	002	239	000	121	APPR.
006	Nom.	DDL n. 1331. Em. 3.800 (testo 2 emendato), il Relatore	241	239	002	235	002	120	APPR.
007	Nom.	DDL n. 1331. Em. 5.100, D'Alia	240	239	001	104	134	120	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1331. Articolo 5	236	234	001	232	001	118	APPR.
009	Nom.	DDL n. 1331. Em. 5.0.101 (testo 2), Andria e altri	239	238	000	228	010	120	APPR.
010	Nom.	DDL n. 1331. Votazione finale	239	237	001	236	000	119	APPR.
011	Nom.	Disegno di legge n. 1672. Votazione finale	177	175	000	175	000	088	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0257 del 23/09/2009 15.53.07 Pagina 1

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	F	C	C		F	F	C	F	F	F	F
ADRAGNA BENEDETTO										F	F
AGOSTINI MAURO		F	F	F	F	F	F	F	F		
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
ALLEGRI LAURA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
AMATI SILVANA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
AMATO PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO											
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F		F	F	F	
ASCIUTTI FRANCO			C	F	F	F	C		F	F	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
AUGELLO ANDREA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
BAIO EMANUELA			F	F	F	F	F	F	F	F	
BALBONI ALBERTO	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO					F	F	C	F	F	F	F
BALDINI MASSIMO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA											
BATTAGLIA ANTONIO		C	C	F	F	F	C	F	F	F	
BELISARIO FELICE											
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
BERSELLI FILIPPO		C	C	F			C	F	F	F	
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	F					F	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	
BIANCHI DORINA										F	F
BIANCO ENZO											
BIANCONI LAURA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
BONINO EMMA					P	P	P	P	P	P	P
BORNACIN GIORGIO	F	C	C	F	F	F	C	F	F		
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F





Seduta N. 0257 del 23/09/2009 15.53.07 Pagina 4

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
FLERES SALVO	F	C	C	F	F	F		F	F	F	F
FLUTTERO ANDREA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO					F	F	C	F	F	F	
FRANCO VITTORIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GALIOTO VINCENZO	F	C	C	F	F	F	C		F	F	F
GALLO COSIMO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA			F	F						F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GASPARRI MAURIZIO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F		C	F	F	F	C			F	F
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GIORDANO BASILIO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	A	
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	C	F	F	F		F			F
GRANAIOLO MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI											
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
LATORRE NICOLA	F	F	F	F							
LATRONICO COSIMO	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F
LAURO RAFFAÈLE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LEONI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
LEVI MONTALCINI RITA											
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	

Seduta N. 0257 del 23/09/2009 15.53.07 Pagina 5

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LONGO PIERO	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE											
LUSI LUIGI					F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA											
MALAN LUCIO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO											
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	C	C	F	F		C			F	
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA											
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
MONTI CESARINO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
MORANDO ENRICO	F	F	F	A	A	A	F	A	F	F	F
MORRA CARMELO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO		C	C	F	F	F	C	F	F		
MURA ROBERTO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MUSSO ENRICO	F	C	C		F	F	C	F	F	F	F
NANIA DOMENICO											
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO					F	F	F	F	F	F	
NESPOLI VINCENZO		C	C	C	F	F	C	F	F	F	F
NESSA PASQUALE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F



Seduta N. 0257 del 23/09/2009 15.53.07 Pagina 7

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	
SALTAMARTINI FILIPPO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
SANCIU FEDELE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	
SANGALLI GIAN CARLO											
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	
SARO GIUSEPPE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
SARRO CARLO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI											
SCANU GIAN PIERO											
SCARABOSIO ALDO	F	C	C	F						F	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO											
SCIASCIA SALVATORE	F	C	C	F	A	F	C	F	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA			F								F
SERAFINI GIANCARLO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
SIBILIA COSIMO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	F			C		F	F	F
SPEZIALI VINCENZO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
STANCANELLI RAFFAELE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
STIEFFONI PIERGIORGIO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	F	C	C		F	F	C	F	F	F	F
TOMASELLI SALVATORE											
TOMASSINI ANTONIO	M	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
TONINI GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TORRI GIOVANNI	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
TOTARO ACHILLE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VACCARI GIANVITTORE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE											
VALLARDI GIANPAOLO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
VALLI ARMANDO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
VERONESI UMBERTO											
VETRELLA SERGIO	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
VICARI SIMONA	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F



### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Carrara, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, D'Ambrosio Lettieri, Davico, Dell'Utri, Giovannardi, Mantica, Mantovani, Palma, Paravia, Pera, Saccomanno, Tomassini e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini e Tonini, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Bodega e Marcenaro, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; De Gregorio, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro affari esteri

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residui bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (1780)

(presentato in data 23/9/2009);

*C.2675 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1076);*

Ministro politiche europee

(Governo Berlusconi-IV)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781)

(presentato in data 23/9/2009);

*C.2449 approvato dalla Camera dei Deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007 (1779)

(presentato in data 23/9/2009);

senatori Torri Giovanni, Divina Sergio  
Istituzione delle «Giornate della memoria dei caduti nelle missioni di pace» (1782)  
(presentato in data 23/9/2009);

senatori De Lillo Stefano, Di Giacomo Ulisse, Contini Barbara, Lenna Vanni, Pastore Andrea, Di Girolamo Leopoldo, Totaro Achille, Mazzaracchio Salvatore, Cicolani Angelo Maria  
Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783)  
(presentato in data 23/9/2009).

### **Governmento, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 settembre 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 n. 76 – lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2009 (n. 121).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 13 ottobre 2009.

### **Governmento, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 settembre 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina del prof. Elio Bava a Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (n. 47).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 13 ottobre 2009.

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 settembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XIII, n. 2*).

### Interrogazioni

SBARBATI. – *Ai Ministri degli affari esteri, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante molte coppie italiane incontrano innumerevoli difficoltà per completare il processo di adozione nazionale, mentre l'adozione internazionale, che in passato ha costituito una valida alternativa, ha offerto grandi opportunità e ha dato a molti minori una famiglia è in una fase di stallo inspiegabile;

si sono riscontrati gravi disagi per il perfezionamento di alcune adozioni relativamente a Paesi quali la Romania, l'Ucraina, la Cambogia;

con alcuni Paesi il Governo italiano non intrattiene relazioni istituzionali, con altri, a causa di iniziative maldestre di singoli, piuttosto che per sopravvenute difficoltà locali, o adeguamenti delle legislazioni nazionali e ratifiche delle convenzioni internazionali, le adozioni sono nulle o sospese;

la condizione di attesa – comune a molte coppie – che può protrarsi per anni a fronte di continui viaggi presso i Paesi di provenienza dei bambini, finalizzata all'intrattenimento di rapporti e alla costruzione di relazioni familiari è, oltre che frustrante, economicamente dispendiosa e non rispettosa dei diritti umani; infatti dare l'illusione di una famiglia a dei minori che hanno conosciuto l'abbandono ad avviso dell'interrogante è crudele e psicologicamente deleteria se resta tale;

in Italia la Commissione per le adozioni internazionali opera da anni e ha il compito di coordinare, supportare e verificare, l'attività delle associazioni abilitate alle adozioni internazionali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover porre in atto iniziative affinché alle coppie italiane a cui sia stata bloccata la domanda di adozione o si sia interrotto l'*iter*, pur in presenza di un abbinamento in atto, per l'entrata in vigore di moratorie o per altre difficoltà, vengano garantiti sostegno psicologico, adeguate e tempestive informazioni, oltre alla possibilità di percorrere altra via reindirizzando la domanda di adozione in un Paese diverso e con una ragionevole possibilità di soddisfare il desiderio di famiglia.

(3-00945)

SBARBATI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la normativa europea impone la sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a risparmio energetico: fluorescenti o alogene, che promettono economie nei consumi fino all'80 per cento;

la corrente elettrica sollecita gli atomi di un gas di mercurio per produrre luce ultravioletta, che stimola sali di fosforo che emettono luce visibile;

tali lampadine vanno maneggiate con cura e in caso di rottura è bene raccogliere i frantumi con uno straccio umido;

le lampadine a risparmio energetico non sono altro che una versione compatta dei tubi fluorescenti al neon, e come questi necessitano di un reattore, responsabile dell'emissione di forti campi elettrici alternati. La frequenza emessa (a seconda del modello di considerato) va dai 27 ai 52 Kilohertz, proprio come i telefoni *cordless*. Ogni a basso consumo accesa è un piccolo trasmettitore radio ad onde lunghe;

se si possiede un *monitor* a bassa emissione elettromagnetica e si decide di illuminare la scrivania con una a risparmio energetico si annullano tutti gli sforzi fatti per garantirsi un luogo di lavoro poco inquinato. I campi elettrici ad alta frequenza emessi da tale tipo di lampade superano di molto il valore di 1 volt al metro (V/m) fissato quale limite dalle norme della certificazione TCO – da 10 a 40 volte, a seconda del modello di considerato;

le misurazioni effettuate in Svizzera da tecnici professionisti hanno evidenziato come tutte le lampade a risparmio energetico analizzate nel *test* superassero in modo massiccio i limiti di emissione di 1 V/m fissati dalle norme TCO per il campo elettrico nella frequenza 2-400 Kilohertz. Tutte le misurazioni sono state effettuate impiegando le sonde prescritte dalle stesse norme TCO. Le normali lampadine a incandescenza, invece, non emettono alcuna radiazione di alta frequenza;

le persone elettrosensibili sanno di non poter sopportare lampadine a basso consumo nella propria abitazione, l'organismo di una persona sana non percepisce queste radiazioni, pur subendo un rilevante *stress* elettrico;

la somma delle diverse fonti di radiazioni artificiali elettriche e magnetiche, nel medio-lungo periodo, potrebbero compromettere la salute di ampie fasce della popolazione;

ne è sconsigliato l'uso in situazioni che prevedono un'illuminazione nelle vicinanze della testa, vale a dire nelle lampade da scrivania, da lavoro, a sospensione, piantane e in quelle da comodino. Si consiglia una distanza di sicurezza dal corpo illuminante di almeno un metro e mezzo. In presenza di più lampadine il disturbo radioelettrico aumenta di molto, pertanto non è auspicabile l'illuminazione a soffitto ottenuta con l'impiego di numerose lampadine a risparmio energetico;

la loro durata, se sottoposte a frequenti accensioni e spegnimenti, è pari se non minore alle lampadine tradizionali e se non si tengono accese per molte ore di seguito, non producono alcuna forma di risparmio;

le lampadine a basso consumo vanno smaltite come rifiuti speciali, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di studi che – fugando ogni dubbio – assicurino ai consumatori un utilizzo sicuro delle lampadine a risparmio energetico;

se non ritengano di dover provvedere ad una doverosa informazione dei consumatori poiché queste lampadine, che sembrano di maggiore durata e minori consumi, se utilizzate in modo improprio, hanno una vita molto breve e non consentono alcun risparmio;

se il diritto alla salute dei consumatori, ove questo pericolo non fosse escluso, sia subordinato al necessario abbattimento dei consumi energetici.

(3-00946)

**SBARBATI.** – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

migliaia di insegnanti precari «storici» della Sardegna in seguito al violento taglio delle cattedre previsto nel regolamento emanato dal Governo nazionale sono esclusi dagli incarichi annuali di insegnamento;

sono state chiuse classi ed aule nei paesi di montagna e nelle zone urbane delle città a più alto rischio di emarginazione;

sono stati tagliati posti di sostegno per gli alunni con disabilità con grave danno per la loro integrazione e per il loro diritto all'istruzione previsto dalla Costituzione;

sono state limitate le possibilità di realizzare attività extrascolastiche che sono quasi interamente a carico delle famiglie, e spesso per pochi;

in data 31 luglio 2009 c'è stato un accordo tra il Ministro in indirizzo e l'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna «per la realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione e al potenziamento dell'offerta di istruzione»;

tale accordo, firmato senza alcun parere da parte dei sindacati e delle parti sociali, degli studenti, delle famiglie e delle loro associazioni, prevede che la Giunta regionale di fatto appalti al Governo nazionale la gestione delle politiche sulla scuola in Sardegna, sottraendo 20 milioni di euro di risorse regionali, già stanziati dal Consiglio regionale con la legge finanziaria per il 2009; al contempo, il Governo – a causa dei pesanti tagli che producono ad avviso dell'interrogante gravissimi costi sociali per la popolazione sarda – si appropria della maggioranza assoluta del comitato paritetico previsto nell'accordo, in modo da poter controllare e determinare prescindendo dalla volontà delle istituzioni sarde su qualunque soluzione strategica concernente il sistema scolastico sardo;

l'accordo tace sulle eventuali nomine, pertanto il personale della scuola e i sindacati di categoria esprimono preoccupazione per la mancanza del controllo democratico a fronte di possibili favoritismi e di mancato rispetto delle procedure per gli incarichi;

i 20 milioni di euro di fondi regionali, previsti nell'accordo di cui sopra, non sono sufficienti a contrastare la dispersione scolastica e a sostenere l'autonomia organizzativa e didattica in favore degli studenti e degli alunni con disabilità, con grave danno alle scuole che saranno costrette a ridurre la loro offerta formativa ad anno scolastico iniziato;

si registrano classi delle scuole medie inferiori composte da 30 alunni, con presenza di disabili gravi, che dovrebbero svolgere l'attività in aule costruite per ospitare al massimo 20 alunni;

altre Regioni italiane che hanno raggiunto accordi con il Governo (Lombardia e Sicilia) hanno ottenuto rilevanti finanziamenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

a) rivedere l'accordo stipulato in data 31 luglio 2009 con l'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna per la realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione e al potenziamento dell'offerta di istruzione;

b) garantire che gli accordi regionali per il precariato mantengano criteri d'intervento e di applicazione unitaria e, pertanto, che uno schema di convenzione sia discusso con la massima urgenza al tavolo di confronto della Conferenza unificata Stato-Regioni, affinché questi accordi prevedano interventi e garanzie per tutto il personale precario della scuola, sia docente sia ausiliario tecnico-amministrativo;

c) attribuire un'indennità di disoccupazione per due anni (pari al 60 per cento della retribuzione nel primo anno e al 50 per cento nel secondo) ai precari, il cui contratto non può essere assolutamente rinnovato, che hanno lavorato per almeno 180 giorni nell'anno scolastico 2008-2009;

d) garantire la maturazione del punteggio di servizio nelle graduatorie ad esaurimento;

e) tutelare il diritto allo studio degli studenti con disabilità attivando tutti gli strumenti necessari a perseguirlo pienamente.

(3-00947)

VITA, VIMERCATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

il 18 settembre 1988 viene istituito dal Dipartimento per il commercio degli Stati Uniti d'America, l'ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers), ente internazionale *non profit*, con l'incarico di assegnare gli indirizzi IP, di identificatore di protocollo e di gestione del sistema dei nomi a dominio di primo livello (*Top-Level Domain*) generico (gTLD), del codice internazionale (ccTLD) e dei sistemi di *root server*;

nel dicembre 2003 le Nazioni Unite promuovono a Ginevra il World Summit on the Information Society (WSIS), al quale seguirà Tunisi 2005, Atene 2006, Rio 2007, India 2008 e Sharm-el-Sheik 2009. Ad opinione degli interroganti, l'avvio di *forum* internazionali sulla *governance* di *Internet* mostra quanto sia diffusa e sentita nel mondo l'esigenza di definire regole che sovrintendano al funzionamento della «rete» in tutti i suoi aspetti: dalla dimensione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sino a quella della tecnologia e dell'economia;

considerato che:

in vista del *forum* sulla *governance* di *Internet* previsto dal 15 al 18 novembre 2009 a Sharm-el-Sheik, il 14 e 15 settembre 2009 si è tenuto

a Ginevra un ampio dibattito, a cui hanno preso parte circa 200 rappresentanti provenienti dai diversi Paesi membri dell'Unione europea, per esaminare le attuali sfide e problematiche esistenti a livello europeo in tale materia;

in tale sede, anche in considerazione della scadenza prevista il prossimo 30 settembre 2009 di uno dei principali accordi che lega l'I-CANN – unico organismo che attualmente gestisce *Internet* – al Governo degli Stati Uniti, è emersa l'esigenza di addivenire in tempi rapidi ad una migliore e più efficiente gestione di tale organismo, per garantire che un ente che ha il controllo sul funzionamento di *Internet* sia responsabile non solo davanti al Governo statunitense ma davanti all'intera comunità internazionale di *Internet*;

inoltre, in sede europea è emersa la volontà di istituire un G12 per discutere della creazione di un nuovo organismo multilaterale che tenga conto delle esigenze di tutti i Paesi e delle regioni del mondo e prevedere l'istituzione di un'autorità internazionale con competenza giurisdizionale in caso di controversie;

ritenuto che *Internet* rappresenta il motore della società dell'informazione, un fattore abilitante per lo sviluppo, la crescita e la democratizzazione della società, anche quella dei Paesi meno avanzati, un'infrastruttura critica che deve essere salvaguardata, difesa e indirizzata per assicurare un ulteriore sviluppo nell'interesse di tutti,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di addivenire in tempi rapidi ad una posizione condivisa su tale materia che tenga conto delle esigenze degli *stakeholders*, degli internauti, della società civile e delle organizzazioni non governative.

(3-00948)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FAZZONE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

il ritrovamento del relitto affondato a Cetraro in provincia di Cosenza ha dimostrato che si necessita di indagini più approfondite sul fenomeno delle navi misteriosamente affondate nel Mediterraneo tra gli anni '80 e '90, di cui ne sono state ritrovate circa 40;

le coste italiane sono state le principali interessate dal fenomeno, non circoscritto evidentemente alla provincia di Cosenza, né alla sola regione Calabria;

l'affondamento di queste navi è da ricondurre, come dimostrato, al vastissimo traffico di rifiuti tossici e nocivi, il cui occultamento ha provocato e continua a provocare l'aumento esponenziale di patologie tumorali, al quale va aggiunto un consistente danno ambientale;

il problema non riguarda esclusivamente le popolazioni residenti sulle coste italiane, ma anche il cospicuo numero di turisti che popolano

le stesse e quindi la risorsa principale di cui le stesse vivono, durante la stagione estiva e non solo;

la preoccupazione dunque, lungi dal riguardare unicamente la salute, si espande alla tutela e alla salvaguardia delle risorse di tutto il nostro Paese;

le inchieste che hanno preso il via da molte procure italiane hanno portato a risultati molto allarmanti sia dal punto di vista delle conseguenze dannose del fenomeno, sia per la scoperta che esso è senz'altro ascrivibile alle cosiddette «ecomafie». Le indagini condotte infatti ricostruiscono il legame tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e la pratica dello smaltimento illecito dei rifiuti con il sistema di affondamento delle navi (stessi esiti riportati anche nella corposa documentazione in *dossier*, studi e rapporti dettagliati prodotta da Legambiente dalla fine degli anni '80);

il sostituto procuratore antimafia, Alberto Cisterna, dal 1996 titolare dell'inchiesta sugli affondamenti sospetti di navi, afferma che oggi probabilmente potrebbero essere compiute ricerche con metodi ancora più moderni ed efficaci. Si potrebbero infatti, ad esempio, utilizzare sommergibili in grado di scendere a 1400 metri di profondità, nonché *radar* e *sonar* di ultima generazione;

a giudizio dell'interrogante finora le risposte non sono state all'altezza della situazione e della preoccupazione,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri in indirizzo intendano adottare per verificare l'esistenza di rischi per le popolazioni e per chiunque, per qualsiasi ragione, si trovi nelle zone «a rischio»;

se ritengano opportuno avviare urgentemente un'approfondita campagna di ricerca e monitoraggio e un piano di bonifica non solo nei siti marini dove sono avvenuti gli affondamenti delle navi ma nei pressi di ogni costa della penisola;

se intendano intervenire, nei modi e con i mezzi che ritengano più opportuni, al fine di far piena luce su questo fenomeno allarmante, anche fornendo risorse umane, finanziarie e tecnologiche, che finora non sono state utilizzate, sia alla Magistratura che alle forze dell'ordine.

(4-01988)

GIULIANO, CORONELLA, VETRELLA, SARRO, COMPAGNA. –  
*Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 2008 veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con conseguente nomina di una commissione straordinaria per la gestione provvisoria dell'ente;

il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza del 24 luglio 2009, in riforma della sentenza del Tar Campania, sezione I, annullava il citato provvedimento di scioglimento;

la legge 15 agosto 2009, n. 94, contenente «Disposizione in materia di sicurezza pubblica», statuisce quanto segue: «il decreto di sciogli-

mento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modifiche. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata di scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4»;

nel caso di specie, a seguito del decreto di scioglimento, il termine ultimo era dunque il 18 settembre 2009, sicché le elezioni si sarebbero dovute svolgere «in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e 15 dicembre»;

dopo l'annullamento del citato provvedimento di scioglimento da parte del Consiglio di Stato, il turno elettorale straordinario non è però stato indetto;

all'indomani della menzionata sentenza del Consiglio di Stato, anziché reintegrare il Consiglio comunale sciolto (per il quale si è intanto completato il periodo naturale di consiliatura), si è provveduto a sostituire la commissione straordinaria con un Commissario ordinario, dottor Marcello Palmieri, peraltro già membro dell'organo commissariale straordinario;

alla luce di quanto esposto è innegabile che il mancato reintegro del Consiglio comunale e la nomina del Commissario hanno ingiustamente leso il diritto, costituzionalmente tutelato, dei cittadini di San Cipriano d'Aversa di essere governati da rappresentanti da essi liberamente eletti;

sta di fatto che l'illegittimo decreto di scioglimento, unitamente al provvedimento di insediamento del Commissario all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato, hanno comportato che il Comune di San Cipriano d'Aversa sia stato e sia attualmente governato da un Commissario che non aveva e non ha più alcuna legittimazione;

a giudizio degli interroganti è quanto mai arduo, se non impossibile, giustificare ai cittadini di San Cipriano d'Aversa il permanere di un commissariamento di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato, che, facendo giustizia di un provvedimento che non aveva alcuna ragione d'essere, ha irrevocabilmente sancito che quel Comune non avrebbe meritato un infamante scioglimento;

a voler seguire l'interpretazione secondo la quale non andrebbero rispettati i termini più sopra menzionati per lo svolgimento delle elezioni

perché San Cipriano d'Aversa non è più un Comune sciolto per infiltrazione camorristica, si perverrebbe all'assurda conclusione che la suddetta città, la cui immagine è stata fortemente pregiudicata da un illegittimo ed ingiustificato provvedimento, dovrebbe subire l'ulteriore «ingiuria» (*summum ius summa iniuria*) di non vedersi amministrare dagli eletti del popolo,

si chiede di sapere:

se e quando sia stata iniziata un'istruttoria tesa a individuare e comprendere le reali ragioni per le quali sia stato richiesto il più volte menzionato decreto di scioglimento, che tanto danno ha prodotto all'immagine della città di San Cipriano d'Aversa e agli stessi suoi amministratori incolpevolmente coinvolti;

se e quali responsabilità siano ravvisabili nell'illegittimo decreto di scioglimento;

alla luce di un'interpretazione illuminata della normativa, se e quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché gli elettori di San Cipriano d'Aversa possano al più presto tornare ad esprimersi per indicare coloro che dovranno amministrarli nei prossimi cinque anni.

(4-01989)

VALLARDI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), all'articolo 52, comma 18, assegna un contributo annuale anche a sostegno delle emittenti radiofoniche locali, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione;

l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, «Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448», prevede che l'ammontare dello stanziamento annuo alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo sia attribuito per 3/12 alle emittenti a carattere commerciale, per 3/12 alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario e per 6/12 in base alla graduatoria, in misura proporzionale al punteggio;

le emittenti radiofoniche locali lamentano da anni un forte disagio in merito ai lunghi tempi di erogazione, dovuti alla gestione burocraticamente complessa del Ministero e in particolare all'assenza di un termine perentorio entro cui presentare le domande di ammissione e all'assenza di un divieto di presentazione delle domande per tutte le emittenti che non rispondano ai requisiti necessari;

al contrario, l'erogazione dei contributi destinati alle televisioni locali, gestita a livello regionale dai Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), è molto più agevole e veloce;

al momento attuale, mentre i Corecom hanno messo in liquidazione i contributi relativi all'anno 2008 per le emittenti televisive locali, le emittenti radiofoniche locali sono in attesa delle graduatorie e degli

elenchi relativi alle domande per gli anni 2007 e 2008 e molte imprese sono ancora in attesa dei contributi loro spettanti relativi all'anno 2006;

emblematica e preoccupante è la situazione relativa ai contributi dell'anno 2003, che risultano non essere stati mai erogati a molte emittenti e andati, quindi, nel frattempo in perenzione;

una gestione a livello regionale dei contributi per le radio locali, lasciando alla competenza ministeriale l'erogazione per le radio nazionali comunitarie, sarebbe a giudizio dell'interrogante più pratica e puntuale, essendo i Corecom a conoscenza delle emittenti che operano realmente sul territorio e potendo quindi procedere ad una veloce valutazione delle pratiche e alla verifica del rispetto dei criteri di assegnazione,

si chiede di sapere:

se, per le ragioni espresse in premessa, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare la possibilità di attribuire ai Corecom regionali la ripartizione dei contributi spettanti alle emittenti radiofoniche locali, così come già avviene per le emittenti televisive locali;

in riferimento ai contributi dell'anno 2003, se il Ministro sia a conoscenza di dati aggiornati relativamente alla loro erogazione, e se non ritenga auspicabile, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuovere un'iniziativa normativa affinché essi siano tramutati, per la cifra spettante alle singole emittenti radiofoniche locali, in crediti d'imposta.

(4-01990)

CAMBER. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'Amministratore delegato delle assicurazioni Generali, che come noto hanno la propria sede a Trieste, in un convegno svoltosi nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia il 21 settembre 2009, ha sottolineato come la sua società, nonostante il prestigio internazionale, faccia fatica a trovare giovani *manager* da inserire nel proprio organico in quanto la *location* di Trieste viene vista dai più come una realtà isolata: chi arriva a Trieste «ha l'impressione di essere tagliato fuori da tutto», con ciò sottintendendo come la città appaia isolata dal resto del Paese in molti settori, primo fra tutti quello dei trasporti;

infatti, per quanto riguarda specificamente i trasporti, Trieste negli anni ha subito sempre maggiori ridimensionamenti: nel settore aereo, con la soppressione dei collegamenti con varie città italiane, e nel settore ferroviario, con la soppressione del Compartimento di Trieste, accorpato a quello di Venezia, con il conseguente trasferimento di molti uffici direzionali e la cancellazione di molti treni diretti, obbligando di fatto i cittadini a cambiare il treno a Mestre per raggiungere qualsiasi (o quasi) altra destinazione nazionale ed internazionale;

in tale contesto appare molto grave la notizia riportata dalla stampa locale il 23 settembre 2009, secondo la quale Trenitalia si appresterebbe, nella redazione dell'orario invernale, a procedere ad ulteriori tagli sostanziali: dal 12 dicembre infatti Trieste potrebbe essere spinta ai margini dei servizi ferroviari, con la soppressione di Eurostar, Eurocity, Cisalpini da e

per Trieste che si fermerebbero tutti a Venezia; a sopravvivere sarebbero i soli convogli regionali;

anche i tempi di viaggio col nuovo orario di Trenitalia subirebbero notevoli peggioramenti: senza il diretto collegamento e con l'obbligo di scendere dal treno regionale e salire sull'Eurostar a Mestre (o viceversa), il passeggero triestino viaggerà a ritmo di lumaca. Se negli anni '60 il rapido da Trieste impiegava quattro ore per raggiungere Milano, adesso occorrono 20 minuti in più, ma dal 12 dicembre, in caso di sfortunata coincidenza, si supererebbero le cinque ore. Tutto questo in tempi in cui il treno Frecciarossa/AV impiega 65 minuti da Milano a Bologna, tre ore e mezza da Milano a Roma, quattro ore e cinquanta da Milano a Napoli;

se, a livello europeo ed internazionale, si guarda a Trieste come ad uno dei fulcri della nuova Europa allargata ad Est, l'Italia ancora una volta sembra ignorare la città e le sue esigenze di relazione col resto del Paese e di sviluppo economico, ed anche le scelte in tema di trasporti sembrano all'interrogante confermare questa impressione,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza si possano e si intendano assumere per garantire a Trieste, e, più in generale, al Friuli-Venezia Giulia, normali collegamenti ferroviari ed aerei arrestando un'inspiegabile e sistematica opera di emarginazione attuata contro il primario interesse nazionale teso a valorizzare la naturale posizione strategica di una regione a statuto speciale e di frontiera quale il Friuli-Venezia Giulia e il suo capoluogo.

(4-01991)

COMPAGNA, SARRO, PISCITELLI, NESSA, PALMIZIO, DI GIROLAMO Nicola, CONTINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

– Premesso che:

nel febbraio 2005 Diego Armando Maradona era stato condannato in via definitiva dalla Corte di cassazione a pagare circa 36 milioni di euro dovuti allo Stato per le tasse evase quando giocava nella squadra del Napoli;

due anni fa l'ex giocatore del Napoli si era visto confiscare 3 milioni di euro, compenso delle sue apparizioni (risalenti al 2005) alla trasmissione televisiva «Ballando sotto le stelle»;

il 6 giugno 2006 furono le Fiamme Gialle, in occasione della presenza dell'argentino a Giugliano, nell'*hinterland* napoletano, per una partita di beneficenza, a intimargli di presentarsi in caserma per la notifica di un provvedimento di esecuzione mobiliare emesso nei suoi confronti dal Tribunale civile di Napoli ed in tale occasione gli furono pignorati due Rolex, per un valore di circa 10.000 euro;

il 18 settembre 2009, Equitalia Trentino-Alto Adige-Südtirol e i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bolzano hanno nuovamente tentato di recuperare parte del debito in un noto albergo – casa di cura – di Merano, dove l'ex calciatore stava soggiornando per un ciclo di cure;

con clamore e senza rispetto alcuno per il luogo e le circostanze, l'ufficiale di riscossione della Guardia di finanza avrebbe provveduto, oltre che alla notifica, anche al pignoramento immediato di orecchini del valore di circa 4.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi un comportamento inutilmente vessatorio o, comunque, un eccesso ed un'ostentazione di zelo a tratti persecutorio, nelle modalità e nei tempi delle misure attuate nei confronti di Maradona e se non ritenga, più in generale, che la legittima persecuzione dell'evasione fiscale non debba svolgersi, piuttosto, secondo criteri astratti e generali, che salvaguardino comunque irrinunciabili valori di discrezione e di *privacy*.

(4-01992)

INCOSTANTE, ARMATO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Considerato che:

sulla scia delle riduzioni del personale scolastico previste dal decreto-legge n. 122 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, i recenti provvedimenti del ministro Gelmini operano dei tagli per circa 8.200 posti di lavoro nella sola Campania con gravissime ripercussioni sia sull'efficienza del sistema scolastico nel suo complesso sia sulla stabilità economica di tante famiglie;

tali tagli trascineranno nella disoccupazione circa 8.000 famiglie in una regione già duramente provata dalla crisi, con il rischio di provocare una vera e propria «emergenza sociale», come ha sottolineato il Prefetto di Napoli Pansa il 3 settembre 2009;

nel Mezzogiorno si concentrano il 40 per cento dei tagli, una cifra sproporzionata e sicuramente non ragionevole, se si considera che la popolazione di studenti nella sola Campania, ad esempio, risulta superiore ad 1 milione;

un progetto di razionalizzazione senza qualità rischia di rendere l'offerta formativa della scuola pubblica scadente e residuale, nonostante proprio la scuola costituisca l'ossatura di un Paese civile e moderno;

a giudizio delle interroganti, un approccio serio e responsabile dovrebbe al contrario prevedere processi razionali di riduzione degli sprechi, ma anche di riqualificazione, e si dovrebbe considerare fondamentale il coinvolgimento delle Regioni, delle istituzioni locali soprattutto in momenti di crisi economica e in quelle realtà locali dove la richiesta di un'offerta formativa di qualità è più elevata;

preso atto che:

in ragione delle peculiarità della Campania, il Governo ha siglato con il Presidente della Regione un accordo riguardante circa la metà dei precari campani coinvolti dai tagli;

tale accordo prevede lo stanziamento di circa 20 milioni di euro nel prossimo biennio a valere sul Fondo sociale europeo per integrare parzialmente (al 30 per cento) lo stipendio della fascia di precari da più tempo in attività, impegnandoli al contempo in corsi di formazione e in

progetti parascolastici della Regione, in modo da consentire loro di continuare ad accumulare punteggio;

l'iniziativa è certamente meritoria dal punto di vista della necessità di intervenire in maniera oculata a seconda delle esigenze dei territori, coinvolgendo gli enti locali e in particolare le Regioni e necessita di un attento monitoraggio nella sua fase di attuazione, affinché non si risolva in un intervento superficiale avente ad effetto solo uno spostamento temporale del problema,

si chiede di sapere:

se si intenda creare canali di comunicazione e confronto solidi con le Regioni particolarmente colpite dai tagli, con particolare riferimento alla Campania, al fine di pianificare azioni congiunte di rilancio del sistema scolastico e di contenimento dei licenziamenti anche tramite la riqualificazione del personale, alla luce delle maggiori competenze regionali in materia;

se si intenda monitorare la fase di attuazione degli accordi già posti in essere, in modo da garantire che i benefici da essi introdotti siano di natura congiunturale, contribuendo ad un risanamento della situazione di patologia della scuola campana nel medio periodo, piuttosto che ammortizzare oggi – senza futuro alcuno e solo parzialmente – gli effetti delle enormi riduzioni di personale effettuate sul corpo docente.

(4-01993)

BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, DI GIROLAMO Leopoldo, BAIO, VIMERCATI, ADAMO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – (Già 3-00509)

(4-01994)

### **Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-00755, dei senatori Rusconi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.









